

**CAMERA DEI DEPUTATI** <sup>Doc. XXIX</sup>  
N. 1

---

**RELAZIONE**

**SULL'ATTIVITÀ DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI  
NEL MERCATO AGRICOLO (A.I.M.A.) AL 31 DICEMBRE 1970**

**PRESENTATA DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(NATALI)**

*il 23 febbraio 1972*

*(a norma dell'articolo 23 della legge 13 maggio 1966, n. 303)*

PAGINA BIANCA

## PREMESSA

L'articolo 23 della legge 13 maggio 1966, n. 303, prescrive che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste presenti annualmente al Parlamento una relazione sull'attività dell'AIMA.

Pur avendo i Ministri dell'agricoltura, in ripetute occasioni, riferito al Senato ed alla Camera dei deputati sull'attività dell'Azienda e sui suoi problemi, all'incombenza di cui al citato articolo 23 non è stato dato prima d'ora formale adempimento per vari motivi, tra i quali, principalmente, l'esigenza di fornire dati conclusivi sulle singole gestioni connesse ai numerosi interventi di mercato e non dati frammentari, privi di significato.

Ora, le difficoltà d'ordine organizzativo e soprattutto finanziario, connesse alla rilevante estensione dei compiti dell'Azienda a quasi tutti i settori agricoli, sopravvenuta in un breve arco di tempo, hanno ritardato notevolmente la chiusura delle singole gestioni di intervento.

Inoltre sembrava opportuno che, nel riferire sull'attività dell'Azienda, venissero delineate le possibilità di soluzione dei problemi finanziari che condizionavano la funzionalità dell'AIMA. E poiché soltanto nel 1971, con la legge 31 marzo, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA e con il decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile, n. 321, emanato per l'attuazione della disciplina comunitaria delle « risorse proprie », sono state regolate le anzidette questioni finanziarie, si può ora compiutamente riferire sulle gestioni antecedenti la nuova disciplina finanziaria, comprendenti l'attività svolta dall'Azienda fino al 31 dicembre 1970.

Prima di passare all'anzidetta esposizione, è bene premettere che con l'adozione del nuovo sistema di finanziamento dell'AIMA — in base al quale sostanzialmente l'Azienda, sulla base di periodiche previsioni, ottiene tempestivamente i mezzi finanziari per l'attuazione degli interventi (1) — non sono stati

risolti tutti i problemi che incidono sulla funzionalità dell'Azienda. Il più importante tra essi è connesso all'esigenza di poter disporre di un maggior numero di personale e di adeguate attrezzature periferiche.

In base alla legge istitutiva, per l'esecuzione degli interventi nel mercato dei prodotti agricoli, l'AIMA è chiamata ad avvalersi, di regola, di cooperative, consorzi o loro organizzazioni o di altri operatori riconosciuti idonei. Di tali assuntori di servizi, compresi in essi gli enti di sviluppo agricolo, l'Azienda si è valsa per l'esecuzione dei suoi compiti istituzionali.

Per quanto concerne la corresponsione delle integrazioni di prezzo di taluni prodotti agricoli — compito che per la sua complessità e per il gran numero dei beneficiari ha costituito per l'Azienda un notevolissimo impegno — essa si è avvalsa degli Ispettorati dell'alimentazione, degli enti di sviluppo ed anche degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, secondo le prescrizioni dei singoli provvedimenti legislativi concernenti l'erogazione delle suddette integrazioni.

Con la citata legge 31 marzo 1971, n. 144, si è apportato un miglioramento alla funzionalità dell'Azienda, essendo stato previsto, in via generale, che essa, per lo svolgimento dei compiti di gestione affidatili, possa avvalersi degli Ispettorati compartimentali e provinciali dell'agricoltura e dell'alimentazione, nonché, eventualmente, degli enti di sviluppo.

Tuttavia, poiché i suddetti organismi sono anch'essi oberati del lavoro connesso all'esercizio dei propri compiti istituzionali, resta tuttora viva l'esigenza di potenziare i servizi dell'Azienda con maggior numero di personale ed adeguate attrezzature ed a tale finalità sarà dedicato ogni sforzo da parte dell'Amministrazione.

Dopo queste premesse, si riferisce ora in particolare sull'attività svolta dall'AIMA fino al 31 dicembre 1970.

(1) Con l'introduzione del nuovo sistema di finanziamento dell'AIMA sono stati soppressi (legge 31 marzo 1971, n. 144) il fondo di rotazione per gli interventi nel mercato agricolo (de-

creto-legge 9 novembre 1966, n. 912 e decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80) ed il fondo per la commercializzazione del grano (articolo 21 della legge 13 maggio 1966, n. 303).

## COMPITI DELL'AIMA

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) fu istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste con la legge 13 maggio 1966, n. 303, con un'ampia sfera potenziale di compiti nel mercato dei prodotti agricoli.

### a) *Compiti iniziali.*

Con la citata legge istitutiva furono attribuiti all'AIMA i compiti di organismo di intervento previsti nel regolamento CEE del 4 aprile 1962, n. 19/62, relativamente al mercato comune dei cereali. Tali compiti, come è noto, erano stati assolti fino al 30 giugno 1964 dalla Federazione italiana dei consorzi agrari e dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1966 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, che in concreto operò a mezzo di assuntori dei servizi di intervento nel mercato del grano.

Per altro, con la stessa legge fu disposto che ulteriori compiti di intervento derivanti dall'entrata in vigore di altri regolamenti comunitari potevano essere affidati all'AIMA con decreto del Presidente della Repubblica e che all'Azienda medesima potevano essere altresì affidati, mediante provvedimenti legislativi, altri compiti per la commercializzazione dei prodotti agricoli.

### b) *Compiti attribuiti all'AIMA dopo la sua istituzione fino a tutto il 1969.*

Dopo quelli originari nel mercato dei cereali, sono stati affidati all'AIMA, i compiti di intervento in altri settori merceologici e nello stesso settore dei cereali, a seguito dell'abrogazione del citato regolamento CEE del 4 aprile 1962, n. 19/62, e precisamente:

— con decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, *nel mercato dei grassi di origine vegetale*, a norma del regolamento CEE del 22 settembre 1966, n. 136/66;

— con la legge 13 maggio 1967, n. 267, *nel mercato dei prodotti ortofrutticoli*, a norma del regolamento CEE del 25 ottobre 1966, n. 159/66;

— con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, *nel mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari*, a norma del regolamento CEE del 5 febbraio 1964, n. 13/64;

— con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, *nel mercato dei cereali*, a norma del regolamento CEE del 13 giugno 1967, n. 120/67;

— con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, *nel mercato delle carni suine*, a norma del regolamento CEE del 13 giugno 1967, n. 121/67;

— con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1968, *nel mercato dello zucchero*, a norma del regolamento CEE del 18 dicembre 1967, n. 1009/67;

— con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968, *nel mercato delle carni bovine*, a norma del regolamento CEE del 27 giugno 1968, n. 805/68;

— acquisto, conservazione e vendita di *formaggio grana* con decreti-legge 15 settembre 1967, n. 801, e 31 gennaio 1968, n. 18.

All'Azienda, inoltre, sono stati affidati, con appositi provvedimenti legislativi, i seguenti altri compiti:

— corresponsione dell'*integrazione del prezzo dell'olio di oliva* disposta con decreto-legge 12 novembre 1966, n. 912, per la campagna 1966-67, con decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, per la campagna 1967-68, con decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, per la campagna 1968-69 e con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1053, per la campagna 1969-70;

— corresponsione di *un aiuto alla produzione di olio di vinaccioli* disposta con decreto-legge 11 settembre 1967, n. 795, per la campagna 1966-67 e con legge 12 febbraio 1969, n. 5, per le campagne 1967-68 e 1968-69;

- corresponsione dell'*integrazione di prezzo per i semi di colza, ravizzone e girasole* disposta con decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, per la produzione 1967-68 e con legge 12 febbraio 1969, n. 5, per le produzioni del 1968-69 e del 1969-70;

- corresponsione dell'*integrazione di prezzo del grano duro* disposta con decreto-legge 27 giugno 1967, n. 461, per la campagna 1966-1967, con legge 29 luglio 1968, n. 856, per la campagna 1967-68 e con decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, per la campagna 1968-69;

- corresponsione degli *aiuti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari* disposta con decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947;

- esercizio dei *controlli* stabiliti con legge 13 maggio 1967, n. 268, per verificare la conformità dei prodotti ortofrutticoli posti in commercio alle *norme di qualità* ed alle altre prescrizioni di cui ai regolamenti comunitari;

- esecuzione delle *forniture in dono di grano o farina per azioni nazionali e comunitarie* nell'ambito della Convenzione sugli aiuti alimentari ai paesi in via di sviluppo, in applicazione della legge 7 novembre 1969, n. 944.

c) *Compiti attribuiti all'AIMA nel 1970.*

Nel corso dell'ultimo anno sono stati affidati all'Azienda i compiti di intervento in altri settori merceologici:

- con decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1970, nel *mercato del vino*, a norma del regolamento CEE del 28 aprile 1970, n. 816/70;

- con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1970, nel *mercato del lino e della canapa*, a norma del regolamento CEE del 29 giugno 1970, n. 1308/70;

- con decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, nel mercato del *tabacco greggio*, a norma del regolamento CEE del 21 aprile 1970, n. 727/70;

- con decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, corresponsione della *integrazione di prezzo dell'olio di oliva* della campagna 1970-1971; nonché dell'*integrazione di prezzo per i semi di colza, ravizzone e girasole* prodotti nella stessa campagna;

- con decreto-legge 28 settembre 1970, n. 679, corresponsione dell'*integrazione di prezzo del grano duro* del raccolto 1970.

PAGINA BIANCA

SETTORE DEI CEREALI

PAGINA BIANCA



SETTORE DEI CEREALI

I

INTERVENTI NEL MERCATO DEI CEREALI  
ANTERIORI ALLA ISTITUZIONE DELL'AIMA.

L'intervento nel mercato dei cereali, secondo le norme stabilite dalla Comunità economica europea, ha avuto inizio nella campagna di commercializzazione 1962-63, in applicazione del regolamento CEE del 4 aprile 1962, n. 19/62.

Per le campagne 1962-63 e 1963-64 i compiti di organismo di intervento, come si è già accennato, furono svolti, per conto dello Stato e limitatamente al grano, dalla Federazione italiana dei consorzi agrari.

Per le campagne di commercializzazione 1964-65 e 1965-66, i compiti di organismo di intervento furono svolti direttamente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste che affidò

il compimento delle operazioni esecutive, limitatamente al grano, alla Federazione predetta, a cooperative agricole e a ditte molitorie, secondo il sistema degli assuntori che fu poi specificatamente adottato con la legge istituzionale dell'AIMA 13 maggio 1966, n. 303.

Per altro, con l'articolo 20 della legge medesima, l'AIMA veniva surrogata al Ministero nei rapporti con gli enti assuntori che avevano svolto le operazioni esecutive di intervento, sì che è compito dell'AIMA curare la definizione anche di tali rapporti intercorsi anteriormente alla sua istituzione, nelle campagne di commercializzazione 1964-65 e 1965-66.

Dagli atti all'uopo trasmessi all'AIMA dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste risulta la seguente situazione relativamente alle quantità di grano commercializzate direttamente dagli assuntori nelle due campagne 1964-65 e 1965-66:

GRANO TENERO	Campagna 1964-65 quintali	Campagna 1965-66 quintali
Riporto della campagna precedente . . . . .	2.314.776	9.867
Acquistati nel corso della campagna . . . . .	3.787.221	807.377
Venduti nel corso della campagna . . . . .	6.085.598	378.778
Cali ed avarie . . . . .	6.532	1.073
Giacenze a fine campagna . . . . .	9.867	441.393

Nel quantitativo di quintali 378.778, venduti nel corso della campagna 1965-66, sono compresi quintali 180.000 forniti a prezzo age-

volato per l'approvvigionamento del territorio di Trieste a fronte del contingente di quintali 420.000 di cui alla legge 9 luglio 1967, n. 590.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

GRANO DURO	Campagna 1964-65 quintali	Campagna 1965-66 quintali
Riporto della campagna precedente . . . . .	1.421.842	120
Acquistati nel corso della campagna . . . . .	474.369	106.881
Venduti nel corso della campagna . . . . .	1.890.130	77.116
Cali ed avarie . . . . .	5.961	47
Giacenze a fine campagna . . . . .	120	29.838

Per la definizione dei conti con gli enti assuntori sono in corso di svolgimento le procedure previste dal decreto ministeriale 1° giugno 1964, per la determinazione del compenso da corrispondere agli assuntori medesimi.

II

INTERVENTI NEL MERCATO DEI CEREALI  
EFFETTUATI DALL'AIMA.

1) *Campagna di commercializzazione 1966-1967.* — In questa campagna l'AIMA si è trovata impegnata a proseguire la procedura già iniziata dal Ministero dell'agricoltura con decreto ministeriale 10 giugno 1966 (in *Gazzetta Ufficiale* del 14 giugno 1966, n. 145), per la scelta degli assuntori dei servizi di commercializzazione ed a concluderla mediante la stipulazione dei contratti di affidamento del servizio con i soggetti ritenuti idonei, che avevano presentato la domanda prescritta con detto decreto.

Il servizio di intervento fu assicurato su tutto il territorio nazionale, a mezzo dei seguenti enti assuntori:

— Federazione italiana dei consorzi agrari, operante in proprio e quale mandataria dei federati consorzi;

— Consorzio sardo fra cooperative della riforma fondiaria;

— Consorzio produzioni, acquisti e vendite collettivi cooperative assegnatari riforma fondiaria della Maremma;

— Consorzio cooperative riforma fondiaria di Puglia, Lucania e Molise;

— Cooperativa servizi collettivi riforma fondiaria « Casinello » di Pisticci (Matera);

— Cooperativa servizi collettivi riforma fondiaria di Gannano (Matera);

— Cooperativa servizi collettivi riforma fondiaria « Terzo Cavone » di Montalbano Jonico (Matera);

— Cooperativa servizi collettivi riforma fondiaria « Posta Milena » di San Nicandro Garganico (Foggia);

— Cooperativa servizi collettivi riforma fondiaria « Palmori » di Lucera (Foggia);

— Cooperativa servizi collettivi riforma fondiaria « Fonterosa » di Manfredonia (Foggia);

— Cooperativa servizi collettivi riforma fondiaria « Mezzana Grande » di Biccari (Foggia);

— Cooperativa servizi collettivi riforma fondiaria « Civitate » di San Paolo Civitate (Foggia);

— Cooperativa servizi collettivi riforma fondiaria « Figurella » di Torremaggiore (Foggia);

— Cooperativa servizi collettivi riforma fondiaria « Nuova Posta Miele » di Ascoli Satriano (Foggia);

— Cooperativa produttori dell'agricoltura, Ravenna;

— Società cooperativa comune di Bondeno (Ferrara).

Come nelle precedenti campagne 1964-65 e 1965-66, anche in questa campagna 1966-67 gli assuntori hanno operato gli acquisti e le vendite, limitatamente al grano tenero ed al grano duro, in piena autonomia di iniziativa, salva

l'osservanza delle norme comunitarie sui prezzi di acquisto e di vendita e delle prescrizioni contenute in apposito atto disciplinare e nel contratto di affidamento del servizio.

Alla data di chiusura della campagna (30 giugno 1967), la situazione sintetica del movimento merceologico, in base ai conti presentati dagli Enti assuntori, è risultata la seguente:

	Grano tenero quintali	Grano duro quintali
Riporto della campagna precedente . . . . .	441.393	29.838
Acquisti nel corso della campagna . . . . .	7.157.436	1.441.318
Vendite nel corso della campagna . . . . .	2.916.148	128.031
Cali ed avarie . . . . .	4.983	24
Giacenze al 30 giugno 1967 . . . . .	4.677.698	1.343.101

Per la nota carenza strutturale dell'Azienda e per l'accresciuta insufficienza dei quadri del personale derivante dal progressivo ampliamento dei compiti affidati all'AIMA, è tuttora in corso la definizione e l'assetto dei risultati di gestione sulla base della dimostrazione degli acquisti e delle vendite prodotta dagli enti assuntori; dimostrazione che reca un saldo passivo a carico dell'AIMA di circa 10.700 milioni di lire, sul cui importo, al fine di contenere l'onere degli interessi passivi, l'AIMA ha concesso acconti per complessive lire 10.259.005.000.

2) *Campagna di commercializzazione 1967-1968.* — Per questa campagna, iniziata il 1° luglio 1967 e terminata il 31 luglio 1968, profonde modifiche sono state introdotte nella disciplina di commercializzazione dal regolamento CEE del 13 giugno 1967, n. 120/67, che ha abrogato il precedente regolamento del 4 aprile 1962, n. 19/62, considerato nella legge istitutiva dell'Azienda.

In dipendenza della nuova disciplina comunitaria nel mercato dei cereali, introdotta con il citato regolamento CEE n. 120/67, con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967 sono stati affidati all'AIMA tutti i compiti di intervento previsti da tale nuovo regolamento e dai successivi regolamenti applicativi, con estensione dell'intervento, oltre al grano tenero e duro, anche all'orzo e al granturco.

In applicazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda in data 28 luglio 1967 (in *Gazzetta Ufficiale* del 16 agosto 1967, n. 204), con cui sono state stabilite le modalità e le condizioni per l'affidamento ad assuntori del servizio di commercializzazione dei cereali per la campagna 1967-68, le operazioni esecutive di intervento sono state affidate a domanda, mediante contratto concluso a trattativa privata, ai seguenti enti assuntori:

— Federazione italiana dei consorzi agrari, operante in proprio e quale mandataria dei federati consorzi;

— Consorzio cooperative riforma fondiaria di Puglia, Lucania e Molise;

— Società cooperativa comunale di Bondeno (Ferrara);

— Consorzio sardo fra cooperative della riforma fondiaria;

— Cooperativa servizi collettivi riforma fondiaria « Casinello » di Pisticci (Matera);

— Cooperativa servizi collettivi riforma fondiaria di Gannano (Matera).

Da questa campagna di commercializzazione 1967-68, in connessione con le nuove disposizioni comunitarie sulla organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, la disciplina della funzione degli assuntori delle operazioni esecutive di intervento nel mercato dei cereali è venuta a differenziarsi da quella prevista dalla legge 13 maggio 1966, n. 303,

ed applicata nelle precedenti campagne 1964-1965, 1965-66 e 1966-67, nel punto essenziale della destinazione dei quantitativi di cereali acquisiti all'intervento: è stata cioè tolta agli assuntori e riservata all'AIMA la potestà di decisione sulla destinazione di tali quantitativi e sulle relative condizioni, con accentuazione

delle caratteristiche del mandato nel rapporto tra l'AIMA e gli assuntori e con conseguenziale trasferimento all'AIMA dei profitti e delle perdite di gestione.

Alla data di chiusura della campagna, la situazione sintetica del movimento merceologico è risultata la seguente:

	Grano tenero quintali	Grano duro quintali
Riporto dalla campagna precedente . . . . .	4.677.698	1.343.101
Entrate per acquisti nel corso della campagna . . . . .	2.521.712	113.518
Uscite per cessioni nel corso della campagna . . . . .	337.617	547.131
Cali ed avarie . . . . .	1.036	2.904
Giacenze al 31 luglio 1968 . . . . .	6.860.757	906.584

I quantitativi ceduti nel corso della campagna riguardano quintali 240.117 di frumento tenero assegnati dall'AIMA alla Zona A del territorio libero di Trieste a completamento del contingente di cui alla legge 9 luglio 1967,

n. 590, e quintali 97.500 di frumento tenero e quintali 544.470 di frumento duro venduti mediante le seguenti pubbliche gare indette dall'AIMA:

GARA DI VENDITA SUL MERCATO COMUNITARIO	Quantitativo posto in vendita quintali	Quantitativo aggiudicato quintali	Quantità consegnata quintali
<i>Grano tenero per normale consumo:</i>			
11 marzo 1968 . . . . .	1.200.000	6.000	6.000
19 aprile 1968 . . . . .	1.554.473	10.000	10.000
16 maggio 1968 . . . . .	1.994.336	11.000	11.000
11 giugno 1968 . . . . .	1.248.000	70.500	70.500
<i>Grano duro:</i>			
11 marzo 1968 . . . . .	418.700	70.300	70.300
19 aprile 1968 . . . . .	512.657	186.595	186.595
16 maggio 1968 . . . . .	555.662	284.675	284.675
11 giugno 1968 . . . . .	486.000	2.900	2.900

Ulteriori quintali 2.661 di frumento sono stati ceduti a trattativa privata in via di urgenza per motivi di conservazione dall'assuntore Cooperativa servizi collettivi riforma fondiaria di Gannano su autorizzazione dell'AIMA.

Dai conti presentati dagli assuntori per le operazioni compiute nel corso della campagna, chiusa il 31 luglio 1968, è risultato un saldo passivo di circa 9.700 milioni di lire.

Al riguardo, sono in corso le operazioni di riscontro e di definizione dei conti presentati dagli assuntori ai quali, nel frattempo, sono stati concessi acconti per un ammontare di lire 7.500 milioni al fine di contenere l'onere degli interessi passivi.

3) *Campagna di commercializzazione 1968-1969.* — Con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda in data 6 settembre 1968 (in *Gazzetta Ufficiale* del 24 settembre 1968, n. 243), furono stabilite le modalità e le condizioni per l'affidamento ad assuntori del servizio relativo alle operazioni esecutive di intervento nella campagna di commercializzazione dei cereali per la campagna 1968-69.

Tale servizio venne poi affidato, a domanda e mediante contratto concluso a trattativa privata, alla Federazione italiana dei consorzi agrari, operante in proprio e quale mandataria dei federati consorzi, ed al Consorzio cerealicoltori italiani di Ferrara.

Alla chiusura della campagna, avvenuta il 31 luglio 1969, la situazione sintetica del movimento merceologico è stata la seguente:

	Grano tenero quintali	Grano duro quintali
Riporto dalla campagna precedente . . . . .	6.860.757	906.584
Entrati per acquisti nel corso della campagna . . . . .	8.887.152	128.108
Usciti per cessioni nel corso della campagna . . . . .	979.970	766.757
Cali ed avarie . . . . .	230	7.991
Giacenze al 31 luglio 1969 . . . . .	14.767.709	259.944

Le consegne ad acquirenti hanno riguardato:

per il *grano tenero*:

— quintali 289.080,81 per forniture in aiuto alimentare comunitario ad altri Paesi, di cui al successivo paragrafo III, a fronte di complessivi quintali 520.000 impegnati nella campagna 1968-69 per le forniture a favore della Turchia, dell'Indonesia e del Sudan;

— quintali 47.878,13 venduti per aggiudicazioni in gare di vendita nel mercato comunitario per normale destinazione;

— quintali 643.011,22 venduti per aggiudicazioni in gare di vendita sul mercato comunitario di grano tenero denaturato per destinazione all'alimentazione animale, su quintali 669.359,67 aggiudicati;

per il *grano duro*:

— quintali 766.757 venduti per aggiudicazioni in gare di vendita sul mercato comunitario, su quintali 773.621,64 aggiudicati.

L'esito delle gare di vendita all'interno che sono state svolte nel corso della campagna è stato il seguente:

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

GARA DI VENDITA SUL MERCATO COMUNITARIO	Quantitativo posto in vendita quintali	Quantitativo aggiudicato quintali	Quantità consegnata quintali
<i>Grano tenero per normale consumo:</i>			
11 febbraio 1969 . . . . .	818.196,60	13.500 —	13.500 —
20 maggio 1969 . . . . .	603.143,22	34.378,13	34.378,13
<i>Grano tenero denaturato per uso zootecnico:</i>			
12 dicembre 1968 . . . . .	562.233,14	80.750 —	80.750 —
4 febbraio 1969 . . . . .	602.638,56	261.150 —	261.147,38
21 marzo 1969 . . . . .	623.248,47	230.600,39	230.590,14
8 maggio 1969 . . . . .	656.453,86	96.876 —	96.872,25 (*)
<i>Grano duro per normale consumo:</i>			
19 novembre 1968 . . . . .	502.345 —	369.631,69	368.050,33
28 gennaio 1969 . . . . .	423.114,54	316.902,45	312.028,11
11 marzo 1969 . . . . .	145.766,62	68.854,33	68.491,36
11 aprile 1969 . . . . .	150.117,43	18.233,17	18.187,65
9 maggio 1969 . . . . .	131.884,26	(andata	deserta)
(*) Di cui quintali 26.348,55 consegnati successivamente al 31 luglio 1969, data di chiusura della campagna.			

Sono andate deserte due gare di vendita per l'esportazione di frumento tenero verso Paesi terzi. La prima indetta per il 21 maggio 1969 — autorizzazione CEE del 28 gennaio 1969 — per l'esportazione verso Paesi terzi di quintali 1.000.000 di prodotto; la seconda indetta il 22 luglio 1969 — autorizzazione CEE del 2 giugno 1969 — per la vendita di quintali 500.000 di frumento tenero da denaturare e da esportare verso la Svizzera.

Nel periodo luglio-settembre 1969 e cioè a cavallo fra le campagne 1968-69 e 1969-70, è stato effettuato, in base all'autorizzazione concessa dalla CEE con decisione del 25 giugno 1969, n. 69/203, il trasferimento da magazzini

dell'Italia settentrionale e centrale a quelli del centro-meridione e delle isole, di quintali 2.000.000 di frumento tenero dell'intervento, al fine di alleggerire le zone eccedentarie e favorire l'immissione al consumo nelle zone deficitarie di frumento tenero. Tale operazione ha comportato una spesa di lire 2.434 milioni. La situazione dei conti presentata dagli Enti assuntori ha esposto un saldo passivo a carico dell'AIMA, per il periodo afferente alla campagna 1968-69, di lire 19.196.864.333. Su tale saldo sono concessi acconti per lire 10.016.699.720.

Al saldo passivo dei conti degli assuntori (lire 19.196.864.333) sono però da aggiungere

— per aversi il risultato completo di gestione della campagna — gli altri oneri sostenuti dall'AIMA in corso di campagna per detto trasferimento di quintali 2.000.000 di grano (lire 2.434.000.000), nonché l'importo delle perdite di prezzo e delle spese di denaturazione per il grano venduto denaturato (lire 915.763.883). L'onere complessivo della campagna è pertanto ammontato a lire 22.546.628.216.

4) *Campagna di commercializzazione 1969-1970.* — Con deliberazione 9 settembre 1969, del Consiglio di amministrazione, vennero stabilite modalità e condizioni per l'espleta-

mento del servizio relativo alle operazioni esecutive di intervento nel mercato dei cereali per la campagna di commercializzazione 1969-1970.

Tale servizio fu poi affidato, a domanda e mediante contratto concluso a trattativa privata, alla Federazione italiana dei consorzi agrari, operante in proprio e quale mandataria dei federati consorzi, ed al Consorzio cerealicoltori italiani di Ferrara.

Alla chiusura della campagna, avvenuta il 31 luglio 1970, la situazione sintetica del movimento merceologico è risultata la seguente:

	Grano tenero quintali	Grano duro quintali
Riporto dalla campagna precedente . . . . .	14.767.709	259.944
Entrati per acquisti nel corso della campagna . . . . .	3.617.619	144.726
Usciti per cessioni nel corso della campagna . . . . .	13.430.172	230.203
Cali ed avarie . . . . .	1.009	—
Giacenze al 31 luglio 1970 . . . . .	4.954.147	174.467

Da tale situazione sintetica si rileva che la gestione d'intervento nella campagna considerata è stata molto movimentata, avendo fatto registrare il massimo volume finora verificatosi nelle quantità di frumento tenero presenti nei magazzini di intervento per complessivi quintali 18.385.328 (14.767.709 + 3.617.619) ed anche il massimo volume delle operazioni di uscita di tale prodotto per complessivi quintali 13.430.172.

Le quantità uscite hanno riguardato:

— completamenti di esecuzione di impegni di cessione assunti nello scorcio della precedente campagna 1968-69 (quintali 26.348,55 di frumento tenero denaturato);

— vendite mediante pubbliche gare sul mercato comunitario per normale destinazione

del prodotto (quintali 6.617.077,05 di frumento tenero e quintali 230.203,75 di frumento duro);

— vendite mediante pubbliche gare sul mercato comunitario di grano tenero denaturato per destinazione all'alimentazione animale (quintali 123.502,21);

— vendite di frumento tenero mediante pubbliche gare per l'esportazione verso Paesi terzi (quintali 4.594.108,23);

— cessioni per forniture in aiuto alimentare a Paesi in via di sviluppo in esecuzione di disposizioni comunitarie o di accordi bilaterali fra l'Italia ed i Paesi beneficiari (quintali 2.069.135,93 di frumento tenero).

L'esito delle singole gare di vendita sul mercato comunitario è stato il seguente:

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

DATA DELLA GARA	Quantità posta in vendita quintali	Quantità aggiudicata quintali	Quantità consegnata quintali
<i>Frumento tenero per normale destinazione:</i>			
3 dicembre 1969 . . . . .	2.848.266,35	1.497.135,09	1.478.548,37
14 gennaio 1970 . . . . .	1.903.491,74	1.278.809,15	1.278.667,96
28 gennaio 1970 . . . . .	969.287,73	668.448,31	667.939,95
25 febbraio 1970 . . . . .	1.795.691,89	1.478.875,87	1.474.626,95
25 marzo 1970 . . . . .	1.566.535,24	799.447,75	797.572,86
24 aprile 1970 . . . . .	1.006.587,26	785.969,28	785.390,83
4 giugno 1970 . . . . .	403.784,71	134.801,32	134.330,13
<i>Frumento tenero denaturato per uso zootecnico:</i>			
11 marzo 1970 . . . . .	177.918,13	124.226,53	123.502,21
<i>Frumento duro per normale destinazione:</i>			
3 dicembre 1969 . . . . .	259.944,46	134.986,83	134.258,76
14 gennaio 1970 . . . . .	118.718,04	54.163,97	53.975,34
28 gennaio 1970 . . . . .	64.554,07	14.998,96	14.784,58
25 febbraio 1970 . . . . .	49.372,19	9.697,62	9.697,62
25 marzo 1970 . . . . .	39.674,57	7.000 —	7.000 —
24 aprile 1970 . . . . .	38.914,16	4.247,86	4.247,86
4 giugno 1970 . . . . .	34.666,70	6.239,59	6.239,59



Circa la vendita di frumento tenero per l'esportazione verso Paesi terzi, l'esito delle gare svolte in base alle autorizzazioni CEE

del 15 luglio, 8 ottobre e 9 novembre 1969, è stato il seguente:

DATA DELLA GARA	Quantità posta in vendita quintali	Quantità aggiudicata quintali	Quantità consegnata quintali
27 agosto 1969 . . . . .	3.000.000 —	gara deserta	—
26 novembre 1969 . . . . .	6.000.000 —	gara deserta	—
22 dicembre 1969 . . . . .	6.000.000 —	gara deserta	—
30 dicembre 1969 . . . . .	6.000.000 —	4.800.000 ( $\pm 10\%$ )	5.065.393,86 (*)
29 gennaio 1970 . . . . .	684.639,02	gara deserta	—

(\*) Di cui quintali 471.285,63 consegnati dopo il 31 luglio 1970, data di chiusura della campagna.

I risultati di gestione della campagna si sono concretati in un saldo passivo a carico dell'AIMA verso gli assuntori, per costo del servizio, di lire 13.206.308.745, salve le variazioni conseguenti alla revisione dei conti; a fronte di tale saldo passivo sono stati corrisposti nel corso della campagna acconti per lire 5.558.930.085.

Inoltre sono derivati all'AIMA oneri per differenza di prezzo sull'esportazione di frumento tenero verso Paesi terzi, per complessive lire 6.198 milioni circa, interamente pagate, di cui lire 1.942.500.000 agli assuntori per differenze passive tra i prezzi di aggiudicazione ed i prezzi di intervento, e lire 4.255.196.485 agli acquirenti esportatori, per quote di riduzioni di prezzo in dipendenza della consegna del frumento presso i magazzini di giacenza, anziché ai porti di imbarco

ai quali era riferito il prezzo di aggiudicazione (lire 8.410 per tonnellata metrica).

5) *Campagna di commercializzazione 1970-1971.* — Con deliberazione in data 3 luglio 1970 del Consiglio di amministrazione dell'AIMA sono state stabilite le modalità e le condizioni per l'espletamento del servizio di intervento nel mercato dei cereali per la campagna di commercializzazione 1970-71.

Per l'affidamento ad assuntori delle operazioni esecutive di intervento sono in corso le trattative per la stipulazione dei contratti.

Tuttavia, pur non potendosi esporre la situazione completa della campagna che si chiuderà il 31 luglio 1971, si riportano intanto i dati relativi alla situazione di carico di magazzino all'inizio della campagna (1° agosto 1970) ed alle operazioni compiute sino al 31 dicembre 1970:

	Grano tenero quintali	Grano duro quintali
Riporto dalla campagna precedente . . . . .	4.954.147	174.467
Entrati per acquisti nel corso della campagna . . . . .	—	—
Usciti per cessioni nel corso della campagna . . . . .	1.006.130	—

Le uscite di cui sopra riguardano:

a) saldo esportazioni RAU . q.	471.285,63
b) saldo aiuto comunitario al Libano . . . . . »	3.095,46
c) saldo aiuto nazionale alla Tunisia . . . . . »	51.715,63
d) saldo aiuto nazionale alla Turchia . . . . . »	90.018,40
e) aiuto comunitario allo Yemen . . . . . »	140.080,80
f) aiuto nazionale alla Siria »	249.933,85
Totale . . . . q.	1.006.129,77

*Finanziamenti.* Gli enti assuntori agiscono con mezzi finanziari che si procurano direttamente, salvo l'obbligo dell'AIMA di provvedere al pagamento agli enti medesimi dei saldi passivi di gestione relativi alle singole campagne di commercializzazione.

L'AIMA ha anche obblighi diretti di finanziamento verso gli assuntori e verso terzi per differenze di prezzo derivanti da cessioni a prezzo inferiore a quello di intervento.

Gli oneri comunque derivanti all'AIMA sono stati sostenuti con le disponibilità del « fondo di dotazione » costituito ai sensi dell'articolo 21 della citata legge 13 maggio 1966, n. 303 (1), nel quale affluivano le somme iscritte annualmente in appositi stanziamenti del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli oneri della commercializzazione dei cereali.

### III

#### FORNITURE IN AIUTO ALIMENTARE, COMUNITARIO E NAZIONALE, A PAESI IN VIA DI SVILUPPO.

Con regolamenti CEE del 17 febbraio 1969, nn. 289/69 e 290/69, furono stabilite le norme di base per l'adempimento da parte della Comunità economica europea, sul piano comunitario e su quello dei singoli Stati membri, degli obblighi derivanti dalla Convenzione internazionale per l'assistenza alimentare ai Paesi in via di sviluppo, annessa all'Accordo internazionale sul grano del 18 agosto 1967.

(1) Poi soppresso con l'articolo 7 della citata legge 31 marzo 1971, n. 144, come in seguito sarà meglio specificato.

In particolare fu stabilito che gli obblighi derivanti da tale convenzione dovevano essere eseguiti acquistando cereali o farine sul mercato della Comunità o utilizzando cereali in possesso degli organismi di intervento e che i servizi relativi all'esecuzione delle forniture dovevano essere attribuiti mediante pubbliche gare aperte all'intera area comunitaria.

Nell'ambito della convenzione la Comunità economica europea aveva assunto l'obbligo della contribuzione non inferiore a tonnellate metriche 1.035.000 di grano o di cereali secondari equivalenti, per ognuno dei tre anni di validità dell'Accordo internazionale del grano e cioè per ognuna delle campagne di commercializzazione dei cereali 1968-69, 1969-70 e 1970-71.

Inoltre, secondo i programmi formulati dalla Comunità economica europea per l'attuazione della Convenzione per la suddetta quota di spettanza della Comunità medesima, una parte di detta quota veniva riservata ad iniziative di competenza diretta della Comunità (aiuti alimentari comunitari) e una parte veniva attribuita ad iniziative dei singoli Stati membri (aiuti alimentari nazionali).

#### ANNO 1969.

Sulla base delle norme generali di attuazione stabilite appunto con i citati regolamenti n. 289/69 e n. 290/69, la Comunità economica europea iniziò immediatamente la realizzazione del programma per la parte degli aiuti comunitari.

L'AIMA veniva quindi impegnata alle seguenti forniture in aiuto comunitario:

a favore della Repubblica di *Turchia*, ai sensi del regolamento CEE del 17 febbraio 1969, n. 291/69, tonnellate metriche 24.893,672 di frumento tenero delle scorte dell'AIMA;

a favore della Repubblica Democratica del *Sudan*, ai sensi del regolamento CEE del 20 giugno 1969, n. 1150/69, tonnellate metriche 19.991,545 di frumento tenero delle scorte dell'AIMA;

a favore della Repubblica di *Indonesia*, ai sensi del regolamento CEE del 27 giugno 1969, n. 1222/69, tonnellate metriche 4.634 di farina di frumento tenero, con mobilitazione di tonnellate metriche 7.000 di frumento tenero delle scorte dell'AIMA;

a favore della Repubblica dell'*India*, ai sensi del regolamento CEE del 24 luglio 1969, n. 1435/69, tonnellate metriche 29.986,610 di frumento tenero delle scorte dell'AIMA.

ANNO 1970.

Con legge 7 novembre 1969, n. 944, nell'autorizzarsi la ratifica della Convenzione internazionale per il commercio del grano e della Convenzione internazionale per l'assistenza alimentare, l'AIMA veniva incaricata di provvedere, in attuazione del programma di aiuti alimentari della Comunità economica europea, a favore dei Paesi in via di sviluppo e secondo le norme emanate dalla Comunità medesima, alla fornitura a tali Paesi anche della quota di partecipazione italiana di grano tenero (tal quale o trasformato in farina), con le scorte in suo possesso o con acquisti sul mercato.

Conseguentemente, nell'anno 1970, l'AIMA ha provveduto all'esecuzione sia delle forniture in aiuto comunitario, sia delle forniture in aiuto nazionale concesse direttamente dall'Italia mediante accordi bilaterali con i singoli Paesi destinatari, realizzati dal Ministero degli affari esteri.

Le forniture eseguite sono state le seguenti:

a) *In aiuto comunitario:*

a favore della Repubblica di *Turchia*, ai sensi del regolamento CEE n. 49/70 del 12 gennaio 1970, tonnellate metriche 25.000 di frumento tenero delle scorte dell'AIMA;

a favore della Repubblica Islamica del *Pakistan*, ai sensi del regolamento CEE numero 268/70 del 12 febbraio 1970, tonnellate metriche 28.500,990 di frumento tenero delle scorte dell'AIMA;

a favore del *Libano*, ai sensi del regolamento CEE n. 328/70 del 23 febbraio 1970, tonnellate metriche 14.716,065 di frumento tenero delle scorte dell'AIMA;

a favore della Repubblica dell'*Indonesia*, ai sensi del regolamento CEE n. 687/70 del 15 aprile 1970, di tonnellate metriche 11.920 di farina di frumento tenero, con mobilitazione di tonnellate metriche 18.000 di frumento tenero delle scorte dell'AIMA;

a favore della Repubblica di *Ceylon*, ai sensi del regolamento CEE n. 824/70 del 4 maggio 1970, di tonnellate metriche 4.636 di farina di frumento tenero, con mobilitazione

di tonnellate metriche 7.000 di frumento tenero delle scorte dell'AIMA;

a favore della Repubblica araba dello *Yemen*, ai sensi del regolamento CEE numero 1293/70 del 1° luglio 1970, tonnellate metriche 14.000 di frumento tenero delle scorte dell'AIMA;

a favore del Comitato internazionale della *Croce rossa*, ai sensi del regolamento CEE n. 1705/70 del 21 agosto 1970, tonnellate metriche 995,811 di farina di frumento tenero;

a favore della Repubblica Islamica del *Pakistan*, ai sensi del regolamento CEE numero 2464/70 del 4 dicembre 1970, di tonnellate metriche 10.000 di farina di frumento tenero, con mobilitazione di tonnellate metriche 15.100 di frumento tenero delle scorte dell'AIMA.

b) *In aiuto nazionale:*

a favore della Repubblica di *Tunisia*, ai sensi dell'Accordo bilaterale del 23 marzo 1970, tonnellate metriche 24.000 di frumento tenero delle scorte dell'AIMA;

a favore della Repubblica di *Turchia*, ai sensi dell'Accordo bilaterale del 23 marzo 1970, tonnellate metriche 35.999,060 di frumento tenero delle scorte dell'AIMA;

a favore della Repubblica di *Turchia*, ai sensi dell'Accordo bilaterale del 17 aprile 1970, di tonnellate metriche 9.999,72851 di farina di frumento tenero, con mobilitazione di tonnellate metriche 15.100 di frumento tenero delle scorte dell'AIMA;

a favore della Repubblica Araba della *Siria*, ai sensi dell'Accordo bilaterale del 15 aprile 1970 di tonnellate metriche 16.556,300 di farina di frumento tenero, con mobilitazione di tonnellate metriche 25.000 di frumento tenero delle scorte dell'AIMA;

a favore della *Repubblica Araba Unita*, ai sensi dell'Accordo bilaterale dell'11 settembre 1970 di tonnellate metriche 49.668,875 di farina di frumento tenero con mobilitazione di tonnellate metriche 75.000 di frumento tenero, delle scorte dell'AIMA.

Nel seguente quadro è riportato il costo delle operazioni di fornitura distintamente per il controvalore del frumento tenero, per il servizio e per le operazioni di controllo:

*Aiuti comunitari e nazionali.*

PAESE BENEFICIARIO	Controvalore (a)	Spese del servizio (b)	Spese di controllo (b)
1969			
Comunitari:			
Turchia - regolamento 291/69 . . . . .	1.679.372.900	212.058.140	4.729.520
Sudan - regolamento 1150/69 . . . . .	1.365.594.310	199.133.675	3.798.395
Indonesia - regolamento 1222/69 . . . . .	473.652.320	62.858.260	2.514.085
India - regolamento 1435/69 . . . . .	1.800.000.000	283.636.660	5.697.455
1970			
Comunitari:			
Turchia - regolamento 49/70 . . . . .	1.590.812.050	278.465.000	11.625.000
Pakistan - regolamento 268/70 . . . . .	1.935.253.600	312.230.584	13.252.960
Libano - regolamento 328/70 . . . . .	956.255.530	148.409.964	6.842.970
Indonesia - regolamento 687/70 . . . . .	1.171.505.235	21.450.000	6.572.307
Ceylon - regolamento 824/70 . . . . .	452.481.820	—	2.520.885
Yemen - regolamento 1293/70 . . . . .	915.719.415	420.000.000	6.510.000
CRI - regolamento 1705/70 . . . . .	—	96.245.130	551.624
Pakistan - regolamento 2464/70 . . . . .	963.955.750	—	4.900.000
Nazionali:			
Tunisia - gara 10331 . . . . .	1.555.896.000	282.960.000	11.160.000
Turchia - gara 10332 . . . . .	2.341.304.225	394.189.706	16.739.563
Turchia - gara 12305 . . . . .	988.026.555	31.203.675	5.505.060
Siria - gara 19370 . . . . .	1.490.993.570	—	9.096.672
RAU - gara 28190 . . . . .	4.737.343.205	—	24.500.000
	24.418.166.485	2.742.840.794	136.516.496

(a) Gli importi relativi al controvalore corrispondono alle somme corrisposte anticipatamente all'assuntore per le quantità di cui era previsto il prelevamento dai magazzini per l'imbarco e sono quindi suscettibili di variazione con i conseguenti conguagli, in rapporto alle quantità effettivamente prelevate ed imbarcate nell'esecuzione della fornitura.

(b) Le spese del servizio e quelle di controllo corrispondono agli importi fatturati dagli aggiudicatari del servizio e dall'ente incaricato del controllo.

Le spese, per aiuti comunitari e nazionali indicate nel precedente prospetto, sono state sostenute negli importi seguenti:

PAESE BENEFICIARIO	Controvalore	Spese del servizio	Spese di controllo
<b>1969</b>			
Comunitari:			
Turchia - regolamento 291/69 . . . . .	1.679.372.900	212.058.140	4.729.520
Sudan - regolamento 1150/69 . . . . .	1.365.594.310	199.133.675	3.798.395
Indonesia - regolamento 1222/69 . . . . .	473.652.320	62.858.410	—
India - regolamento 1435/69 . . . . .	1.500.000.000	283.636.660	5.697.455
<b>1970</b>			
Comunitari:			
Turchia - regolamento 49/70 . . . . .	1.590.812.050	—	—
Pakistan - regolamento 268/70 . . . . .	1.935.253.600	—	—
Libano - regolamento 328/70 . . . . .	956.255.530	—	—
Indonesia - regolamento 687/70 . . . . .	1.171.505.235	21.450.000	—
Ceylon - regolamento 824/70 . . . . .	452.481.820	—	—
Yemen - regolamento 1293/70 . . . . .	915.719.415	—	—
CRI - regolamento 1705/70 . . . . .	—	96.245.130	—
Pakistan - regolamento 2464/70 . . . . .	963.955.750	—	—
Nazionali:			
Tunisia - gara 10331 . . . . .	1.555.896.000	—	—
Turchia - gara 10332 . . . . .	2.341.304.225	—	—
Turchia - gara 12305 . . . . .	988.026.555	31.203.675	—
Siria - gara 19370 . . . . .	1.490.993.570	—	—
RAU - gara 28190 . . . . .	4.737.343.205	—	—
	<b>24.118.166.485</b>	<b>906.585.690</b>	<b>14.225.370</b>

*Finanziamenti:* In corso di esecuzione delle forniture, le spese sono state sostenute nel 1969, per l'ammontare di lire 5.081.477.940, con le disponibilità del fondo di dotazione per la commercializzazione dei cereali (articolo 21 della legge 13 maggio 1966, n. 303).

Nel 1970, a seguito della legge 7 novembre 1969, n. 944, le spese hanno gravato ai sensi dell'articolo 3 della legge medesima, sul « fondo di rotazione per gli interventi nel settore agricolo » (1) negli importi di lire 8.812.732.375 e di lire 11.144.767.230, rispettivamente per gli aiuti comunitari e per quelli nazionali.

IV

EROGAZIONE DELLA INTEGRAZIONE DI PREZZO DEL GRANO DURO.

La integrazione di prezzo del grano duro è una misura d'intervento comunitaria, prevista dall'articolo 10 del citato regolamento CEE n. 120/67 a favore dei produttori di grano duro, e l'erogazione di essa è stata affidata annualmente all'AIMA con leggi dello Stato, secondo un sistema di norme fondato sulla presentazione agli Ispettorati provinciali dell'alimentazione, da parte dei produttori interessati, di una denuncia di semina di grano duro nel corso dell'annata agraria e poi di una domanda di integrazione a raccolto effettuato.

A. — *Integrazioni di prezzo disposte fino a tutto il 1969.*

1) *Grano duro di produzione 1967.* — La corresponsione della integrazione di prezzo per la produzione 1967 è stata regolata con decreto-legge 27 giugno 1967, n. 461, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 1967, n. 562.

Il servizio di istruttoria delle domande e di liquidazione e pagamento dell'integrazione è stato svolto in parte dagli Ispettorati provinciali dell'alimentazione e in parte dagli Enti di sviluppo.

Alla data del 31 dicembre 1970, la situazione delle pratiche aperte con le domande presentate dai produttori, in base ai dati per-

venuti dagli Ispettorati provinciali dell'alimentazione è risultata la seguente:

a)	Pratiche in carico	n.	367.451 —
	Quantità di grano dichiarate . . . .	q.	22.450.802,32
	Importo integrazione corrispondente . . . .	L.	48.774.368.040 —
b)	Pratiche definite . . . .	n.	366.868 —
	Quantità di grano escluse . . . . .	q.	414.832,36
	Quantità di grano ammesse . . . . .	q.	21.995.106,44
	Importo dell'integrazione . . . . .	L.	47.784.368.740 —
c)	Pratiche pendenti per contestazioni . . . .	n.	583 —
	Quantità di grano dichiarate . . . . .	q.	40.863,52
	Importo dell'integrazione . . . . .	L.	88.775.995 —

L'importo liquidato dell'integrazione per le quantità di grano duro ammesse al beneficio, ammontante a lire 47.784.368.740, risulta effettivamente riscosso dai beneficiari per lire 47.739.377.273; la differenza per lire 44.991.467 attiene a rinunce o ad ordinativi non riscossi.

2) *Grano duro di produzione 1968.* — La corresponsione della integrazione di prezzo è stata regolata con la legge 29 luglio 1968, n. 856.

Il servizio di istruttoria delle domande e di liquidazione e pagamento dell'integrazione è stato svolto in parte dagli Ispettorati provinciali dell'alimentazione e in parte dagli Enti di sviluppo.

Dalle notizie trasmesse dagli Ispettorati provinciali dell'alimentazione, alla data del 31 dicembre 1970 la situazione delle pratiche è risultata la seguente:

a)	Pratiche in carico	n.	491.743 —
	Quantità di grano dichiarate . . . .	q.	23.622.859,39
	Importo integrazione corrispondente . . . .	L.	51.320.662.025 —
b)	Pratiche definite . . . .	n.	489.111 —
	Quantità di grano escluse . . . . .	q.	914.173,74
	Quantità di grano ammesse . . . . .	q.	22.554.911,68
	Importo dell'integrazione . . . . .	L.	49.000.544.320 —

(1) Successivamente soppresso con l'articolo 6 della citata legge 31 marzo 1971, n. 144.

c) Pratiche pendenti per contestazioni . n.	2.632 —
Quantità di grano dichiarate . . . . q.	153.774,57
Importo dell'integrazione . . . . L.	334.075.255 —

L'importo liquidato dell'integrazione per le quantità di grano duro ammesse al beneficio, ammontante a lire 49.000.544.320, risulta effettivamente riscosso dai beneficiari per lire 48.901.772.508; la differenza per lire 98 milioni 771.812 attiene a rinunce o ad ordinativi non riscossi.

B. - *Integrazioni di prezzo disposte nel 1970.*

3) *Grano duro di produzione 1969.* - La corresponsione della integrazione di prezzo è stata regolata con decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645 convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1969, n. 829.

Il servizio di istruttoria delle domande e pagamento dell'integrazione è stato svolto in alcune province dagli Ispettorati provinciali dell'alimentazione, in altre dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed in altre ancora dagli Enti di sviluppo (vedi tav. 1).

Dalle notizie trasmesse dagli Uffici incaricati del servizio alla data del 31 dicembre 1970, la situazione delle pratiche è risultata la seguente:

## V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TAVOLA 1.

## INTEGRAZIONE PREZZO GRANO DURO

Elenco degli Uffici liquidatori e Organi ausiliari.

PROVINCE	UFFICI LIQUIDATORI				Organo ausiliario
	1967	1968	1969	1970	
Alessandria . . . . .	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Capo ispett. prov. agr.
Asti . . . . .	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Capo ispett. prov. agr.
Cuneo . . . . .	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Capo ispett. prov. agr.
Torino . . . . .	Ispett. prov. aliment.	(1)	(1)	(1)	Capo ispett. prov. agr.
Vercelli . . . . .	(1)	(1)	Ispett. prov. aliment.	(1)	Capo ispett. prov. agr.
Savona . . . . .	(1)	(1)	(1)	Ispett. prov. aliment.	Capo ispett. prov. agr.
Brescia . . . . .	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Capo ispett. prov. agr.
Cremona . . . . .	(1)	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Capo ispett. prov. agr.
Mantova . . . . .	(1)	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Capo ispett. prov. agr.
Milano . . . . .	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Capo ispett. prov. agr.
Pavia . . . . .	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Capo ispett. prov. agr.
Varese . . . . .	(1)	(1)	Ispett. prov. aliment.	(1)	Capo ispett. prov. agr.
Padova . . . . .	(1)	(1)	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Capo ispett. prov. agr.
Rovigo . . . . .	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Capo ispett. prov. agr.
Treviso . . . . .	(1)	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Capo ispett. prov. agr.
Venezia . . . . .	(1)	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Capo ispett. prov. agr.
Verona . . . . .	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Capo ispett. prov. agr.
Vicenza . . . . .	(1)	(1)	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Capo ispett. prov. agr.

(1) Non hanno operato per mancanza di domande.

N.B. - Le Commissioni provinciali hanno operato per il 1969 e il 1970; in precedenza avevano operato i gruppi di lavoro.



V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: TAVOLA 1.

PROVINCE	UFFICI LIQUIDATORI				Organo ausiliario
	1967	1968	1969	1970	
Gorizia . . . . .	(1)	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Capo ispett. prov. agr.
Pordenone . . . . .	(1)	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Capo ispett. prov. agr.
Udine . . . . .	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Capo ispett. prov. agr.
Bologna . . . . .	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Capo ispett. prov. agr.
Ferrara . . . . .	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Capo ispett. prov. agr.
Forlì . . . . .	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Capo ispett. prov. agr.
Modena . . . . .	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Capo ispett. prov. agr.
Parma . . . . .	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Capo ispett. prov. agr.
Piacenza . . . . .	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Capo ispett. prov. agr.
Ravenna . . . . .	(1)	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Capo ispett. prov. agr.
Reggio Emilia . . . . .	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Capo ispett. prov. agr.
Arezzo . . . . .	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Capo ispett. prov. agr.
Firenze . . . . .	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Capo ispett. prov. agr.
Grosseto . . . . .	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Commissione provinc.
Livorno . . . . .	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Commissione provinc.
Lucca . . . . .	(1)	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Capo ispett. prov. agr.
Pisa . . . . .	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Commissione provinc.
Pistoia . . . . .	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Capo ispett. prov. agr.
Siena . . . . .	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Commissione provinc.
Ancona . . . . .	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Capo ispett. prov. agr.
Ascoli Piceno . . . . .	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Capo ispett. prov. agr.

(1) Non hanno operato per mancanza di domande.  
 N.B. - Le Commissioni provinciali hanno operato per il 1969 e il 1970, in precedenza avevano operato i gruppi di lavoro.

## V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: TAVOLA 1.

PROVINCE	UFFICI LIQUIDATORI				Organo ausiliario
	1967	1968	1969	1970	
Macerata . . . . .	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Capo ispett. prov. agr.
Pesaro . . . . .	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Capo ispett. prov. agr.
Perugia . . . . .	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Capo ispett. prov. agr.
Terni . . . . .	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Capo ispett. prov. agr.
Frosinone . . . . .	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ente Maremma	Capo ispett. prov. agr.
Latina . . . . .	IPAL-ONC	IPAL-ONC	ONC	ONC	Capo ispett. prov. agr.
Rieti . . . . .	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ente Maremma	Capo ispett. prov. agr.
Roma . . . . .	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ente Maremma	Commissione provinc.
Viterbo . . . . .	IPAL-Ente Maremma	IPAL-Ente Maremma	Ente Maremma	Ente Maremma	Commissione provinc.
Chieti . . . . .	Ente Fucino	Ente Fucino	Ente Fucino	Ente Fucino	Commissione provinc.
L'Aquila . . . . .	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Capo ispett. prov. agr.
Pescara . . . . .	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Capo ispett. prov. agr.
Teramo . . . . .	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Capo ispett. prov. agr.
Campobasso . . . . .	ES Puglia LM	ES Puglia LM	ES Puglia LM	ES Puglia LM	Commissione provinc.
Isernia . . . . .	(1)	(1)	(1)	(1)	Commissione provinc.
Avellino . . . . .	IPAL-ESITF Puglia	IPAL-ESITF Puglia	ESITF Puglia	ESITF Puglia	Commissione provinc.
Benevento . . . . .	ES Campania	ES Campania	ES Campania	ES Campania	Commissione provinc.
Caserta . . . . .	ES Campania	ES Campania	ES Campania	ES Campania	Commissione provinc.
Napoli . . . . .	(1)	(1)	Ispett. prov. aliment.	(1)	Capo ispett. prov. agr.
Salerno . . . . .	ES Campania	ES Campania	ES Campania	ES Campania	Commissione provinc.

(1) Non hanno operato per mancanza di domande.

N.B. — Le Commissioni provinciali hanno operato per il 1969 e il 1970; in precedenza avevano operato i gruppi di lavoro.

## V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: TAVOLA 1.

PROVINCE	UFFICI LIQUIDATORI				Organo ausiliario
	1967	1968	1969	1970	
	Bari . . . . .	ES Puglia LM	ES Puglia LM	ES Puglia LM	
Brindisi . . . . .	ES Puglia LM	ES Puglia LM	ES Puglia LM	ES Puglia LM	Commissione provinc.
Foggia . . . . .	ES Puglia LM	ES Puglia LM	IPAL-ES Puglia	ES Puglia LM	Commissione provinc.
Lecce . . . . .	ES Puglia LM	ES Puglia LM	ES Puglia LM	ES Puglia LM	Commissione provinc.
Taranto . . . . .	ES Puglia LM	ES Puglia LM	ES Puglia LM	ES Puglia LM	Commissione provinc.
Matera . . . . .	ES Puglia LM	ES Puglia LM	ES Puglia LM	ES Puglia LM	Commissione provinc.
Potenza . . . . .	ES Puglia LM	ES Puglia LM	ES Puglia LM	ES Puglia LM	Commissione provinc.
Catanzaro . . . . .	Opera Sila	Opera Sila	Ispett. prov. agricolt.	Ispett. prov. agricolt.	Commissione provinc.
Cosenza . . . . .	Opera Sila	Opera Sila	Ispett. prov. agricolt.	Ispett. prov. agricolt.	Commissione provinc.
Reggio Calabria . . . . .	Opera Sila	Opera Sila	Ispett. prov. agricolt.	Ispett. prov. agricolt.	Commissione provinc.
Agrigento . . . . .	ESA Sicilia	ESA Sicilia	ESA Sicilia	ESA Sicilia	Commissione provinc.
Caltanissetta . . . . .	ESA Sicilia	ESA Sicilia	ESA Sicilia	ESA Sicilia	Commissione provinc.
Catania . . . . .	ESA Sicilia	ESA Sicilia	ESA Sicilia	ESA Sicilia	Commissione provinc.
Enna . . . . .	ESA Sicilia	ESA Sicilia	ESA Sicilia	ESA Sicilia	Commissione provinc.
Messina . . . . .	ESA Sicilia	ESA Sicilia	ESA Sicilia	ESA Sicilia	Commissione provinc.
Palermo . . . . .	ESA Sicilia	ESA Sicilia	ESA Sicilia	ESA Sicilia	Commissione provinc.
Ragusa . . . . .	ESA Sicilia	ESA Sicilia	ESA Sicilia	ESA Sicilia	Commissione provinc.
Siracusa . . . . .	ESA Sicilia	ESA Sicilia	ESA Sicilia	ESA Sicilia	Commissione provinc.
Trapani . . . . .	ESA Sicilia	ESA Sicilia	ESA Sicilia	ESA Sicilia	Commissione provinc.
Cagliari . . . . .	ETFAS	ETFAS	ETFAS	ETFAS	Commissione provinc.
Nuoro . . . . .	ETFAS	ETFAS	ETFAS	ETFAS	Commissione provinc.
Sassari . . . . .	ETFAS	ETFAS	ETFAS	ETFAS	Commissione provinc.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

a)	Pratiche in carico	n.	462.592 —
	Quantità di grano dichiarate	q.	29.931.852,73
	Importo integrazione corrispondente	L.	65.026.950.055 —
b)	Pratiche definite	n.	447.013 —
	Quantità di grano escluse	q.	1.390.125,57
	Quantità di grano ammesse	q.	27.185.323,08
	Importo dell'integrazione	L.	59.060.114.395 —
c)	Pratiche pendenti per contestazioni	n.	15.579 —
	Quantità di grano dichiarate	q.	1.356.404,08
	Importo dell'integrazione	L.	2.946.787.865 —

L'importo liquidato dell'integrazione per le quantità di grano duro ammesse al beneficio, ammontante a lire 59.060.114.395, risulta effettivamente riscosso dai beneficiari per lire 59.057.094.185; la differenza per lire 3 milioni 20.210 attiene a rinunce o ad ordinativi non riscossi.

4) *Grano duro di produzione 1970.* — La corresponsione della integrazione di prezzo è disciplinata dal decreto-legge 28 settembre 1970, n. 679 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1970, n. 846.

Le operazioni preliminari per l'istruttoria delle pratiche sono iniziate nei primi giorni del gennaio 1971, atteso che il termine di presentazione delle domande di integrazione da parte degli aventi diritto, stabilito con decreto ministeriale 27 novembre 1970 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 3 dicembre 1970), è scaduto il 31 dicembre 1970.

*Finanziamenti.* Le disponibilità finanziarie utilizzate dall'AIMA per l'erogazione delle integrazioni di prezzo del grano duro sono quelle del menzionato « Fondo di rotazione per gli interventi nel settore agricolo ».

IV

CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ  
DI COMPENSAZIONE GRANO TENERO.

Con l'articolo 3 della citata legge 29 luglio 1968, n. 856, è stato affidato all'Azienda il compito di provvedere a dare esecuzione ai rego-

lamenti CEE n. 540/68 e n. 541/68 del 29 aprile 1968, concernenti la corresponsione di una indennità di compensazione per le quantità di grano tenero e di segale panificabili giacenti alla fine della *campagna di commercializzazione 1967-68*, presso i privati detentori.

Per le giacenze di tale campagna sono state presentate n. 121 denunce di giacenza per complessivi quintali 515.242,97 di grano tenero giacenti al 31 luglio 1968.

Al 31 dicembre 1970 sono state definite con il pagamento n. 109 pratiche, per una quantità complessiva di grano tenero di quintali 400.969,42, per l'importo complessivo dell'indennità di lire 238.075.592.

Delle rimanenti 12 pratiche, n. 11 sono state definite con provvedimenti negativi: la restante pratica, in corso di definizione, concerne il quantitativo di quintali 3.254,18 per lire 1.932.170. Per le operazioni istruttorie di liquidazione e pagamento dell'indennità l'AIMA si è avvalsa degli Ispettorati provinciali dell'alimentazione.

Lo stesso incarico è stato affidato all'AIMA con l'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645 convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1969, n. 829, per le giacenze di grano tenero e di segale presso i privati detentori alla fine della *campagna di commercializzazione 1968-69*.

Entro il termine del 5 agosto 1969 sono state presentate agli Ispettorati provinciali dell'alimentazione, n. 114 domande per un quantitativo complessivo di grano di quintali 535.781,62. Di tali domande, n. 101, per un quantitativo di grano di quintali 507.799,35 sono state definite al 31 dicembre 1970, con il pagamento dell'indennità di lire 301.505.864.

Hanno formato oggetto di provvedimenti negativi n. 6 pratiche, mentre sono in corso di perfezionamento con l'esperimento dei necessari controlli amministrativi le restanti n. 7 pratiche, per il quantitativo di quintali 6.511,80 corrispondente a lire 3.866.380.

Come nell'annata precedente l'indennità di compensazione è stata fissata dai regolamenti CEE n. 882/69 e n. 963/69 nella misura di lire 593,75 per quintale di grano.

*Pagamento dell'indennità di compensazione nel 1970.*

Con legge 24 novembre 1970, n. 846, all'Azienda è stato affidato l'incarico di erogare l'indennità di compensazione — a norma dei

regolamenti CEE n. 1083/70 del 9 giugno 1970 e n. 1151/70 del 18 giugno 1970 — per le quantità di grano tenero e segale panificabili giacenti presso i privati detentori alla fine della *campagna di commercializzazione 1969-70*, provvedendo all'erogazione a mezzo degli Ispettorati provinciali dell'alimentazione.

Entro il termine del 20 giugno 1970, sono state presentate agli Ispettorati provinciali dell'alimentazione, n. 116 domande di indennità relative a quintali 1.453.969,62 di fru-

mento tenero e n. 2 domande di indennità relative a quintali 210,50 di segale panificabili. La istruttoria delle pratiche è in corso di svolgimento.

*Finanziamenti:* Le disponibilità finanziarie utilizzate dall'Azienda per il pagamento delle indennità di compensazione grano tenero e segale panificabili, sono quelle recate dal menzionato « Fondo di rotazione per gli interventi nel settore agricolo ».

PAGINA BIANCA

SETTORE DEI GRASSI DI ORIGINE VEGETALE

PAGINA BIANCA



SETTORE DEI GRASSI DI ORIGINE VEGETALE

Le attività nel settore dei grassi di origine vegetale sono iniziate con l'entrata in vigore del regolamento CEE n. 136/66 del 22 settembre 1966.

I. — INTERVENTI NEL MERCATO DELL'OLIO DI OLIVA.

1) *Campagna di commercializzazione 1966-67.*

In questa campagna l'AIMA ha provveduto - in esecuzione della deliberazione in data 21 ottobre 1966 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 25 ottobre 1966) del Consiglio di amministrazione - ad organizzare il servizio di intervento; servizio che è entrato in funzione mediante l'affidamento delle operazioni esecutive ad assuntori ritenuti idonei (Federazione italiana dei consorzi agrari e federati consorzi agrari, nonché numerose Cooperative agricole) che avevano prodotto la prescritta domanda.

La funzione degli assuntori e le condizioni del rapporto contrattuale tra gli assuntori stessi e l'AIMA sono state informate agli stessi criteri seguiti nel settore dei cereali per la campagna di commercializzazione 1966-67 e sono state disciplinate secondo un sistema di norme e clausole, in virtù delle quali gli acquisti e le vendite di prodotto erano effettuati direttamente dagli assuntori, senza alcuna interferenza dell'AIMA.

La campagna di commercializzazione, terminata il 31 ottobre 1967, si è chiusa senza che siano stati fatti acquisti di olio da parte degli enti assuntori.

2) *Campagna di commercializzazione 1967-68.*

Le operazioni esecutive di intervento sono state affidate ai seguenti enti assuntori, in base alle condizioni stabilite con deliberazione del

Consiglio di amministrazione dell'AIMA in data 19 dicembre 1967 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1968):

Federazione italiana dei consorzi agrari, in proprio e quale mandataria di federati consorzi agrari;

Oleificio cooperativo riforma fondiaria di Sannicandro Garganico (Foggia);

Oleificio Coltivatori diretti di Terlizzi (Bari);

Oleificio cooperativo riforma fondiaria di Palo del Colle (Bari);

Oleificio cooperativo riforma fondiaria di Bitonto (Bari);

Cooperativa produttori agricoli (CO.PA. PE.) di Pezze di Greco (Brindisi);

Oleificio cooperativo riforma fondiaria di Cerignola (Foggia);

Oleificio sociale cooperativo San Nicola, Squinzano (Lecce);

Oleificio cooperativo riforma fondiaria San Giorgio, Carpignano Salentino;

Elaiopolio cooperativo riforma fondiaria di Ruvo di Puglia (Bari);

Oleificio sociale cooperativo riforma fondiaria di Cassano Murge;

Oleificio cooperativo riforma fondiaria di Andria (Bari);

Unione nazionale oleifici cooperativi (U.N.OL.COOP.), Roma;

Frantoio sociale riforma fondiaria di Casamassima (Bari);

Oleificio cooperativo Coltivatori diretti di Mola di Bari;

Oleificio cooperativo riforma fondiaria di San Pancrazio Salentino (Brindisi);

Oleificio cooperativo Coltivatori diretti di Ostuni.

Con le attrezzature dei suddetti enti assuntori, la presenza della organizzazione di intervento fu assicurata in tutte le regioni oleicole.

È però da notare che in sede di stipulazione del contratto di affidamento del servizio

si sono dovuti modificare i limiti di iniziativa e di responsabilità degli assuntori, in dipendenza del sopravvenuto regolamento CEE n. 589/68 del 14 maggio 1968 che ha prescritto la vendita a mezzo pubblica gara, da parte dell'organismo di intervento, dell'olio affluito all'intervento stesso. È stata perciò avocata all'AIMA, con il contratto, ogni iniziativa riguardante la vendita dei prodotti acquistati e le relative condizioni, affermandosi il principio che attengono all'AIMA i risultati attivi o passivi di gestione.

Alla fine della campagna (31 ottobre 1968), sono risultati conferiti all'intervento quintali 129.329,26 di olio di oliva nelle diverse qualità di: vergine extra con caratteristiche organolettiche di alta qualità, vergine extra, vergine fino con caratteristiche organolettiche di alta qualità, vergine fino, vergine semifino e vergine lampante.

L'acquisto è stato effettuato ai prezzi di intervento (lire 45.625/quintale per olio di oliva vergine semifino, base 3 per cento acidità) e con il riconoscimento, per gli oli extra e fino, aventi caratteristiche organolettiche di alta qualità, della maggiorazione supplementare di lire 3.125/quintale, concessa dall'AIMA, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento CEE n. 785/67, con deliberazione 12 settembre 1968.

Tale maggiorazione è stata corrisposta dagli assuntori per quintali 47.223 di olio vergine extra e per quintali 1.699 di olio vergine fino, in base alla stima del prodotto da parte di apposita Commissione costituita presso l'Istituto per l'Elaiotecnica di Pescara.

La campagna si è chiusa con la giacenza dell'intera quantità di olio affluita all'intervento e con risultati di gestione passivi per complessive lire 1.592.178.682, in parte relativi al costo del servizio degli assuntori compresi gli oneri di finanziamento (lire 417 milioni 847.543) e in parte alla diminuzione di valore del prodotto (lire 1.174.331.139) conseguente alla riduzione dei prezzi di intervento all'inizio della successiva campagna 1968-69.

Sul saldo passivo di gestione sono stati corrisposti acconti agli assuntori per complessive lire 1.336.441.000.

### 3) Campagna di commercializzazione 1968-69.

L'attività relativa a questa campagna ha riguardato prevalentemente la vendita dei suddetti quantitativi di olio acquistati nel corso della campagna precedente. Infatti, pur

avendo l'AIMA provveduto con deliberazione del proprio Consiglio di amministrazione (in *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 23 luglio 1969) a regolare lo svolgimento delle operazioni esecutive d'intervento, la situazione di mercato non è stata tale da rendere necessario l'intervento stesso in fase di acquisto del prodotto.

Dopo un primo esperimento di vendita effettuato dall'AIMA mediante pubblica gara indetta per il 25 giugno 1969, l'iniziativa della vendita è stata assunta direttamente dalla Comunità economica europea che ha emanato appositi regolamenti per ogni esperimento di vendita (regolamenti CEE n. 1436/69 del 24 luglio 1969, n. 1861/69 del 19 settembre 1969 e n. 40/70 del 9 gennaio 1970).

Sono state quindi svolte le seguenti gare nelle quali sono stati venduti i quantitativi di olio a fianco di ciascuna riportati:

gara del 25 giugno 1969 . . . q.	8.623,29 <sup>500</sup>
gara dell'8 agosto 1969 . . . »	22.618,05
gara del 30 agosto 1969 . . . »	12.076,93 <sup>200</sup>
gara dell'11 settembre 1969 . . . »	7.140,24
gara del 2 ottobre 1969 . . . »	25.621,98 <sup>700</sup>
Totale aggiudicati . . . q.	76.080,50 <sup>400</sup>

A fine campagna, pertanto, tenuto anche conto dei naturali cali, sono rimasti invenduti nei magazzini degli assuntori quintali 53.000 circa di olio di oliva che erano stati acquistati negli ultimi mesi della precedente campagna 1967-68.

### 4) Campagna di commercializzazione 1969-70.

Si è verificata una situazione pressoché simile a quella della precedente campagna 1968-69, essendo rimasta inoperante, per difetto di interesse al conferimento del prodotto all'intervento, la disciplina posta in essere dall'AIMA con deliberazione del proprio Consiglio di amministrazione 16 luglio 1970 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1970).

Sono invece proseguiti, sempre in base a regolamenti specifici della Comunità economica europea (regolamenti CEE n. 560/70 del 25 marzo 1970, n. 1755/70 del 28 agosto 1970 e n. 2070/70 del 15 ottobre 1970) gli esperimenti di vendita concernenti i quantitativi di olio già acquistati dagli assuntori nella cam-

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

pagna 1967-68 e ancora in carico nei magazzini degli assuntori stessi per quintali 53.000 circa, con i seguenti risultati:

venduti a domanda, a prezzo prefissato, nel periodo 19 giugno-20 luglio 1970, in base ad avviso CEE del 9 giugno 1970 . . . . q. 15.844,08

· venduti a domanda, a prezzo prefissato, nel periodo 21 luglio-20 agosto 1970, in base ad avviso CEE dell'11 luglio 1970 . . . . » 2.342,19

venduti a domanda, a prezzo prefissato, nel periodo dal 10 al 20 agosto 1970, in base ad avviso CEE del 6 agosto 1970 . . . . » 853,61

aggiudicati nella gara del 15 settembre 1970 . . . . q.	31.061,70 <sup>100</sup>
aggiudicati nella gara del 26 ottobre 1970 . . . . »	1.858,37
<b>Totale . . . . q.</b>	<b>51.959,95<sup>100</sup></b>

Con la vendita di tali quantitativi sono state esaurite le quantità di olio di oliva affluite all'intervento nel corso della campagna 1967-68. Rimangono giacenti solo quintali 577 circa di residui oleosi - di cui quintali 275 circa di olio fondoso e quintali 302 circa di morchie e fondami - per la cui destinazione si attendono disposizioni dalle Comunità economiche europee.

La situazione riepilogativa del carico e dello scarico del prodotto è riportata nel seguente prospetto:

*Bilancio dell'olio di oliva acquistato all'intervento nella campagna di commercializzazione 1967-68 e rivenduto negli anni 1969 e 1970.*

		Carico quintali	Scarico quintali
Olio di oliva acquistato . . . . .		129.329,26376	
<i>Perdite:</i>			
Per furto (magazzino CAP di Foggia) quintali	14,70 <sup>800</sup>		
Per alluvione (magazzino CAP di Ros- sano Calabro) . . . . . »	40,06		54,76 <sup>800</sup>
<i>Vendite:</i>			
Nella gara del 25 giugno 1969 . . . . . quintali	8.623,29 <sup>500</sup>		
Nella gara del 1°8 agosto 1969 . . . . . »	22.618,05		
Nella gara del 30 agosto 1969 . . . . . »	12.076,93 <sup>200</sup>		
Nella gara dell'11 settembre 1969 . . . . . »	7.140,24		
Nella gara del 2 ottobre 1969 . . . . . »	25.621,98 <sup>700</sup>		
	quintali 76.080,50 <sup>400</sup>		
Con avviso del 9 giugno 1970 . . . . . »	15.844,08		
Con avviso dell'11 luglio 1970 . . . . . »	2.342,19		
Con avviso del 6 agosto 1970 . . . . . »	853,61		
Nella gara del 15 settembre 1970 . . . . . »	31.061,70 <sup>100</sup>		
Nella gara del 16 ottobre 1970 . . . . . »	1.858,37		
	quintali 51.959,95 <sup>100</sup>		128.040,45 <sup>500</sup>
<i>Residui oleosi</i>			
Olio fondoso . . . . . quintali	274,44		
Morchie e fondami . . . . . »	301,98 <sup>090</sup>		576,42 <sup>090</sup>
	Totale . . .	129.329,26376	128.671,64 <sup>390</sup>
Cali di magazzino . . . . .			657,61 <sup>986</sup>
		129.329,26376	129.329,26376

*Finanziamenti:* Gli Enti assuntori provvedono a procurarsi direttamente i mezzi finanziari occorrenti per il compimento delle operazioni di commercializzazione. I risultati passivi della gestione erano a carico del menzionato « Fondo di rotazione per gli interventi nel settore agricolo ».

II. — EROGAZIONE DELLA INTEGRAZIONE  
DI PREZZO DELL'OLIO DI OLIVA.

All'Azienda, come si è detto, è stato affidato il compito di corrispondere a favore della produzione di olio di oliva di pressione e di sansa vergine di oliva, l'integrazione di prezzo prevista dal regolamento CEE n. 136/66 del 22 settembre 1966 ed annualmente stabilita con regolamenti delle Comunità economiche europee.

A — Integrazioni di prezzo disposte fino a tutto il 1969.

1) *Campagna olearia 1966-67.* — La corrispondenza della integrazione di prezzo per l'olio di oliva prodotto in questa campagna è stata regolata con decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 26 dicembre 1966, n. 1143, ed è stata stabilita a favore dei produttori di olio, sia per l'olio vergine o di pressione, che per l'olio di sansa di oliva.

Per l'espletamento del servizio l'AIMA si è avvalsa a livello periferico, ai sensi di tale decreto-legge, degli Ispettorati provinciali dell'alimentazione.

Dalle notizie fornite dai predetti Ispettorati alla data 31 dicembre 1970 la situazione delle pratiche aperte con le domande presentate dai produttori, è risultata la seguente:

a) Pratiche in carico . . . n.	900.254
Quantità di olio dichiarate . . . . . q.	3.130.983
Importo integrazione corrispondente . . . L.	68.490.248.531
b) Pratiche definite . . . n.	898.325
Quantità di olio di oliva escluse . . . . . q.	45.436.571
Quantità di olio di oliva ammesse . . . . . q.	3.080.926.277
Importo integrazione corrispondente . . . L.	67.395.262.309

c) Pratiche pendenti per contestazioni . . . . . n.	1.929
Quantità di olio di oliva dichiarate . . . . . q.	4.619.942
Importo integrazione corrispondente . . . . . L.	101.061.231

L'importo dell'integrazione liquidato per le quantità di olio ammesse al beneficio, ammontante a lire 67.395.262.309, risulta effettivamente riscosso dai beneficiari per lire 67.275.746.482. La differenza per lire 119 milioni 515.825 attiene a rinunce o ad ordinativi non riscossi.

2) *Campagna olearia 1967-68.* — La corrispondenza della integrazione per detta campagna è stata regolata con decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 10. Con tale provvedimento il diritto all'integrazione di prezzo è stato attribuito ai produttori di olive per l'olio di oliva vergine o di pressione, mentre è rimasto attribuito ai produttori di olio per l'olio di sansa di oliva.

Il servizio di istruttoria delle domande e di liquidazione e pagamento è stato svolto in parte dagli Ispettorati provinciali dell'alimentazione e in parte da alcuni Enti di sviluppo. (Vedi tav. 2).

Alla data del 31 dicembre 1970 la situazione delle pratiche aperte con le domande presentate agli Ispettorati provinciali dell'alimentazione, è risultata la seguente:

a) Pratiche in carico . . . n.	1.718.569
Quantità di olio dichiarate . . . . . q.	5.875.173
Importo integrazione corrispondente . . . L.	128.519.409.375
b) Pratiche definite . . . n.	1.710.137
Quantità di olio di oliva escluse . . . . . q.	125.344
Quantità di olio di oliva ammesse . . . . . q.	5.718.228
Importo integrazione corrispondente . . . L.	125.086.237.500
c) Pratiche in corso di definizione . . . . . n.	8.432
Quantità di olio di oliva dichiarate . . . . . q.	31.601
Importo integrazione corrispondente . . . L.	691.271.875

L'importo dell'integrazione liquidato per le quantità di olio ammesse al beneficio, am-

TAVOLA 2.

## INTEGRAZIONE PREZZO OLIO DI OLIVA

Elenco degli Uffici liquidatori e Organi ausiliari.

PROVINCE	UFFICI LIQUIDATORI					Organo ausiliario
	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71	
Cuneo . . . . .	IPAL	(1)	(1)	(1)	(1)	Capo IPA
Bergamo . . . . .	(1)	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Capo IPA
Brescia . . . . .	IPAL	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Commis. provinc.
Como . . . . .	IPAL	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Capo IPA
Mantova . . . . .	(1)	(1)	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Capo IPA
Padova . . . . .	IPAL	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Capo IPA
Treviso . . . . .	(1)	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Capo IPA
Verona . . . . .	IPAL	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Capo IPA
Vicenza . . . . .	IPAL	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Commis. provinc.
Trento . . . . .	IPAL	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Commis. provinc.
Trieste . . . . .	IPAL	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Capo IPA
Genova . . . . .	IPAL	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Commis. provinc.
Imperia . . . . .	IPAL	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Commis. provinc.
La Spezia . . . . .	IPAL	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Commis. provinc.
Savona . . . . .	IPAL	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Commis. provinc.
Bologna . . . . .	(1)	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Capo IPA
Forlì . . . . .	IPAL	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. agricol.	Commis. provinc.

(1) Non hanno operato nella campagna per mancanza di domande.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: TAVOLA 2.

PROVINCE	UFFICI LIQUIDATORI					Organo ausiliario
	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71	
Ravenna . . . . .	IPAL	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. agricolt.	Ispett. prov. agricolt.	Capo IPA
Arezzo . . . . .	IPAL	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Commis. provinc.
Firenze . . . . .	IPAL	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. agricolt.	Ispett. prov. agricolt.	Commis. provinc.
Grosseto . . . . .	IPAL	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. agricolt.	Ispett. prov. agricolt.	Commis. provinc.
Livorno . . . . .	IPAL	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. agricolt.	Ispett. prov. agricolt.	Commis. provinc.
Lucca . . . . .	IPAL	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. agricolt.	Ispett. prov. agricolt.	Commis. provinc.
Massa Carrara . . . . .	IPAL	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. agricolt.	Ispett. prov. agricolt.	Commis. provinc.
Pisa . . . . .	IPAL	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. agricolt.	Ispett. prov. agricolt.	Commis. provinc.
Pistoia . . . . .	IPAL	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. agricolt.	Ispett. prov. agricolt.	Commis. provinc.
Siena . . . . .	IPAL	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. agricolt.	Ispett. prov. agricolt.	Commis. provinc.
Perugia . . . . .	IPAL	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Commis. provinc.
Terni . . . . .	IPAL	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Commis. provinc.
Ancona . . . . .	IPAL	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. agricolt.	Ispett. prov. agricolt.	Commis. provinc.
Ascoli Piceno . . . . .	IPAL	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. agricolt.	Ispett. prov. agricolt.	Commis. provinc.
Macerata . . . . .	IPAL	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. agricolt.	Ispett. prov. agricolt.	Commis. provinc.
Pesaro . . . . .	IPAL	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. agricolt.	Ispett. prov. agricolt.	Commis. provinc.
Frosinone . . . . .	IPAL	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. agricolt.	Ispett. prov. agricolt.	Commis. provinc.
Latina . . . . .	IPAL	IPAL-ONC	ONC	ONC	ONC	Commis. provinc.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: TAVOLA 2.

PROVINCE	UFFICI LIQUIDATORI					Organo ausiliario
	1965-67	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71	
Rieti . . . . .	IPAL	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Commis. provinc.
Roma . . . . .	IPAL	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. agricol.	Ente Maremma	Commis. provinc.
Viterbo . . . . .	IPAL	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ente Maremma	Ente Maremma	Commis. provinc.
Chieti . . . . .	IPAL	IPAL-Ente Fucino	Ente Fucino	Ente Fucino	Ente Fucino	Commis. provinc.
L'Aquila . . . . .	IPAL	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Commis. provinc.
Pescara . . . . .	IPAL	IPAL-Ente Fucino	Ente Fucino	Ente Fucino	Ente Fucino	Commis. provinc.
Teramo . . . . .	IPAL	Ispett. prov. aliment.	Ente Fucino	Ente Fucino	Ente Fucino	Commis. provinc.
Avellino . . . . .	IPAL	ESITF Puglia	ESITF Puglia	ESITF Puglia	ESITF Puglia	Commis. provinc.
Benevento . . . . .	IPAL	IPAL-E. Campania	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ente Campania	Commis. provinc.
Caserta . . . . .	IPAL	IPAL-E. Campania	Ispett. prov. aliment.	Ente Campania	Ente Campania	Commis. provinc.
Napoli . . . . .	IPAL	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	Commis. provinc.
Salerno . . . . .	IPAL	IPAL-E. Campania	Ispett. prov. aliment.	Ente Campania	Ente Campania	Commis. provinc.
Campobasso . . . . .	IPAL	ES Puglia e Lucania	ES Puglia e Lucania	ES Puglia e Lucania	ES Puglia e Lucania	Commis. provinc.
Isernia . . . . .	—	—	—	ES Puglia e Lucania	ES Puglia e Lucania	Commis. provinc.
Bari . . . . .	IPAL	ES Puglia e Lucania	ES Puglia e Lucania	ES Puglia e Lucania	ES Puglia e Lucania	Commis. provinc.
Brindisi . . . . .	IPAL	ES Puglia e Lucania	ES Puglia e Lucania	ES Puglia e Lucania	ES Puglia e Lucania	Commis. provinc.
Foggia . . . . .	IPAL	ES Puglia e Lucania	ES Puglia e Lucania	ES Puglia e Lucania	ES Puglia e Lucania	Commis. provinc.
Lecce . . . . .	IPAL	ES Puglia e Lucania	ES Puglia e Lucania	ES Puglia e Lucania	ES Puglia e Lucania	Commis. provinc.



## V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: TAVOLA 2.

PROVINCE	UFFICI LIQUIDATORI					Organo ausiliario
	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71	
Taranto . . . . .	IPAL	ES Puglia e Lucania	ES Puglia e Lucania	ES Puglia e Lucania	ES Puglia e Lucania	Commis. provinc.
Matera . . . . .	IPAL	ES Puglia e Lucania	ES Puglia e Lucania	ES Puglia e Lucania	ES Puglia e Lucania	Commis. provinc.
Potenza . . . . .	IPAL	ES Puglia e Lucania	ES Puglia e Lucania	ES Puglia e Lucania	ES Puglia e Lucania	Commis. provinc.
Catanzaro . . . . .	IPAL	IPAL Opera Sila	Opera Sila	Ispett. prov. agricol.	Opera Sila	Commis. provinc.
Cosenza . . . . .	IPAL	IPAL Opera Sila	Opera Sila	Ispett. prov. agricol.	Opera Sila	Commis. provinc.
Reggio Calabria . . . . .	IPAL	IPAL Opera Sila	Opera Sila	Ispett. prov. agricol.	Opera Sila	Commis. provinc.
Agrigento . . . . .	IPAL	IPA-ESA	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	ESA	Commis. provinc.
Caltanissetta . . . . .	IPAL	IPA-ESA	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	ESA	Commis. provinc.
Catania . . . . .	IPAL	IPA-ESA	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	ESA	Commis. provinc.
Enna . . . . .	IPAL	IPA-ESA	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	ESA	Commis. provinc.
Messina . . . . .	IPAL	IPA-ESA	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	ESA	Commis. provinc.
Palermo . . . . .	IPAL	IPA-ESA	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	ESA	Commis. provinc.
Ragusa . . . . .	IPAL	IPA-ESA	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	ESA	Commis. provinc.
Siracusa . . . . .	IPAL	IPA-ESA	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	ESA	Commis. provinc.
Trapani . . . . .	IPAL	IPA-ESA	Ispett. prov. aliment.	Ispett. prov. aliment.	ESA	Commis. provinc.
Cagliari . . . . .	IPAL	ETFAS	ETFAS	ETFAS	ETFAS	Commis. provinc.
Nuoro . . . . .	IPAL	ETFAS	ETFAS	ETFAS	ETFAS	Commis. provinc.
Sassari . . . . .	IPAL	ETFAS	ETFAS	ETFAS	ETFAS	Commis. provinc.

montante a lire 125.086.237.500, risulta effettivamente riscosso dai beneficiari per lire 124.026.544.229. La differenza per lire 1 miliardo 59.693.271 attiene a rinunce o ad ordinativi non riscossi.

3) *Campagna olearia 1968-69.* — Per questa campagna la corresponsione della integrazione di prezzo è stata regolata con decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234 convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 5. Con tale provvedimento è stato conservato il principio della titolarità del beneficio affermato con il precedente decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051 a favore dei produttori di olive per l'olio vergine o di pressione ed a favore dei produttori di olio per l'olio di sansa di oliva, ma sono state approntate notevoli innovazioni al sistema con l'introduzione dell'obbligo di presentazione, da parte dei produttori di olive, di una denuncia di coltivazione dei fondi olivetati e di una unica domanda di integrazione sia per l'olio vergine che per l'olio di sansa, nonché con la determinazione delle rese di produzione in olive e in olio per zone omogenee e per periodi di lavorazione, da parte delle Commissioni provinciali oppure da parte dei Capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, nelle province nelle quali le funzioni della Commissione sono state attribuite, con decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste, a detti funzionari.

Il servizio di istruttoria delle domande e di liquidazione e pagamento è stato attribuito in alcune province agli Ispettorati provinciali dell'alimentazione, in altre agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e in altre agli Enti di sviluppo.

Alla data del 31 dicembre 1970, la situazione delle pratiche, in base ai dati pervenuti dagli Uffici incaricati del servizio, è risultata la seguente:

a)	Pratiche in carico . . . n.	1.104.506
	Quantità di olio dichiarate . . . . . q.	4.729.855
	Importo integrazione corrispondente . . . L.	127.558.277.030
b)	Pratiche definite . . . n.	1.082.302
	Quantità di olio di oliva escluse . . . q.	335.983
	Quantità di olio di oliva ammesse . . . q.	4.215.378
	Importo integrazione corrispondente . . . L.	113.683.475.437

c)	Pratiche in corso di definizione . . . . . n.	22.204
	Quantità di olio di oliva dichiarate . . . q.	178.494
	Importo integrazione corrispondente . . . L.	4.813.760.062

L'importo dell'integrazione liquidato per le quantità di olio ammesse al beneficio, ammontante a lire 113.683.475.437, risulta effettivamente riscosso dai beneficiari per lire 112.716.703.130. La differenza di lire 966 milioni 772.307, corrispondenti a quintali 35 mila 847,87 attiene a rinunce o ad ordinativi non riscossi.

B - *Integrazioni di prezzo disposte nel 1970.*

4) *Campagna olearia 1969-70.* — La corresponsione dell'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva prodotto in questa campagna è stata disciplinata con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1053.

Il servizio di istruttoria delle domande e di liquidazione e pagamento è stato affidato in alcune province agli Ispettorati provinciali dell'alimentazione, in altre agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed in altre ancora ad Enti di sviluppo.

Le operazioni di liquidazione e pagamento dell'integrazione, peraltro, sono iniziate nel mese di novembre 1970, atteso che solo nel mese precedente l'AIMA acquisiva una prima parte dei mezzi finanziari occorrenti per la erogazione del beneficio.

Alla data del 31 dicembre 1970, la situazione delle operazioni medesime può così riassumersi:

a)	Pratiche in carico . . . n.	1.098.245
	Quantità di olio dichiarate . . . . . q.	5.269.124
	Importo integrazione corrispondente . . . L.	142.101.687.875
b)	Pratiche definite . . . n.	427.485
	Quantità di olio di oliva escluse . . . q.	43.866
	Quantità di olio di oliva ammesse . . . q.	1.676.388
	Importo integrazione corrispondente . . . L.	45.210.088.875
c)	Pratiche in corso di definizione . . . . . n.	670.760
	Quantità di olio di oliva dichiarate . . . q.	3.548.870
	Importo integrazione corrispondente . . . L.	95.708.587.812

Gli accreditamenti effettuati dall'AIMA agli Uffici incaricati del servizio avevano raggiunto, alla data del 31 dicembre 1970, la somma di lire 39.184.153.675.

L'importo dell'integrazione liquidato per le quantità di olio ammesse al beneficio è stato parzialmente coperto coi predetti accreditamenti.

Nel presupposto che a breve scadenza possano essere acquisite ulteriori disponibilità, e avuto riguardo allo stato di avanzamento delle operazioni istruttorie, di liquidazione e pagamento dell'integrazione nelle singole province, sarà provveduto all'assegnazione delle notevoli somme ancora necessarie per il proseguimento e la conclusione delle operazioni medesime.

5) *Campagna olearia 1970-71.* — La corresponsione dell'integrazione di prezzo dell'olio prodotto nella corrente campagna è stata disciplinata con decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1971, n. 8.

L'applicazione di tale provvedimento dovrà quindi formare oggetto di attività nel corso dell'anno 1971.

*Finanziamenti:* Le disponibilità finanziarie utilizzate per il pagamento delle integrazioni di prezzo dell'olio di oliva sono quelle recate dal menzionato « Fondo di rotazione per gli interventi nel settore agricolo ».

### III

#### INDENNIZZO AI DETENTORI DI SCORTE DI OLI.

Con gli articoli 10, 11 e 14 del citato decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, è stata disposta la corresponsione di un indennizzo sui quantitativi giacenti alle ore 24 del 9 novembre 1966 presso privati detentori, superiori a quintali 5 di olio di oliva di pressione, lampante o rettificato, prodotto nelle campagne anteriori a quella 1966-67, e di olio di semi, nonché per le quantità di olio di oliva della campagna 1966-67 già prodotte a tale data, sulla base di denuncia da presentare all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione (UTIF) competente per territorio entro il 14 novembre 1966.

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1967, nello stabilirsi le modalità per la liquidazione ed il pagamento dell'indennizzo ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, il compito di procedere a tali operazioni fu affidato agli Ispettorati

provinciali dell'alimentazione, con i fondi forniti e secondo le istruzioni impartite dall'AIMA. Conseguentemente vennero trasferite all'AIMA e da questa passate agli Ispettorati provinciali dell'alimentazione le denunce di giacenza presentate agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione:

Alla data del 31 dicembre 1970, per le denunce di giacenza trasmesse dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione è risultato erogato dagli Ispettorati provinciali dell'alimentazione il predetto indennizzo — nella misura stabilita dal Comitato interministeriale dei prezzi di lire 150 per chilogrammo di olio di oliva e lire 53 per chilogrammo di olio di semi — per quintali 320.836,83 di olio di oliva nell'importo di lire 4.812.552.460 e per quintali 297.551,96 di olio di semi nell'importo di lire 1.577.025.369.

Sulla base dei dati in possesso degli Uffici dell'AIMA, alla stessa data del 31 dicembre 1970 sono risultate in corso di definizione o pendenti rispettivamente:

*per olio di oliva:* n. 104 pratiche per quintali 5.492,82 di prodotto denunciato e per un importo corrispondente di lire 82.392.235;

*per olio di semi:* n. 72 pratiche per quintali 266.695,89 di prodotto denunciato e per un importo corrispondente di lire 1.413.493.494.

I dati relativi alle denunce non ancora definite ed agli importi da pagare sono suscettibili di aumento in relazione a denunce ancora giacenti presso gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione per il perfezionamento degli accertamenti.

*Finanziamenti:* Il pagamento dell'indennizzo in parola è stato effettuato, in un primo tempo a carico di apposito stanziamento erariale di lire 8.200 milioni stabilito dall'articolo 51, secondo comma, del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912 e, successivamente, a carico del « Fondo di rotazione » a seguito delle disposizioni contenute negli articoli 20 e 21 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito con modificazioni nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, che disposesero l'afflusso nel « Fondo di rotazione » dei residui di tale stanziamento.

### IV

#### AIUTO ALLA PRODUZIONE DI OLIO DI VINACCIOLI.

L'aiuto è stato concesso per tre campagne, precisamente con decreto-legge 11 settembre 1967, n. 795 convertito nella legge 31 ottobre

1967, n. 999, per la campagna 1966-67 e con l'articolo 5 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1969, n. 5, per le campagne 1967-68 e 1968-69.

L'AIMA ha effettuato la corresponsione dell'aiuto a mezzo degli Ispettorati provinciali dell'alimentazione competenti per territorio.

#### *Aiuti disposti a tutto il 1969.*

Relativamente alla *campagna 1966-67*, tutte le domande presentate, n. 81, sono state istruite e definite per un quantitativo di vinaccioli lavorati di quintali 939.109,50, pari a quintali 128.729,28 di olio a un importo complessivo dell'aiuto corrisposto di lire 756.928.244. Anche per la *campagna 1967-68*, tutte le domande presentate, n. 71, sono state istruite e definite per complessivi quintali 1.240.595,44 di vinaccioli, pari a quintali 173.447,40 di olio e a un importo complessivo corrisposto di lire 867.238.677.

#### *Aiuti disposti nel 1970.*

In quest'anno sono state istruite le domande di concessione relative alla produzione della campagna 1968-69. Alla fine dello stesso anno, sono risultate presentate n. 51 domande per un quantitativo di vinaccioli lavorati di quintali 1.061.335,64, pari a quintali 148.586,99 di olio, e delle domande medesime n. 49 sono state definite, con la corresponsione di aiuti per un quantitativo di olio di quintali 142.011,51 e un ammontare di lire 418.933.956. Le restanti due pratiche in corso di definizione riguardano quintali 6.575,48 di olio per un importo di lire 19.397.674.

*Finanziamenti:* Il pagamento dell'aiuto di cui trattasi era a carico del menzionato « Fondo di rotazione per gli interventi nel settore agricolo ».

## V

### INTEGRAZIONE DI PREZZO

#### ORDINARIA E SUPPLEMENTARE PER I SEMI OLEOSI.

All'erogazione dell'integrazione ordinaria di prezzo per i semi di colza, ravizzone e girasole di produzione comunitaria e dell'integra-

zione supplementare per i semi di colza e ravizzone prodotti nella Comunità e disoleati in Italia, destinati alla produzione di olio alimentare, l'AIMA ha provveduto a mezzo degli Ispettorati provinciali dell'alimentazione.

#### *Integrazioni di prezzo disposte a tutto il 1969.*

Per i semi prodotti nella *campagna 1967-1968*, la corresponsione dell'integrazione ordinaria e supplementare di prezzo è stata effettuata in applicazione del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, convertito con modificazioni nella legge 18 gennaio 1968, n. 9. Le domande presentate e istruite sono state n. 70, per i semi di colza e per i semi di girasole, e le integrazioni, nell'importo complessivo erogato di lire 2.185.502.103, hanno riguardato quintali 300.609,09 di semi di colza e quintali 22.665,98 di semi di girasole. Per i semi prodotti nella *campagna 1968-69*, l'integrazione ordinaria e quella supplementare sono state corrisposte ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1969, n. 5. Le domande presentate e istruite sono state n. 117 e per esse le integrazioni di prezzo sono state erogate negli ammontari di lire 650.684.595 (corrispondenti a quintali 71.225,854 di semi di colza e a quintali 22.419,04 di semi di girasole) e di lire 632.360.695 (corrispondenti a quintali 1.190.344,17 di semi di colza) rispettivamente per l'integrazione ordinaria e per quella supplementare.

#### *Integrazioni di prezzo disposte nel 1970.*

Si è provveduto in quest'anno alla corresponsione dell'integrazione ordinaria per i semi prodotti nella campagna 1969-70, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1053. Alla fine dello stesso anno le domande presentate e istruite in numero di 43 hanno comportato l'erogazione di un importo della integrazione di lire 651.092.625 relativamente a quintali 62.235,614 di semi di colza ed a quintali 56.144,57 di semi di girasole.

*Finanziamenti:* Il pagamento dell'integrazione di prezzo ordinaria e supplementare per i semi oleosi era a carico del menzionato « Fondo di rotazione per gli interventi nel settore agricolo ».

SETTORE DEL LATTE  
E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

PAGINA BIANCA

## SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

Le attività nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono state svolte in applicazione del Regolamento CEE del 5 febbraio 1964, n. 13/64, e dei successivi regolamenti in materia.

## I

## INTERVENTI NEL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI.

A - *Interventi effettuati fino a tutto il 1969.*

1) *Commercializzazione del burro di produzione 1967-68.* - In applicazione delle predette disposizioni comunitarie e per il mantenimento dell'equilibrio economico del settore, veniva ritenuto necessario nell'estate del 1967, l'intervento dell'AIMA nel mercato del burro.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda in data 30 giugno 1967 (in *Gazzetta Ufficiale* del 12 luglio 1967, n. 173), la commercializzazione venne disposta, conformemente alle norme comunitarie, per il burro fresco nazionale, centrifugato, di prima qualità, prodotto nell'annata lattiera 1967-68, con contestuale determinazione delle modalità e condizioni per l'affidamento delle operazioni esecutive dell'intervento ad assuntori dotati di attrezzature idonee alla lunga conservazione del prodotto.

L'azione di intervento ha avuto inizio il 7 settembre 1967, con affidamento delle operazioni esecutive ai seguenti Enti assuntori:

Federazione italiana dei consorzi agrari, Roma;

Immobiliare caseifici, Milano;  
Magazzini agricoli Novaresi, Milano;  
Fratelli Bertoni, Luzzara (Reggio Emilia);  
Latterie cooper. riunite, Reggio Emilia;  
Cremeria emiliana s.p.a. di Cavriago (Reggio Emilia).

Durante la campagna 1967-68 terminata il 28 luglio 1968, i sei Enti assuntori hanno provveduto all'acquisto e alla conservazione di

quintali 13.061,49 di burro, per un importo di lire 1.371.456.660.

Una prima vendita è stata autorizzata dall'AIMA dal 23 marzo al 15 aprile, una seconda dall'8 al 31 maggio, una terza dal 10 al 25 giugno, una quarta dal 2 al 30 settembre ed una quinta dal 4 al 25 ottobre 1968. A seguito di ciò, tutto il prodotto immagazzinato è stato venduto ad un prezzo medio di circa 106.000 il quintale, con un ricavo di lire 1.389.896.021.

Tenuto conto dell'utile nel realizzo del prodotto di lire 18.439.361, la gestione si è chiusa con un saldo passivo di lire 116.173.355, per le spese del servizio svolto dagli assuntori.

2) *Acquisti di formaggio grana.* - Con decreto-legge 17 settembre 1967, n. 801, convertito nella legge 10 novembre 1967, n. 1027, e con decreto-legge 31 gennaio 1968, n. 18, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 225, l'AIMA è stata autorizzata ad effettuare in gestione diretta (senza il tramite degli assuntori) acquisti di formaggio grana per complessivi quintali 200.000 di prodotto presso latterie e caseifici sociali ed altri organismi associativi di produttori agricoli.

Un primo intervento ha riguardato l'acquisto di quintali 32.921,154 di grana padano, in accoglimento di 114 offerte di vendita da parte di latterie e caseifici, al prezzo unitario di lire 972,35 al quintale.

Con un secondo intervento sono stati impegnati per l'acquisto quintali 43.814,25 di grana padano, in accoglimento di 111 offerte di vendita al medesimo prezzo di lire 972,35 al quintale, nonché quintali 56.832,76 di parmigiano reggiano, in accoglimento di 195 offerte di vendita da parte di latterie e caseifici, al prezzo unitario di lire 1.074,70 al quintale.

Va, peraltro, tenuto presente che i predetti quantitativi impegnati per l'acquisto con il secondo intervento ed ammontanti in totale a quintali 100.647,01 di prodotto, si sono successivamente ridotti a quintali 81.899,358, sia

perché 36 caseifici, avvalendosi di quanto loro consentito dall'articolo 8 del disciplinare, hanno chiesto ed ottenuto la restituzione di un certo numero di forme precedentemente impegnate, sia per restituzione di prodotto non ritenuto idoneo al definitivo acquisto in sede di secondo accertamento.

Complessivamente, pertanto, gli acquisti hanno riguardato quintali 114.820,512 di prodotto; al che corrisponde un importo di lire 11.639.149.249. Va inoltre considerata la spesa di lire 283.252.085 inizialmente sostenuta per la corresponsione di anticipi per partite di formaggio non definitivamente acquistate a seguito di anomalie insorte nel prodotto nel periodo intercorrente fra l'accertamento iniziale e quello definitivo.

Gli acquisti di cui trattasi sono stati effettuati direttamente dall'AIMA a mezzo di Commissioni operative incaricate della scelta delle partite aventi i prescritti requisiti.

Con riguardo allo stato di maturazione del prodotto, e al favorevole andamento del mercato, l'Azienda ha dato inizio alla vendita, mediante pubbliche gare, del formaggio grana padano e parmigiano reggiano precedentemente acquistato. Le singole gare sono state autorizzate da appositi regolamenti della CEE così come, sempre con disposizioni comunitarie, sono state annullate per inadeguatezza delle offerte, alcune gare riguardanti la vendita con obbligo di esportazione verso Paesi terzi. Le predette operazioni di vendita sono riassunte nel seguente prospetto:



V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

GARA DI VENDITA (data)		QUANTITATIVO POSTO IN VENDITA		Quantitativo aggiudicato quintali	Quantità accertata alla consegna quintali	Prezzo medio unitario lire/quintale	Importo ricavato lire
		Padano quintali	Parmigiano Reggiano quintali				
Con obbligo esportazione verso Paesi terzi	17 marzo 1969 . . . . .	14.973		—	—	—	—
	21 marzo 1969 . . . . .	29.986		15.342	14.489,730	79,047	1.145.377,590
	14 aprile 1969 . . . . .		14.991	—	—	—	—
28 aprile 1969 . . . . .		14.973		—	—	—	—
	5 maggio 1969 . . . . .	38.180		31.503	29.606,255	93,482	2.767.603,710
	4 giugno 1969 . . . . .		25.987	24.506	23.043,910	122,455	2.821.834,795
	10 giugno 1969 . . . . .	21.651		21.651	20.057,127	107,398	2.154.104,930
	26 giugno 1969 . . . . .		21.818	21.818	20.337,900	127,889	2.601.002,725
				Totali . . .	107.534,962		11.489.923,750

Con le predette cinque gare tutte le 386.755 forme di formaggio acquistate sono state rivendute. Il peso derivante dalla vendita è risultato di quintali 107.534,962 con un calo medio di conservazione e manutenzione del 6,345 per cento derivante dalla stagionatura trascorsa nei magazzini dall'inizio degli acquisti (inverno del 1968) al completamento delle vendite (estate 1969).

È da rilevare che il sistema di vendita mediante gare ha conseguito risultati superiori ad ogni aspettativa, sia per il numero delle

ditte partecipanti sia per il numero delle offerte, che sono salite progressivamente dalla media di 2,9 per partita nel primo esperimento di gara (21 marzo 1969), a 7,8 per partita nell'ultima gara (26 giugno 1969).

Anche i prezzi realizzati hanno segnato un sensibile aumento, come risulta dal seguente prospetto, che riassume i risultati conseguiti nelle 5 gare di vendita che permisero, nel breve periodo intercorrente fra il 21 marzo 1969 e il 26 giugno 1969, la totale vendita del formaggio grana ammassato.

DESCRIZIONE	GRANA-PADANO			PARMIGIANO-REGGIANO	
	Asta del 21 marzo 1969	Asta del 5 maggio 1969	Asta del 10 giugno 1969	Asta del 4 giugno 1969	Asta del 26 giugno 1969
1. - Prodotto messo in vendita:					
partite . . . . . n.	101	132	71	99	78
quantità . . . . . q.	29.987	38.180	21.651	25.987	21.818
2. - Ditte partecipanti . . . . . n.	39	90	63	98	87
3. - Offerte regolari in complesso:	292	623	469	730	607
n. medio offerto per partita . .	2,9	4,7	6,7	7,4	7,8
n. massimo offerto per partita .	8	14	16	22	20
n. minimo offerto per partita . .	1	1	2	2	1
4. - Prodotto aggiudicato:					
partite . . . . . n.	40	100	71	95	78
quantità . . . . . q.	15.342	31.503	21.651	24.506	21.818
5. - Prezzo medio aggiudicato L/kg.	790,47	934,82	1.073,98	1.224,55	1.278,89

La gestione dell'intervento, già completamente definita anche sotto il profilo contabile, si è chiusa con un saldo passivo di lire 579.337.899 di cui lire 430.112.400 per oneri generali della gestione e lire 149.225.499 per la perdita nel realizzo del prodotto.

*B - Interventi effettuati nel corso del 1970.*

3) *Commercializzazione del burro di produzione 1969-70.* - Con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'AIMA in data

29 maggio 1970, è stata stabilita la disciplina di intervento nel mercato del burro fresco nazionale di produzione 1969-70, ai sensi del Regolamento CEE del 27 giugno 1968, numero 804/68.

Le operazioni esecutive di intervento sono state affidate ai « Magazzini CARIPLÒ » con magazzini frigoriferi in Cremona e Novara ed al « Consorzio Caseifici Sociali » di Modena.

Dal 1° al 14 agosto 1970 i predetti assuntori hanno provveduto all'acquisto di quintali

499,20 di burro fresco nazionale, suddiviso in 5 partite di quintali 99,84 ciascuna.

A seguito della favorevole ripresa del mercato, l'Azienda, con comunicato stampa in data 15 dicembre 1970, ha posto in vendita l'intero quantitativo di prodotto ammassato, ai sensi dei Regolamenti CEE dell'8 settembre 1970, n. 1893/70, e dell'8 ottobre 1970, numero 2025/70, che, fra l'altro, stabilivano il prezzo di vendita nello stesso importo di lire/quintale 108.437,50 già pagato ai conferenti in sede di acquisto.

L'apposita Commissione preposta all'esame delle numerose istanze, ha provveduto ad assegnare una partita di burro ad ognuna delle prime cinque ditte estratte a sorte ed, in tal modo, è avvenuto il realizzo della totalità del prodotto ammassato.

La già predisposta definizione dei risultati della gestione comporta esclusivamente l'onere di lire 3.762.480.

*Finanziamenti:* Per la esecuzione degli interventi di mercato nel settore del latte e

dei prodotti lattiero-caseari, gli enti assuntori provvedono a procurarsi direttamente i mezzi finanziari occorrenti all'espletamento del servizio, compreso il pagamento del prezzo ai conferenti, salvo il rimborso da parte dell'AIMA delle passività di gestione.

Le somme utilizzate dall'Azienda per effettuare in gestione diretta l'acquisto di formaggio grana, sono state prelevate dal « Fondo di rotazione ». Allo stesso « Fondo » sono affluiti i ricavi conseguiti dalle vendite del formaggio medesimo ammontanti a lire 11.489.923.750 nonché il recupero di lire 283.252.085 già spese per acquisti impegnati e poi non conclusi a causa dell'insorgere di anomalie nelle corrispondenti partite durante il periodo intercorrente fra l'accertamento iniziale e l'accertamento definitivo del prodotto oggetto di acquisto.

Le perdite di gestione hanno gravato in questo caso sugli stanziamenti disposti, per complessivi 800 milioni di lire, dai citati decreti-legge 17 settembre 1967, n. 801, e 31 gennaio 1968, n. 18.

PAGINA BIANCA

SETTORE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

PAGINA BIANCA

## SETTORE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

Con decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, recante norme per la attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli previsti dal Regolamento CEE del 25 ottobre 1966, n. 159/66, veniva stabilita la possibilità di intervento della AIMA, in caso di situazione di crisi grave di mercato dichiarata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per l'adozione delle misure previste dall'articolo 7 del citato Regolamento (ritiro dei prodotti dal mercato).

Le stesse disposizioni comunitarie e nazionali prevedono anche lo stato di crisi semplice del mercato, da dichiararsi sempre con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; in tal caso, le Associazioni dei produttori di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, possono intervenire nel mercato e per la merce che ritirano dalla vendita hanno diritto ad ottenere un contributo di compensazione erogato dall'AIMA.

È da tener presente, peraltro, che con l'entrata in vigore del Regolamento CEE del 9 dicembre 1969, n. 2515/69, a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1970-71, non è più prevista la dichiarazione di crisi semplice del mercato. Per cui, le predette Associazioni possono ora decidere autonomamente il ritiro di prodotti dalla vendita ogni qualvolta ne ravvisino l'opportunità e l'esigenza. Ai fini dell'ottenimento del contributo di compensazione finanziaria, le Associazioni medesime sono tenute fra l'altro, a comunicare preventivamente all'AIMA le quantità di prodotto che intendono ritirare, i periodi di ritiro, nonché i centri di raccolta ed i prezzi.

Con altro decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 268, relativo alla organizzazione del controllo per l'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli, stabilita con i Regolamenti CEE del 4 aprile 1962, n. 23/62, e 25 ottobre 1966,

n. 158/66, veniva affidato all'AIMA, in collaborazione con gli Ispettorati provinciali della alimentazione, l'esercizio dei controlli necessari per verificare la conformità dei prodotti alle norme di qualità ed alle prescrizioni stabilite con i citati regolamenti comunitari.

Le modalità per l'attuazione del provvedimento legislativo sono dettate dal decreto ministeriale 30 giugno 1969 che stabilisce in qual modo l'Azienda di Stato debba provvedere all'esercizio dei controlli. Fra le altre cose, esso precisa che per tali compiti l'Azienda deve avvalersi dei Direttori dei mercati gestiti da pubbliche Amministrazioni, dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE) ed inoltre, allo scopo di uniformare e coordinare l'attuazione delle operazioni di controllo nell'ambito di ciascuna provincia per gli adempimenti non affidati ad altri organismi, degli Ispettorati provinciali dell'alimentazione. L'effettiva organizzazione del controllo, per altro, potrà avvenire non appena il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto ministeriale, avrà impartito le opportune direttive.

A - *Interventi effettuati fino a tutto il 1969.*

1) *Interventi dell'AIMA a seguito di crisi gravi di mercato.* - Nel corso dell'anno 1967 l'Azienda provvide, per la temuta ipotesi di crisi grave nel mercato del pomodoro e dell'uva da tavola, ad istituire centri di intervento nelle zone del meridione ove più delicata si profilava la situazione di mercato. In effetti, poi, l'andamento del mercato fu tale da non richiedere l'esercizio di azioni di intervento.

Nel corso dell'anno 1968, invece, la situazione di mercato per alcuni prodotti ha condotto alla dichiarazione di crisi grave con decreto ministeriale 14 febbraio 1968 per i cavolfiori, con decreto ministeriale 9 marzo

1968 per le mele, con decreto ministeriale 4 aprile 1968 nuovamente per i cavolfiori, con decreto ministeriale 4 aprile 1968 per le arance, con decreto ministeriale 20 luglio 1968 per le pesche, con decreto ministeriale 3 settembre 1968 per le pere e con decreto ministeriale 27 dicembre 1968 ancora per le pere, determinando i conseguenziali interventi da parte dell'AIMA.

Nei primi mesi del 1969, inoltre, a seguito delle gravi difficoltà verificatesi nel settore agrumario, le Autorità comunitarie con i Regolamenti CEE n. 324/69 e n. 332/69, hanno autorizzato l'Italia ad applicare misure particolari di intervento nel mercato delle arance, diverse da quelle previste all'articolo 7 del citato Regolamento n. 159/66. In dipendenza di ciò il compito di attuare l'inter-

vento è stato affidato all'AIMA con decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1969, mentre con il successivo decreto ministeriale 28 febbraio 1969 è stato disposto l'intervento medesimo in applicazione dei predetti regolamenti della CEE.

Gli interventi di cui sopra sono stati attuati dall'Azienda con deliberazioni correlative ed immediate, con attribuzioni del compimento delle relative operazioni agli Enti di sviluppo in agricoltura e alla Federazione italiana dei consorzi agrari nelle zone in cui è mancata la presenza o l'opera dell'Ente di sviluppo.

Gli Enti assuntori incaricati dei singoli interventi, le quantità dei prodotti acquistati e le destinazioni dei medesimi sono indicati nel seguente prospetto:



V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PRODOTTI	Durata interventi	Quantità acquistate quintali	Importi lire	DESTINAZIONE PRODOTTI (quintali)			
				Beneficenza	Trasformazione alcool	Uso zootecnico	Fini non alimentari
Cavolfiori 1° . . . . .	16 al 29 febbraio 1968 . . . . .	12.887,86	17.641.286	325,90	—	4.204,53	8.357,43
Cavolfiori 2° . . . . .	4 al 30 aprile 1968 . . . . .	105.241,92	234.952.910	316,20	—	213	104.712,72
Mele . . . . .	13 marzo al 31 maggio 1968 . . . . .	1.671.069,94	8.331.840.249	16.415,03	1.054.654,91	—	—
Arance 1968 . . . . .	4 aprile al 25 maggio 1968 . . . . .	317.243,20	2.062.079.084	53.296,49	—	22.389,07	241.557,64
Pesche . . . . .	20 luglio al 19 agosto 1968 . . . . .	176.402,66	803.007.856	20.904,08	155.498,58	—	—
Pere 1° . . . . .	3 settembre al 25 novembre 1968 . . . . .	503.949,13	1.636.396.197	25.279,17	478.669,96	—	—
Pere 2° . . . . .	27 dicembre 1968 al 20 febbraio 1969 . . . . .	234.724,03	1.052.703.634	25.649,21	209.074,82	—	—
Arance 1969 . . . . .	28 febbraio al 31 marzo 1969 . . . . .	346.795,99	1.617.802.574	195.974,26	—	—	150.821,73

  

ENTI ASSUNTORI					
Cavolfiori 1°	Cavolfiori 2°	Mele	Arance 1968	Pesche	Pere 1°
Ente Maremma	Ente Maremma	E. Delta Padano	Fedit	E. Delta Padano	E. Delta Padano
Ente Campania	Fedit	Fedit	Opera Sila	Ente Maremma	Ente Campania
Ente Puglia	Fedit	Ente Campania	Opera Combatt.	Ente Campania	Fedit
					Pere 2°
					Arance 1969
					Opera Sila
					Ente Svil. Sicilia

2) *Erogazione dei contributi di compensazione alle Associazioni dei produttori.* — Con decreto ministeriale 29 settembre 1969 è stata dichiarata la situazione di *crisi nel mercato delle pere*. In dipendenza di ciò, le seguenti associazioni di produttori iscritte nell'elenco nazionale, sono state autorizzate a ritirare il prodotto dalla vendita per avviarlo verso le destinazioni consentite dal Regolamento CEE del 26 giugno 1967, n. 165/67:

Associazione Produttori Ortofrutticoli (APO), Forlì;

Associazione Produttori Ortofrutticoli, IV zona, Verona;

Associazione Economica Produttori Veneto medio orientale, Venezia;

Associazione Interprovinciale Produttori Ortofrutticoli (AIPO), Bologna;

Consorzio Emiliano Cooperative Ortofrutticole (CONECOR), Bologna;

Consorzio Cooperativo Produttori Agricoli (CONCOPRA), Trento;

Consorzio Ortofrutticolo Ravenna (COR), Ravenna;

Associazione Emiliana-Romagnola Produttori Ortofrutticoli (AERPO), Bologna;

Consorzio Interprovinciale Ortofrutta Delta (CIOD), Ferrara.

Durante le operazioni dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1969, le predette Organizzazioni hanno ritirato dalla vendita ed avviato alla distillazione quintali 1.192.749,75 di prodotto, sostenendo una spesa al netto dei ricavi ottenuti, di lire 4.826.251.291.

Il contributo di compensazione corrispondente, calcolato secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del Regolamento CEE n. 159/66, è stato erogato nella somma di lire 4.761.293.930.

#### B) *Interventi effettuati nel corso del 1970.*

##### 1) *Erogazione dei contributi di compensazione.*

a) *Pere.* — Con decreto ministeriale 2 febbraio 1970 è stata dichiarata la continuazione dello stato di crisi semplice nel mercato delle pere. Le stesse Organizzazioni di cui sopra, durante i mesi di febbraio e marzo 1970, hanno ritirato dalla vendita quintali 295.494,70 di prodotto, avviati totalmente alla distillazione.

Il contributo di compensazione finanziaria erogato in favore delle Organizzazioni medesime, ha raggiunto complessivamente l'importo di lire 1.250.936.858.

b) *Arance.* — La situazione di crisi semplice nel mercato delle arance è stata dichiarata per due periodi: con decreto ministeriale 21 febbraio 1970, per il periodo 21 febbraio-20 marzo 1970; con decreto ministeriale 4 aprile 1970, per il periodo 4 aprile-30 aprile 1970 (fine campagna commercializzazione).

Ha operato i ritiri di prodotto una sola organizzazione: l'Associazione produttori agrumi della Sicilia, che ha ritirato quintali 45.371,12 di arance nel corso della prima crisi e quintali 805.262,92 nel corso della seconda crisi.

Il contributo di compensazione erogato alla predetta Organizzazione è stato di lire 231 milioni 693.640 per il prodotto ritirato durante il primo periodo e di lire 4.427.217.415 per il secondo, per un totale di lire 4.658.911.055.

Per quanto riguarda l'avvio del prodotto alle prescritte destinazioni sulla base di quanto disposto dal Regolamento CEE n. 412/70, è intervenuta l'AIMA che vi ha provveduto tramite l'assuntore Federazione italiana dei consorzi agrari.

Dei complessivi quintali 850.634,04 di prodotto ritirati, quintali 25.664,07 allo stato fresco e quintali 167.848,92 previa trasformazione in succo, sono stati destinati alla beneficenza, mentre quintali 657.121,05 sono stati resi inadatti a qualsiasi utilizzazione (compresi i cali di magazzino).

c) *Mele.* — A seguito dello stato di crisi semplice nel mercato delle mele, dichiarato con decreto ministeriale 24 febbraio 1970, sono state autorizzate ad operare le seguenti Organizzazioni di produttori agricoli:

Associazione Produttori Ortofrutticoli (APO), Forlì;

Associazione Produttori Ortofrutticoli - IV Zona - Verona;

Associazione Economica Produttori Veneto medio orientale, Venezia;

Associazione Interprovinciale Produttori Ortofrutticoli (AIPO), Bologna;

Consorzio Emiliano Cooperative Ortofrutticoli (CONECOR), Bologna;

Consorzio Frutta d'oro di Romagna, Cesena;

Associazione Produttori Ortofrutticoli della Marca Trevigiana, Treviso;

Associazione Produttori Romagnoli Ortofrutticoli (APRO), Ravenna;

Consorzio Organizzazioni Produttori frutticoli Alto Adige, Bolzano;

Consorzio Cooperativo Produttori Agricoli (CONCOPRA), Trento;

Consorzio Ortofrutticolo Ravennate (COR), Ravenna;

Associazione Emiliano-Romagnola Produttori Ortofrutticoli (AERPO), Bologna;

Consorzio Interprovinciale Ortofrutta Delta (CIOD), Ferrara.

Dal 24 febbraio al 31 maggio 1970, dette Organizzazioni hanno ritirato dalla vendita quintali 799.496,94 di mele, avviati totalmente alla distillazione. Il contributo di compensazione erogato è stato pari a lire 2.929.531.745.

d) *Cavolfiori*. — Con decreto ministeriale 23 aprile 1970 è stato dichiarato lo stato di crisi semplice nel mercato dei cavolfiori. L'Associazione provinciale produttori ortofrutticoli di Fano ha provveduto al ritiro di quintali 3.499,45 di prodotto, di cui quintali 277 avviati alla beneficenza, quintali 2.323,17 all'alimentazione animale e quintali 899,28 destinati ad usi non alimentari.

Il contributo di compensazione erogato dall'Azienda ha raggiunto l'importo di lire 7 milioni 706.005.

e) *Pesche*. — A norma del Regolamento CEE n. 159/66 nel testo modificato con Regolamento n. 2515/69, le sottoelencate organizzazioni di produttori hanno effettuato il ritiro dalla vendita di quantitativi di pesche, nel corso dei mesi di luglio, agosto e settembre 1970:

APO - IV Zona, Verona;  
 AEPO, Venezia;  
 COR, Ravenna;  
 Frutta d'oro, Cesena;  
 AIPO, Bologna;  
 APO, Forlì;  
 CIOD, Ferrara;  
 CONECOR, Bologna;  
 AERPO, Bologna;  
 APRO, Ravenna.

Dalle segnalazioni pervenute fino al 31 dicembre 1970, risultavano ritirati in complesso quintali 314.664,44 di prodotto, di cui circa il 99 per cento destinato alla trasformazione in alcool.

È da far presente per quanto riguarda la trasformazione in alcool dei prodotti frutticoli ritirati dalle organizzazioni, che ai sensi dell'articolo 7-ter del predetto Regolamento CEE n. 159/66, la cessione di tali prodotti alle industrie di distillazione da parte delle organizzazioni medesime, deve avvenire mediante gare di aggiudicazione indette ed effettuate dall'AIMA. In deroga a tale disposizione, peraltro, con Regolamento CEE n. 1375/70 del 13 luglio 1970 è stato consentito all'Azienda, fino al 1° giugno 1971, di disciplinare la ven-

dità delle pesche alle industrie mediante contratto a trattativa privata.

In relazione a ciò, le condizioni e le modalità per la cessione delle pesche da parte delle organizzazioni, sono state stabilite a mezzo di convenzioni stipulate con l'Associazione nazionale distillatori alcoli ed acqueviti.

Alla stessa data del 31 dicembre 1970, le organizzazioni di cui trattasi avevano trasmesso all'AIMA n. 12 domande di compensazione finanziaria relative a quintali 106.022,08 di pesche ritirate, per un ammontare della compensazione richiesta di lire 482.175.550.

Il contributo di compensazione erogato al 31 dicembre 1970 è stato di lire 107.704.820 pari a quintali 24.355,20 di prodotto.

f) *Pere*. — Per i ritiri di prodotto iniziati nel luglio 1970, sempre in applicazione delle disposizioni innovative introdotte dal Regolamento CEE n. 2515/69, hanno operato le seguenti Associazioni:

APO - IV Zona, Verona;  
 AEPO, Venezia;  
 Marca Trevigiana, Treviso;  
 COP, Lendinara;  
 AERPO, Bologna;  
 CONECOR, Bologna;  
 CIOD, Ferrara;  
 COR, Ravenna;  
 APRO, Ravenna;  
 APO, Forlì;  
 AIPO, Bologna;  
 Frutta d'oro, Cesena;  
 VOG, Bolzano;  
 CONCOPRA, Trento;  
 Produttori Zona, Pisa;  
 Produttori Zona, Teramo;

Le operazioni segnalate fino al 31 dicembre 1970, facevano ammontare i quantitativi di pere ritirati a quintali 5.388.444. Circa la destinazione degli stessi quantitativi, quintali 76.656 risultavano avviati alla beneficenza, quintali 132.855 all'alimentazione animale, quintali 756.827 alla trasformazione in alcool, quintali 23.551 alla trasformazione in succhi per la successiva distribuzione gratuita alle opere di beneficenza e quintali 4.398.555 destinati a fini non alimentari.

In applicazione delle cennate disposizioni comunitarie, la cessione del prodotto alle industrie di distillazione da parte delle predette organizzazioni, è stata disciplinata dall'Azienda mediante lo svolgimento della gara permanente indetta con Bando n. 20496 del 7 agosto 1970, la quale prevedeva cinque serie di of-

ferte con scadenza di presentazione al 25 agosto, 10 settembre, 30 settembre, 20 ottobre e 10 novembre 1970. A conclusione della gara medesima, risultavano aggiudicati alle industrie quintali 166.234 di prodotto.

Tuttavia, anche per la cessione delle pere, con Regolamento CEE n. 1885/70 del 18 settembre 1970 e in deroga alle vigenti disposizioni, l'AIMA veniva autorizzata ad adottare fino al 30 giugno 1971, la procedura della trattativa privata. Il che consentiva di stipulare con la nominata Associazione nazionale dei distillatori altra convenzione recante le modalità e condizioni per la cessione da parte delle organizzazioni, dei notevoli quantitativi di pere ritirati e ancora da ritirarsi dalla vendita nel corso della campagna di commercializzazione.

Le menzionate disposizioni comunitarie prevedono, inoltre, che gli ortofrutticoli ritirati dal mercato possono essere trasformati per la distribuzione gratuita ad opere di beneficenza dei prodotti derivanti dalla trasformazione medesima e che in tal caso, compete all'AIMA di affidare per aggiudicazione alle industrie, le relative operazioni di trasformazione.

Attesa la opportunità di destinare alla beneficenza il maggior possibile quantitativo di pere ritirate dalle organizzazioni, con Bando n. 21.453 del 27 agosto 1970 l'Azienda ha indetto una gara permanente per l'aggiudicazione delle operazioni di trasformazione delle pere medesime in succhi, da distribuire questi ultimi agli enti di beneficenza.

Detta gara è stata svolta per quattro serie di offerte, i cui termini di presentazione sono scaduti il 9 settembre, il 29 settembre, il 19 ottobre ed il 9 novembre 1970, e si è conclusa con l'aggiudicazione alle industrie, della commessa di trasformare in succhi quintali 2.498,40 di pere da ritirarsi presso le organizzazioni.

D'altra parte, anche per l'affidamento delle operazioni di trasformazione delle pere a fini di beneficenza, una deroga alle cennate disposizioni comunitarie, concessa con Regolamento CEE n. 1886/70 del 18 settembre 1970, permetteva all'Azienda di stipulare contratti a trattativa privata con alcune industrie del settore e di avviare così alla trasformazione in succhi, ulteriori quantitativi di pere per quintali 25.705,36.

Alla data del 31 dicembre 1970, le predette organizzazioni avevano presentato all'AIMA n. 27 domande di compensazione, relative a quintali 1.549.866,53 di prodotto ritirato dalla vendita, per un ammontare della compensazione richiesta di lire 4.736.176.745. Il contri-

buto di compensazione erogato al 31 dicembre 1970 è stato di lire 664.516.005, pari a quintali 210.865,31 di prodotto.

g) *Mele*. — Il ritiro dalla vendita di quantitativi di mele è stato iniziato nel mese di settembre dalle seguenti organizzazioni:

VOG, Bolzano;  
 CONCOPRA, Trento;  
 APO - IV Zona, Verona;  
 AEPO, Venezia;  
 AIPO, Bologna;  
 CONECOR, Bologna;  
 COR, Ravenna;  
 AERPO, Bologna;  
 CIOD, Ferrara;  
 APRO, Ravenna;  
 APO, Forlì;  
 Frutta d'oro, Cesena;  
 COP, Lendinara;  
 Marca Trevigiana, Treviso.

Secondo le segnalazioni pervenute, al 31 dicembre 1970 risultavano in complesso ritirati dalle predette organizzazioni, quintali 308.245 di mele; di questi, quintali 6.780 erano stati avviati alla beneficenza, quintali 11.354 all'alimentazione animale, quintali 212.459 a fini non alimentari e quintali 77.652 alla trasformazione in alcool.

Quest'ultimo quantitativo di mele è stato ceduto dalle organizzazioni alle industrie di distillazione, in base alle aggiudicazioni effettuate dall'Azienda nel corso dello svolgimento della gara permanente indetta con Bando n. 22.760 del 18 settembre 1970, con serie di offerte i cui termini di presentazione sono scaduti il 29 settembre, il 19 ottobre, il 10 novembre ed il 1° dicembre 1970.

Altra gara permanente per la cessione alle industrie di distillazione delle mele di cui trattasi, è stata indetta dall'AIMA con Bando n. 29.292 del 9 dicembre 1970, per il prodotto che sarà ritirato dalle organizzazioni nel periodo gennaio-maggio 1971. Lo svolgimento della prova è stato previsto per quattro serie di offerte i cui termini di presentazione scadranno l'8 gennaio, il 2 febbraio, il 4 marzo e l'8 aprile 1971.

Alla data del 31 dicembre 1970, erano pervenute all'Azienda da parte delle predette organizzazioni, n. 3 domande di compensazione relative a quintali 10.005,01 di mele ritirate, per un ammontare della compensazione richiesta di lire 22.621.295. Nessun contributo di compensazione è stato erogato al 31 dicembre 1970.

h) *Pomodori*. — Nei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 1970 le organizzazioni AERPO di Bologna, COR di Ravenna e Produttori zona di Teramo hanno operato il ritiro dalla vendita di quantitativi di pomodori, per un totale di quintali 37.279,26. Secondo le segnalazioni pervenute all'Azienda, il prodotto è stato avviato alla beneficenza per quintali 20.181 e per la rimanente parte destinato a fini non alimentari.

Al 31 dicembre 1970, erano pervenute all'Azienda n. 5 domande di compensazione relative a quintali 28.692,02 di prodotto ritirato, per un ammontare della compensazione richiesta di lire 64.591.665. Il contributo di compensazione erogato al 31 dicembre 1970 è stato di lire 31.985.985 pari a quintali 17.698 di prodotto.

i) *Cavolfiori*. — Nel mese di dicembre 1970 l'Associazione produttori di zona di Teramo ha effettuato il ritiro dalla vendita di quintali 292,98 di cavolfiori, destinandoli totalmente all'alimentazione animale. La stessa Associazione ha presentato domanda di compensazione per un importo richiesto di lire 415.585. Nessun contributo di compensazione è stato erogato al 31 dicembre 1970.

## 2) *Compensazione finanziaria per le arance ed i mandarini venduti nei Paesi della CEE.*

Il Regolamento CEE n. 2511/69 del 9 dicembre 1969 prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione degli agrumi comunitari. Fra l'altro, il regolamento stabilisce che gli Stati membri devono accordare ai venditori che hanno concluso contratti con acquirenti della Comunità, una compensazione finanziaria il cui importo è compreso fra 3 e 5 unità di conto per quintale, a seconda della varietà.

Alla data del 31 dicembre 1970, i contratti stipulati risultavano in numero di 1.254 per un quantitativo di prodotto di quintali 655.035, di cui quintali 7.500 rappresentati da mandarini.

Delle 682 domande di compensazione presentate all'Azienda, alla stessa data ne erano

state definite n. 291, per quintali 114.454,74 di prodotto e per un importo totale liquidato di lire 307.340.168. È in corso l'istruttoria delle restanti pratiche, buona parte delle quali presenta irregolarità varie.

## 3) *Compensazione finanziaria per la trasformazione delle arance.*

Il Regolamento CEE n. 2601/69 del 18 dicembre 1969 prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione di talune varietà di arance. I successivi regolamenti n. 208/70 e n. 209/70 stabiliscono le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione, fissano i prezzi minimi per la campagna 1969-70 delle arance consegnate all'industria, nonché l'importo della compensazione finanziaria per la loro trasformazione.

Sono stati presentati all'Azienda n. 106 contratti per quintali 145.207,06 di prodotto trasformato. Al 31 dicembre 1970 ne risultavano liquidati n. 32, per quintali 67.306 di prodotto e per un importo della compensazione ammontante a lire 49.502.565; altri 39 contratti erano in via di liquidazione, mentre per le restanti pratiche era ancora in corso la fase di istruttoria.

Il contributo di compensazione erogato al 31 dicembre 1970 per la trasformazione di quintali 5.581,80 di arance è stato di lire 3.232.635.

*Finanziamenti*: Per gli interventi attuati dall'Azienda a seguito di crisi gravi del mercato, gli enti assuntori provvedono a procurarsi direttamente i mezzi finanziari occorrenti all'espletamento del servizio, compreso il pagamento del prezzo dei prodotti ai conferenti. Il rimborso degli oneri da parte dell'AIMA, già a carico al « Fondo di rotazione » più volte citato, grava ora sulla gestione di cassa.

Dallo stesso fondo sono prelevate le somme per il pagamento delle compensazioni finanziarie per i prodotti ritirati dalle organizzazioni dei produttori, nonché delle compensazioni per la esportazione e la trasformazione delle arance e dei mandarini.

PAGINA BIANCA

SETTORE DELLE CARNI SUINE

PAGINA BIANCA



**SETTORE DELLE CARNI SUINE**

I compiti di intervento derivanti dall'entrata in vigore del Regolamento CEE n. 121/67 del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione del mercato comune delle carni suine, sono stati affidati all'AIMA con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967.

**I**

**INTERVENTI NEL MERCATO.**

Il mercato comunitario delle carni suine è entrato in crisi nel corso della primavera del 1968, determinando l'adozione da parte della CEE dei Regolamenti n. 391/68 del 1° aprile 1968 e n. 469/68 del 17 aprile 1968, con i quali veniva deciso l'acquisto, ad opera degli organismi di intervento, delle carcasse dei suini appartenenti alla classe B della classifi-

cazione comunitaria. Il successivo Regolamento CEE n. 708/68 dell'11 giugno 1968, autorizzava l'Italia ad estendere gli acquisti anche alle carcasse della classe C.

Con deliberazioni del Consiglio di amministrazione del 26 aprile 1968 e del 31 maggio 1968, veniva disposta l'apertura dei centri di intervento di Reggio Emilia e di Brescia.

Il progressivo miglioramento delle quotazioni del mercato suinicolo ha consentito alla CEE di decidere, con Regolamento n. 1185/68 del 6 agosto 1968, la chiusura dell'intervento a far data dal 10 dello stesso mese, con eccezione per l'Italia che era già stata autorizzata con il citato Regolamento n. 708/68, a proseguire gli acquisti fino al 30 settembre 1968.

Nel complesso, alla predetta data di chiusura dell'intervento, gli acquisti effettuati dai centri di Brescia e Reggio Emilia hanno riguardato i seguenti quantitativi di prodotto:

carcasse di classe B . . . . .	n. 3.981	q. 4.759,371
carcasse di classe C . . . . .	» 33	» 33,844
	<hr/>	<hr/>
in totale . . . . .	n. 4.014	q. 4.793,215
	<hr/>	<hr/>

L'acquisto delle carcasse di classe B al prezzo di lire 460,94 al quintale e quello delle carcasse della classe C al prezzo di lire 434,375 hanno comportato, rispettivamente, la spesa di lire 219.378.446 e di lire 1.470.099 per il complessivo importo di lire 220.848.545.

In conformità a quanto disposto dai relativi regolamenti comunitari, l'AIMA ha posto in vendita le carni acquistate e, in data 16 gennaio 1969, ha completato le operazioni di aggiudicazione dell'intero prodotto.

La vendita del prodotto è avvenuta per quintali 127,69 a prezzo superiore a quello di intervento, con un provento di lire 80.644, mentre ad un prezzo inferiore per i rimanenti quintali 4.665,525, con un minor ricavo di lire 14.006.581, e quindi nel complesso con una perdita di lire 13.925.937.

A tale perdita è da aggiungere l'importo di lire 41.295.618 degli oneri della gestione, concernenti le spese di entrata e di uscita del prodotto e di conservazione del medesimo nei magazzini frigoriferi, nonché le spese di organizzazione del servizio e quelle di finanziamento.

L'importo degli stessi oneri e quello della predetta perdita, in complessive lire 55 milioni 221.555, è stato corrisposto agli assuntori a chiusura della gestione, rinviando peraltro di definire la misura forfettaria del rimborso delle « spese generali » non documentabili relative al servizio.

Considerato anche quest'ultimo rimborso, determinato successivamente in lire 2.655.390, la passività della gestione è stata di lire 57 milioni 876.945, gravante a carico del « Fondo di rotazione per gli interventi nel mercato agricolo ».

PAGINA BIANCA

SETTORE DELLO ZUCCHERO

PAGINA BIANCA

## SETTORE DELLO ZUCCHERO

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1968, sono stati affidati all'AIMA i compiti d'intervento nel mercato dello zucchero derivanti dall'entrata in vigore del Regolamento CEE n. 1009/67 del 18 dicembre 1967. Tali compiti non comprendono le misure nazionali d'intervento la cui applicazione, con provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi n. 1194 e n. 1195 del 22 giugno 1968, è stata attribuita alla Cassa conguaglio zucchero, nonché la corresponsione delle restituzioni all'esportazione e dei premi di denaturazione che, con decreti-legge 20 febbraio 1969, n. 59 e 19 dicembre 1969, n. 947, è stata affidata al Ministero delle finanze.

Nell'ambito dei compiti affidati all'AIMA, questa ha provveduto, in applicazione di disposizioni comunitarie, ad effettuare numerose gare di aggiudicazione aventi per oggetto la determinazione dei premi di denaturazione dello zucchero bianco per l'alimentazione del bestiame, nonché la determinazione dell'importo della restituzione all'esportazione verso

i Paesi terzi di prodotti saccariferi, la cui effettiva corresponsione compete però, come sopra detto, al Ministero delle finanze.

Nel corso del 1970, gare della specie, relative alla determinazione della restituzione all'esportazione, sono state svolte in via permanente il mercoledì di ogni settimana, in adempimento di regolamenti comunitari.

Le gare sono andate, in linea di massima deserte, in quanto la presentazione di offerte si è avuta solamente nelle gare per la determinazione della restituzione all'esportazione di melasso svoltesi il 9 agosto 1968 ed il 10 dicembre 1968, con aggiudicazione rispettivamente di quintali 398.188 e quintali 270.000 di prodotto.

Inoltre vi è stato concorso nella gara svoltasi il 20 novembre 1969 per la concessione del premio di denaturazione di zucchero per l'alimentazione animale, ma nessuna offerta è stata accolta in quanto è risultato inferiore il limite di accoglibilità fissato dalla CEE in 13 u.c. al quintale, a fronte di richiesta di premio di denaturazione di 14,40 u.c. a quintale.

PAGINA BIANCA

SETTORE DEL VINO

PAGINA BIANCA



## SETTORE DEL VINO

I compiti di intervento nel mercato del vino derivanti dall'entrata in vigore del Regolamento CEE n. 816/70 del 28 aprile 1970, sono stati affidati all'AIMA con decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1970.

## I

## EROGAZIONE DELL'AIUTO AL MAGAZZINAGGIO PRIVATO DEI VINI DA PASTO.

Fra le disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, il predetto regolamento agli articoli 5 e 6, reca disposizioni per la concessione di aiuti al magazzinaggio privato dei vini da pasto, sulla base di contratti stipulati tra il proprietario produttore del vino e l'organismo di intervento, a richiesta del produttore stesso.

In conseguenza dell'andamento del mercato vitivinicolo, il Regolamento CEE del 4 agosto 1970, n. 1580/70, constatava la necessità di accordare tali aiuti per i tipi di vini da pasto *RI* (vino da pasto rosso proveniente da vitigni diversi da quelli del tipo « Portoghese » ed avente gradazione alcolometrica non inferiore a 10° né superiore a 12°), *AI* (vino da pasto bianco proveniente da vitigni diversi da quelli dei tipi Sylvaner, Muller-Thurgau e Riesling e avente gradazione alcolometrica non inferiore a 10° né superiore a 12°) ed *AII* (vino da pasto proveniente dai vitigni del tipo Sylvaner o del tipo Muller-Thurgau). Il Consiglio di amministrazione dell'AIMA, pertanto, con deliberazione in data 17 settembre 1970 (in *Gazzetta Ufficiale* del 5 ottobre 1970, n. 251), stabiliva le condizioni per la corrispondenza degli aiuti di cui trattasi.

Per quanto riguarda l'espletamento degli adempimenti relativi alla presentazione delle domande da parte dei produttori, alla stipulazione ed alla esecuzione dei contratti di

magazzinaggio, l'Azienda è stata autorizzata ad avvalersi della collaborazione degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Successivamente, in applicazione dei Regolamenti CEE del 30 ottobre 1970, n. 2215/70, e del 3 novembre 1970, n. 2232, il Consiglio di amministrazione dell'Azienda, con deliberazione del 20 novembre 1970 (in *Gazzetta Ufficiale* del 17 dicembre 1970, n. 318), disponeva la estensione dell'aiuto anche al tipo di vino da pasto *R III* (vino da pasto rosso proveniente dai vitigni del tipo Portoghese), nonché ai vini da pasto rossi o rosati o bianchi che si trovino in stretta relazione economica con i suddetti tipi *RI* e *AI* ed abbiano una gradazione alcolometrica non inferiore a 9,5° e non superiore a 12,5°. Infine, con altra deliberazione dello stesso Consiglio in data 22 dicembre 1970 (in *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 1971, n. 11), l'aiuto veniva ulteriormente esteso ai vini del tipo *A III* (vino da pasto bianco proveniente dai vitigni del tipo Riesling).

Al 31 dicembre 1970, per il tramite degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura erano pervenute all'Azienda n. 133 domande così ripartite:

per il tipo di vino *RI*, n. 80 domande relative ad ettolitri 1.033.370,36 di prodotto, per un ammontare dell'aiuto di lire 232.425.081;

per il tipo di vino *AI*, n. 53 domande relative ad ettolitri 669.941 di prodotto, per un ammontare dell'aiuto di lire 150.736.725.

Alla stessa data era anche in corso la stipulazione di n. 93 contratti.

*Finanziamenti.* Le somme occorrenti per il pagamento degli aiuti in questione già a carico al « Fondo di rotazione per gli interventi nel settore agricolo in applicazione di regolamenti comunitari », più volte citato, gravavano ora sulla gestione di cassa.

PAGINA BIANCA

SETTORE DEL TABACCO

PAGINA BIANCA

## SETTORE DEL TABACCO

Con decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, è stata istituita in seno alla Azienda, una Sezione specializzata per l'esercizio dei compiti di organismo di intervento previsti dal Regolamento CEE del 21 aprile 1970, n. 727/70, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio.

L'AIMA, avvalendosi della predetta Sezione specializzata, provvede all'acquisto, prima manipolazione, condizionamento, deposito, conservazione e commercializzazione dei tabacchi greggi, sia allo stato sciolto che manipolati, alla corresponsione dei premi e a quant'altro occorra per la completa attuazione dei provvedimenti comunitari riguardanti il settore.

Per la trattazione degli affari relativi alla Sezione specializzata di cui trattasi, del Consiglio di amministrazione dell'AIMA fanno parte con diritto di voto, quando si tratta di affari attinenti all'applicazione del regolamento comunitario del tabacco, un rappresentante del Ministero delle finanze e tre esperti del settore particolarmente qualificati.

Il Consiglio di amministrazione può delegare, per la durata della campagna di commercializzazione, la trattazione degli affari relativi alla Sezione specializzata per gli interventi nel settore del tabacco greggio ad un Comitato tecnico nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il Comitato è presieduto dal Presidente dell'AIMA ed è composto dai seguenti membri:

a) da un Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, al quale il Ministro può delegare le attribuzioni di Presidente del Comitato;

b) da due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal rappresentante del Ministero del tesoro, che facciano già parte del Consiglio di amministrazione dell'AIMA;

c) da un rappresentante del Ministero delle finanze;

d) da tre esperti del settore del tabacco.

Il Direttore generale dell'AIMA partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato tecnico per esigenze di coordinamento.

Per lo svolgimento dei predetti compiti l'AIMA si avvale soltanto del personale impiegato ed operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Gli oneri riguardanti detto personale continueranno a far carico all'Amministrazione medesima.

Tutte le spese per il funzionamento della Sezione specializzata e dei relativi uffici periferici sono a carico del bilancio della stessa Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che dovrà chiederne il rimborso per la parte concernente l'organizzazione dell'intervento.

Alla direzione degli uffici della Sezione specializzata è preposto, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, un funzionario appartenente all'Amministrazione dello Stato avente la qualifica di Ispettore generale.

La Sezione specializzata, per l'assolvimento dei propri compiti, di regola utilizza, in rapporto alle effettive esigenze, i locali, i magazzini, gli stabilimenti e le attrezzature che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dichiara disponibili in conseguenza dell'abolizione del monopolio dei tabacchi greggi. Può avvalersi, inoltre, in caso di necessità, dell'opera delle cooperative e dei loro consorzi e degli enti di sviluppo mediante contratti da stipularsi anche a trattativa privata. Può avvalersi, ancora, di altri operatori economici, singoli od associati, secondo la procedura prevista dall'articolo 12 della legge istitutiva dell'AIMA.

Anche gli oneri derivanti dalle campagne di commercializzazione del tabacco greggio di cui al Regolamento CEE n. 727/70, graveranno

sul « Fondo di rotazione per gli interventi nel settore agricolo in applicazione di regolamenti comunitari » di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80.

\* \* \*

Anche nel corso del 1970, è stata registrata l'ulteriore intensa espansione dell'attività dell'AIMA, con particolare riguardo ai settori dei cereali e degli ortofrutticoli, mentre nuovi compiti di intervento sono stati affidati alla Azienda stessa con l'entrata in vigore dei regolamenti comunitari concernenti l'organizzazione dei mercati del vino, del tabacco greggio, del lino e della canapa.

Per quanto riguarda il comparto vitivinicolo, anzi, l'affidamento di tali compiti ha implicato immediatamente un complesso di impegnativi adempimenti per l'erogazione degli aiuti al magazzino privato dei vini da pasto.

\* \* \*

Come si è già avuto occasione di esporre, l'AIMA, prima dell'istituzione della gestione di cassa di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 144, ha attinto i mezzi occorrenti per l'attuazione degli interventi di mercato e per l'assolvimento degli altri compiti affidatili, da appositi fondi all'uopo istituiti e, principalmente, dal « Fondo di rotazione per gli interventi nel settore agricolo » di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267 (conto corrente infruttifero n. 328 presso la Tesoreria centrale) e dal « Fondo di dotazione per la commercializzazione dei cereali » di cui all'articolo 21 della legge 13 maggio 1966, n. 303 (conto corrente infruttifero n. 317).

Tra gli altri fondi anzidetti, l'AIMA ha gestito:

per assolvere al particolare compito concernente le forniture in dono di grano tenero o farina, relative ad azioni nazionali e comunitarie, nell'ambito della convenzione per gli aiuti alimentari ai Paesi in via di sviluppo, il fondo di cui all'articolo 5 della legge 7 novembre 1969, n. 944 (conto corrente infruttifero n. 400) destinato a far fronte agli oneri delle singole forniture, per la parte non usufruenta di finanziamento comunitario;

per sopperire mediante il ricorso a prestiti bancari alle esigenze finanziarie degli interventi di mercato, stante la temporanea insufficienza delle disponibilità del « Fondo di rotazione », il fondo per soddisfare i relativi oneri (conto corrente infruttifero n. 390), previsto dalle disposizioni legislative che hanno autorizzato la contrazione dei prestiti stessi (articolo 19 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051 — modificato dalla legge di conversione 18 gennaio 1968, n. 10, e successivamente dall'articolo 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, convertito nella legge 12 febbraio 1969, n. 5 — e articolo 1-ter del decreto-legge 28 settembre 1970, n. 679, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 1970, n. 846).

L'AIMA ha usufruito, inoltre, della dotazione annuale di lire 600 milioni per le proprie spese di funzionamento (articolo 16 della legge 13 maggio 1966, n. 303), nell'importo complessivo a tutto il 1970 di lire 3.000 milioni, e delle assegnazioni al proprio bilancio per sostenere gli oneri generali relativi al servizio di corresponsione delle integrazioni di prezzo dell'olio di oliva, nell'importo di lire 6.600 milioni per le campagne 1966-67, 1967-68 e 1968-69, e delle integrazioni di prezzo del grano duro, nell'importo di lire 2.600 milioni per i raccolti 1967, 1968 e 1969, nonché nell'importo di lire 800 milioni per gli oneri connessi all'acquisto di formaggio grana, operato direttamente sul mercato a sostegno del prezzo del prodotto stesso. Non ha avuto invece alcuna assegnazione a tale titolo per il servizio della integrazione di prezzo dell'olio di oliva campagna 1969-70 e per quello dell'integrazione di prezzo del grano duro raccolto 1970.

In relazione a quanto precede, la gestione finanziaria dell'AIMA veniva ad essere articolata in distinte gestioni riguardanti rispettivamente i fondi suindicati, la dotazione ordinaria per le spese di funzionamento e le assegnazioni per oneri generali connessi alla attuazione di detti interventi.

Riguardo a tali gestioni si espongono singolarmente qui di seguito le risultanze a chiusura dell'anno finanziario 1970, previo riepilogo dei dati alla fine dell'anno finanziario 1969 che riflettono lo svolgimento delle medesime gestioni negli anni precedenti.

FONDO DI ROTAZIONE

PAGINA BIANCA



FONDO DI ROTAZIONE

Situazione della gestione a chiusura dell'anno finanziario 1970  
(vedere allegato prospetto A).

Disponibilità del Fondo nei decorsi anni finanziari a tutto il 1969  
(vedere allegato B, 1<sup>a</sup> sezione).

Dette disponibilità si erano costituite come segue e alla fine del 1969 risultavano completamente erogate:

- dotazione iniziale ai sensi dell'articolo 49 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912 (lire 58.100 milioni) e 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> integrazione ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80 (lire 89.500 milioni) e dell'articolo 7 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234 (lire 100 mila milioni) . . . . .	L.	247.600.000.000
- stanziamenti a carico dell'Erario disposti ai sensi dell'articolo 51 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, nel periodo anteriore all'organizzazione comune di mercato, per il finanziamento (ad integrazione di quello gravante sul fondo in misura dei 7/10):		
dell'integrazione di prezzo dell'olio di oliva campagna 1966-67 . . . . .	»	24.900.000.000
degli indennizzi ai detentori di olii prodotti anteriormente alla campagna 1966-67 . . . . .	»	8.200.000.000
- prestiti bancari contratti ai sensi del citato articolo 19 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, per 140 miliardi e ridotti successivamente a 120 miliardi nel gennaio 1970, utilizzando le disponibilità acquisite al Fondo con versamento datato 9 gennaio per il 31 dicembre 1969 . . . . .	»	120.000.000.000
		400.700.000.000
Totale . . . . .	L.	400.700.000.000

Nell'ultimo scorcio dello stesso anno finanziario le disponibilità del Fondo tornavano però a ricostituirsi in conseguenza del 1° versamento in data 9 gennaio 1970, per il 31 dicembre 1969, dei rimborsi del FEOGA a titolo di acconti sulle spese sostenute dall'AIMA:

nel periodo di contabilizzazione 1967-68:		
1° semestre (Decisione CEE 25 luglio 1968) . . . . .	L.	22.619.483.437
2° semestre (Decisione CEE 26 marzo 1969) . . . . .	»	62.368.584.812
nel periodo di contabilizzazione 1968-69:		
1° semestre (Decisione CEE 27 giugno 1969) . . . . .	»	58.194.781.250
		143.182.849.499
Totale . . . . .	L.	543.882.849.499

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Inoltre, a ripristino delle disponibilità, riaffluivano al Fondo:

— le somme non utilizzate dagli Enti di sviluppo, incaricati del servizio di corresponsione delle integrazioni di prezzo, sulle anticipazioni ricevute dagli Ispettorati provinciali dell'alimentazione; somme versate dagli Enti stessi, alla fine degli anni finanziari 1968 e 1969, negli appositi conti correnti postali L. 4.313.913.619

— il ricavo della vendita del formaggio grana acquistato dall'AIMA in attuazione dell'intervento a sostegno del prezzo del prodotto stesso (lire 11.489.923.750) e recuperi di spese già sostenute nella esecuzione degli acquisti (lire 283.252.085): versamento al fondo eseguito al termine dell'anno 1969 in data 13 dicembre . . . . . » 11.773.175.835

L. 16.087.089.454

Ammontare delle disponibilità del fondo a tutto l'anno 1969 . . . . L. 559.969.938.953

A tali disponibilità per complessive lire 559.969.938.953, confluite progressivamente al Fondo fino a chiusura dell'anno finanziario 1969, hanno fatto riscontro nel bilancio dell'AIMA di ciascun anno finanziario gli stanziamenti via via disposti per le spese da sostenere nell'attuazione dei diversi interventi di mercato.

Nell'allegato prospetto C, colonna 3, sono indicati gli stanziamenti di bilancio a tutto l'anno finanziario 1969, che venivano peraltro contenuti fino a concorrenza dell'ammontare di disponibilità di lire 475.013.913.619, in quanto l'accennata ricostituzione del Fondo, verificatasi proprio a fine d'anno, non aveva consentito, entro lo stesso anno 1969, di disporre gli stanziamenti per la restante somma di lire 84.956.025.334. Quest'ultima è stata conseguentemente considerata, ai fini della destinazione agli interventi, insieme alle disponibilità del Fondo costituitesi nel seguente anno 1970.

I pagamenti che sono stati eseguiti su detti stanziamenti di lire 475.013.913.619 fino a chiusura dell'anno finanziario 1969 (allegato pro-

spetto A, colonna 4) figurano nell'ammontare complessivo lordo di lire 452.363.106.969, mentre i pagamenti relativi alle spese sostenute effettivamente per l'attuazione degli interventi risultano di lire 433.776.017.515 (allegato prospetto A, colonna 6).

Invero, non tutti i pagamenti attengono alle predette spese, essendo registrati come tali (in ordine all'esigenza propria della contabilità delle varie gestioni pubbliche di tenere completamente separata la rilevazione della spesa da quella dell'entrata) i versamenti al Fondo in dipendenza di trasporti di somme da un capitolo all'altro, di reintegri al Fondo di somme anticipate agli Enti di sviluppo ma da questi non utilizzate a chiusura dell'anno finanziario, di recuperi verificatisi sulle somme erogate e di proventi conseguiti nell'attuazione degli interventi.

Ne consegue che, come posto in evidenza nello stesso prospetto A, colonna 5, devono essere apportate ai pagamenti relativi agli stanziamenti sottoindicati, le seguenti rispettive detrazioni:

— Integrazione di prezzo olio di oliva campagna 1966-67:

detrazione dall'ammontare dei pagamenti di lire 69.768.963.365 della somma di lire 2.500 milioni prelevata dallo stanziamento erariale di lire 24.900 milioni in applicazione dell'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, e versata all'Erario per la copertura degli oneri derivanti all'AIMA dalla contrazione di prestiti bancari ai sensi del medesimo articolo 19, primo comma (DPA 18 aprile 1968);

- Integrazione di prezzo olio di oliva campagna 1967-68:	
detrazione dall'ammontare dei pagamenti di lire 126.253.548.712 per il versamento al Fondo di somme non utilizzate dagli Enti di sviluppo incaricati del servizio di tale integrazione di prezzo . . . . .	L. 2.308.924.652
- Integrazione di prezzo grano duro raccolto 1967:	
detrazione dall'ammontare dei pagamenti di lire 49.931.692.344 per il versamento al Fondo di somme non utilizzate dagli Enti di sviluppo incaricati del servizio di tale integrazione di prezzo . . . . .	» 2.004.988.967
- Acquisti diretti di formaggio grana da parte dell'AIMA:	
detrazione dall'ammontare dei pagamenti di lire 11.910.331.034 per il versamento al Fondo del ricavo della vendita del formaggio grana acquistato e dei recuperi di spese già erogate per gli acquisti . . . . .	» 11.773.175.835
Totale dei versamenti delle somme riaffluite al Fondo . . . . .	L. 16.087.089.454

Ciò posto, l'ammontare anzidetto di lire 433.776.017.515 dei pagamenti relativi alle spese effettive sostenute per gli interventi, mette in rilievo, rispetto a quello di lire 475.013.913.619 degli stanziamenti di bilancio a tutto l'anno 1969, una residua disponibilità sugli stanziamenti di lire 41.237.896.104, interamente impegnata per le spese da sostenere per gli interventi che erano in via di attuazione.

Tra i pagamenti di maggiore rilevanza è da sottolineare la estinzione, conseguente alla ricostituzione che era avvenuta delle disponibilità del Fondo, dei primi prestiti bancari di lire 50 miliardi, autorizzati con decreto interministeriale 10 aprile 1968 e aventi scadenza nel dicembre 1969.

La stessa ricostituzione di disponibilità consentiva altresì - con decreti emessi in data 31 dicembre 1969 - di ridurre gli ultimi prestiti contratti di lire 50 miliardi, autorizzati con decreto interministeriale 18 gennaio 1969 e aventi scadenza nell'agosto 1970, all'importo di lire 30 miliardi corrispondente a quello effettivamente utilizzato, mentre permanevano in essere i secondi prestiti di lire 40 miliardi, autorizzati con decreto interministeriale 10 ottobre 1968 e aventi scadenza nell'aprile del 1970, i quali erano stati totalmente utilizzati.

In merito alla gestione relativa all'anno finanziario 1970 si riferisce quanto appresso, attenendosi alla esposizione precedentemente seguita:

Ricostituzione di disponibilità del Fondo nello stesso anno 1970  
(vedi allegato prospetto B, 2ª sezione).

- 2° versamento al Fondo in data 23 febbraio 1970, di quota parte del rimborso del FEOGA di lire 39.329.920.000 a titolo di acconto sulle spese sostenute dall'AIMA nel 2° semestre del periodo di contabilizzazione 1968-1969 (Decisione CEE 22 dicembre 1969)	L. 21.328.505.594
- 3° versamento al Fondo in data 14 aprile 1970 del saldo di lire 18.001.414.406 del predetto rimborso del FEOGA relativo al secondo semestre 1968-69, e quota parte di lire 18.817.485.594 del rimborso del FEOGA di lire 38.450.000.000 (Decisione CEE 16 dicembre 1968) afferente al periodo di contabilizzazione 1966-67 . . . . .	» 36.818.900.000
- 4° versamento al Fondo in data 15 luglio 1970 di quota parte del predetto rimborso del FEOGA di lire 38.450.000.000, afferente al periodo di contabilizzazione 1966-67 . . . . .	» 3.465.000.000

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- 5° versamento al Fondo in data 7 settembre 1970 di ulteriore quota parte di detto rimborso di lire 38.450.000.000, afferente al periodo di contabilizzazione 1966-67 . . . . .	L.	10.667.008.037	
- 6° versamento al Fondo in data 5 ottobre 1970 di quota parte del 1° acconto di lire 111.881.202.000 relativo al periodo di contabilizzazione « 2° semestre 1969 » (Decisione CEE 31 luglio 1970) . . . . .	»	68.369.348.750	
			L. 140.648.762.381
 Somme riaffluite al Fondo:			
- eccedenza sullo stanziamento erariale di lire 24.900 milioni dell'integrazione di prezzo olio di oliva campagna 1966-67; eccedenza portata ad incremento del Fondo ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, modificato dalla legge di conversione 18 gennaio 1968, n. 10 . . . . .	L.	2.030.000.000	
- eccedenza sullo stanziamento erariale di lire 8.200 milioni degli indennizzi ai detentori di olii prodotti anteriormente alla campagna 1966-67; eccedenza portata come sopra ad incremento del Fondo ai sensi dei citati articoli 20 e 21 . . . . .	»	1.200.000.000	
- eccedenza sullo stanziamento di lire 48 miliardi 263.889.000 gravante sul Fondo per il finanziamento della integrazione di prezzo olio di oliva campagna 1966-67; eccedenza riaffluita al Fondo stesso . . . . .	»	733.889.000	
- eccedenza sullo stanziamento di lire 1.031 milioni gravante sul Fondo per gli aiuti alla produzione dell'olio di vinaccioli, campagna 1966-67; eccedenza riaffluita al Fondo stesso . . . . .	»	273.424.000	
- riafflusso al Fondo di somme non utilizzate dagli Enti di sviluppo, incaricati del servizio di corresponsione delle integrazioni di prezzo, e da essi versate negli appositi conti correnti postali a fine dell'anno 1970, nonché di somme recuperate in quanto indebitamente percepite dai beneficiari . . . . .	»	3.110.825.000	
			» 7.348.138.000
			L. 147.996.900.381

Detto ammontare di lire 147.996.900.381 delle disponibilità del Fondo costituitesi nel 1970, maggiorato delle residue disponibilità a chiusura dell'anno finanziario 1969 di lire 84.956.025.334, ha trovato riscontro, per il to-

tale di lire 232.952.925.715, negli stanziamenti di bilancio dell'anno 1970 (vedi allegato prospetto C, colonna 4).

I pagamenti eseguiti a carico degli stessi stanziamenti (allegato prospetto A, colonna 7)

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

figurano nell'ammontare complessivo lordo di lire 225.639.195.011, al quale corrisponde però l'ammontare di lire 218.291.057.011 dei pagamenti delle spese effettivamente sostenute per l'attuazione degli interventi.

Al primo ammontare dei pagamenti vanno infatti apportate, per gli stessi motivi indicati precedentemente, le seguenti detrazioni riguardanti i singoli pagamenti afferenti agli stanziamenti di cui appresso:

- Integrazione di prezzo olio di oliva campagna 1966-67:

detrazione dall'ammontare dei pagamenti di lire 2.770.672.117 per il versamento al Fondo:

dell'eccedenza sullo stanziamento erariale di lire 24.900 milioni portata ad incremento del Fondo stesso . . . . . L. 2.030.000.000

dell'eccedenza sullo stanziamento di lire 48 miliardi 263.889.000 a carico del Fondo per il finanziamento di tale integrazione di prezzo . . . . . » 733.889.000

L. 2.763.889.000

- Indennizzi ai detentori di olii prodotti anteriormente alla campagna 1966-67:

detrazione dall'ammontare dei pagamenti di lire 1.407.284.086 per il versamento al Fondo:

dell'eccedenza sullo stanziamento erariale di lire 8.200 milioni, portata ad incremento del Fondo stesso . . . . . L. 1.200.000.000

dei recuperi di somme indebitamente percepite dai beneficiari di tali indennizzi . . . . . » 525.555

» 1.200.525.555

- Aiuti alla produzione dell'olio di vinaccioli, campagna 1966-67:

detrazioni dall'ammontare dei pagamenti di lire 289.910.753 per il versamento dell'eccedenza sullo stanziamento di lire 1.031.000.000 a carico del Fondo per tali aiuti . . . . . » 273.424.000

- Detrazione dall'ammontare dei pagamenti relativi ai seguenti stanziamenti, per i versamenti al Fondo di somme non utilizzate dagli Enti di sviluppo incaricati del servizio di corresponsione delle integrazioni di prezzo:

olio di oliva campagna 1967-68 . . . . . L. 240.864.325

» » » » 1968-69 . . . . . » 1.574.234.080

» » » » 1969-70 . . . . . » 581.956.313

grano duro raccolto 1967 . . . . . » 26.540.595

» » » 1968 . . . . . » 360.130.000

» » » 1969 . . . . . » 326.574.132

» 3.110.299.445

Totale . . . L. 7.348.138.000

Pertanto, avuto riguardo a detti pagamenti effettivi di lire 218.291.057.011 di spese per gli interventi, e messi i medesimi a fronte degli stanziamenti complessivi dell'anno finanziario 1970 di lire 232.952.925.715 e delle residue disponibilità di lire 41.237.896.104 sugli stanziamenti alla fine dell'anno 1969 — per il totale ammontare di lire 274.190.821.819 — risulta su questo stesso ammontare una residua disponibilità di lire 55.899.764.808, totalmente impegnata per le spese degli interventi in corso di attuazione e da erogare nel successivo anno 1971.

L'utilizzazione nel 1970 delle anzidette ulteriori disponibilità del fondo di lire 232 miliardi 952.925.715 ha dato modo di soddisfare i fabbisogni più urgenti, tra i quali quelli di maggiore entità riguardanti gli interventi di cui appresso:

integrazione di prezzo olio di oliva, campagna 1968-69: con l'incremento di lire 43.140.405.835 del relativo stanziamento, è stata raggiunta la copertura quasi completa della spesa da sostenere;

integrazione di prezzo olio di oliva, campagna 1969-70: lo stanziamento di lire 45.790.000.000, pari a un terzo circa della spesa complessiva prevista, ha consentito di iniziare la corresponsione della medesima integrazione;

integrazione di prezzo grano duro raccolto 1969: con lo stanziamento di lire 63 miliardi 503.948.130 è stata coperta interamente la spesa complessiva prevista;

contributi di compensazione alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli: la relativa spesa, in notevole incremento per il progressivo estendersi dell'azione di dette organizzazioni, è stata interamente sostenuta con l'ulteriore stanziamento di lire 14.704.000.000;

aiuti alimentari comunitari e nazionali in grano o farina ai Paesi in via di sviluppo: la spesa per l'esecuzione delle forniture, sostenuta in un primo tempo nell'importo di lire 5.081.477.940 a carico del Fondo per la commercializzazione dei cereali (per le forniture realizzate nel 1969: gestioni di commercializzazione delle campagne 1968-69 e 1969-1970), è stata fronteggiata con lo stanziamento di lire 22.200.000.000.

Si era resa altresì possibile, all'inizio dell'anno, l'estinzione con qualche anticipo dei suindicati prestiti bancari di lire 40 miliardi, che andavano a scadere nel mese di aprile, rimanendo perciò in essere soltanto i prestiti del residuale importo di lire 30 miliardi, che

erano stati da ultimo contratti per lire 50 miliardi.

Ad avvenuta totale utilizzazione delle disponibilità del Fondo, le esigenze di finanziamento degli interventi in corso di attuazione restavano però largamente insoddisfatte per la duplice causa, da un lato del continuo ampliarsi degli stessi interventi con estensione anche ad altri settori produttivi, come il vino, le fibre tessili e il tabacco greggio, e dall'altro del ritardo con il quale venivano acquisiti i rimborsi comunitari per la ricostituzione delle disponibilità del Fondo.

Era mancato, infatti, a quest'ultimo riguardo, il versamento al Fondo del saldo di lire 43.511.853.250 del rimborso di lire 111 miliardi 881.202.000 corrisposto dal FEOGA a titolo di acconto sulle spese di intervento sostenute nel periodo di contabilizzazione « 2° semestre 1969 » (Decisione CEE 31 luglio 1970) ed il versamento dell'ulteriore rimborso di lire 42.194.584.684, a titolo di acconto (acconto suppletivo) sulle spese relative sempre a detto periodo di contabilizzazione (Decisione CEE 29 dicembre 1970). Era pure mancato il versamento del rimborso di lire 1.047.555.417 a titolo di acconto sulle spese relative dal 1° semestre del periodo di contabilizzazione 1970 (Decisione CEE 28 dicembre 1970).

Le anzidette esigenze di finanziamento, relative ad impegni già maturati, concernevano per gli ammontari più rilevanti, gli interventi di seguito indicati: integrazione di prezzo olio di oliva campagna 1969-70, per completarne la corresponsione di lire 96 miliardi; interventi nel settore ortofrutticolo per operazioni in corso di svolgimento lire 6,1 miliardi; aiuti alimentari comunitari e nazionali ai Paesi in via di sviluppo per forniture in grano o farina in corso di realizzazione lire 12,5 miliardi; nonché l'estinzione dei residui prestiti bancari di lire 30 miliardi scaduti nell'agosto 1970; rappresentanti in tutto un fabbisogno complessivo di lire 144,6 miliardi, che con quello di lire 70 miliardi per l'integrazione di prezzo grano raccolto 1970, si elevava a lire 214,6 miliardi.

Quest'ultimo fabbisogno attinente ad operazione di intervento del 1970, era di fatto da considerare tra le esigenze finanziarie del successivo anno 1971, in quanto doveva aver luogo in questo la corresponsione di tale integrazione di prezzo.

In conseguenza di ciò si delineava per l'AIMA una preoccupante situazione di insolvibilità, che veniva fronteggiata solo parzialmente con le misure previste dal decreto-legge 28 settembre 1970, n. 679, nel testo modificato

dalla legge di conversione 24 novembre 1970, n. 846, recante norme su detta integrazione di prezzo grano duro raccolto 1970.

Ai sensi dell'articolo 1-ter della citata legge, l'AIMA aveva conferita la facoltà di prorogare fino al 30 giugno 1971 l'estinzione dei prestiti summenzionati di lire 30 miliardi, ed era autorizzata a contrarre nuovi prestiti per l'ammontare di lire 50 miliardi.

A rimuovere tale delicata situazione interveniva, com'è noto, la legge 31 marzo 1971, n. 144, che istituiva la gestione finanziaria per gli interventi di mercato svolti dall'AIMA, sopprimendo nel contempo il Fondo di rotazione in questione e gli altri indicati al principio della presente relazione.

Tale nuova gestione finanziaria, basata sul principio del bilancio di cassa, si avvale di un

sistema di finanziamento che garantisce le disponibilità occorrenti per l'attuazione degli interventi - stabilite con programmi semestrali di previsione di spesa formulati dall'AIMA - con anticipazioni effettuate dalla Banca d'Italia dietro rilascio di certificati di credito da parte del Ministero del tesoro; certificati che saranno gradualmente rimborsati dal Ministero stesso con i versamenti ai sensi delle norme comunitarie a favore del bilancio dello Stato.

È da auspicare che a seguito delle anzidette sostanziali innovazioni, vengano eliminate definitivamente le difficoltà d'ordine finanziario che hanno finora ostacolato la tempestiva attuazione degli interventi, e si creino le condizioni per l'efficace svolgimento sui mercati dell'azione equilibratrice dell'AIMA.

PAGINA BIANCA



FONDO DI DOTAZIONE  
PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI CEREALI

PAGINA BIANCA

FONDO DI DOTAZIONE  
PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI CEREALI

Il Fondo è stato istituito ai sensi dell'articolo 21 della legge 13 maggio 1966, n. 303 per sostenere gli oneri derivanti all'AIMA dalle operazioni di commercializzazione dei cereali, da compiersi in applicazione dei regolamenti comunitari a cominciare dalla campagna 1964-65.

Secondo la citata norma istitutiva, il Fondo ha avuto una dotazione iniziale di lire 8.100 milioni nell'anno finanziario 1966 ed è stato via via reintegrato, in relazione alla sua graduale utilizzazione, con singoli versamenti di tre miliardi a carico di apposito stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, provvedendo il Ministero del tesoro con propri decreti alle conseguenti variazioni del bilancio dell'AIMA, all'entrata e alla spesa.

Come indicato dettagliatamente nell'allegato prospetto D, le somme affluite al Fondo in dipendenza degli stanziamenti di lire 31 miliardi 979.161.000 negli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dei recuperi di lire 2.792.031.710 conseguiti nel 1967, ammontavano complessivamente alla fine dell'anno 1969 a lire 34.771.192.710.

A tali disponibilità del Fondo corrispondevano i pagamenti delle spese relative alle gestioni di commercializzazione delle trascorse campagne per l'importo di lire 21.410.572.575, nonché delle spese ammontanti a lire 5 miliardi 81.477.940 per forniture comunitarie di grano o farina in dono ai Paesi in via di sviluppo eseguite in attuazione del primo programma di tali aiuti; spese quest'ultime sostenute temporaneamente a carico del Fondo stesso.

Le residue disponibilità di lire 8.279.142.195 risultanti a fine detto anno, rispetto a quelle

anzidette di lire 34.771.192.710, sono rivelatrici delle difficoltà dell'acquisizione di queste al Fondo in tempestiva correlazione all'entità e ai termini degli impegni da soddisfare; difficoltà insite nella macchinosa procedura suindicata, e in particolare nella stabilita limitazione a tre miliardi alla volta dell'afflusso al Fondo delle somme stanziato nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nel 1970 è avvenuta l'acquisizione al Fondo dell'intero stanziamento di lire 18 miliardi, iscritto per lo stesso anno nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e con le disponibilità costituite, unitamente a quelle anzidette residue alla fine del 1969, per un totale di lire 26.279.142.195, è stato proceduto a soddisfare impegni di spese per il complessivo importo di lire 23 miliardi 73.499.742, restando una residua disponibilità di lire 3.205.642.453, da erogare nel successivo anno 1971.

Considerati peraltro gli ulteriori impegni già maturati a chiusura dell'anno finanziario, il complesso delle spese afferenti alle gestioni delle campagne di commercializzazione si elevava a lire 66.174.998.943, venendo di conseguenza ad emergere — a fronte del totale degli stanziamenti di lire 52.771.192.710 — una deficienza di disponibilità del Fondo di lire 13 miliardi 403.806.233.

Si è presentata quindi per l'AIMA nei riguardi anche del Fondo stesso, come precedentemente esposto per il Fondo di rotazione, una difficile situazione da dover tempestivamente affrontare.

Tale situazione veniva però superata a seguito dell'emanazione della precitata legge 31 marzo 1971, n. 144, sulla gestione finanziaria dell'AIMA per gli interventi di mercato.

PAGINA BIANCA

FONDO PER GLI AIUTI  
ALIMENTARI, NAZIONALI E COMUNITARI  
AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

PAGINA BIANCA

FONDO PER GLI AIUTI ALIMENTARI,  
NAZIONALI E COMUNITARI AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Il Fondo è stato istituito dalla legge 7 novembre 1969, n. 944, per fronteggiare gli oneri derivanti dalle forniture in grano tenero o farina eseguite dall'AIMA ai Paesi in via di sviluppo per azioni nazionali e per azioni comunitarie nell'ambito della Convenzione relativa agli aiuti alimentari (conto corrente infruttifero n. 400 presso la Tesoreria centrale intestato « AIMA Fondo derivante da forniture di grano, articolo 5 legge 7 novembre 1969, n. 944 »).

Il Fondo stesso, dato che le spese per dette forniture sono sostenute in corso di esecuzione delle medesime a carico del Fondo di rotazione, è destinato a reintegrare quest'ultimo per la parte di tali spese che non è usufruente di finanziamento comunitario.

Per gli aiuti nazionali il reintegro a favore del Fondo di rotazione concerne le differenze tra le spese relative alle singole forniture e gli introiti rappresentati dalla restituzione all'esportazione e da ogni altro recupero riguardante le forniture stesse.

Circa gli aiuti comunitari, la copertura delle spese delle forniture è assicurata da apposito Fondo comunitario, dovendosi peraltro tener conto della contribuzione italiana al Fondo stesso. Il reintegro a favore del fondo di rotazione dovrebbe perciò riguardare un importo pari alla predetta contribuzione, nonché l'importo delle spese che si siano dovute necessariamente sostenere pur non essendo

contemplate dal regolamento comunitario relativo alla specifica fornitura.

In relazione ai prelievi dal Fondo per detti reintegri, il Ministero del tesoro provvede, ai sensi della citata legge, a ricostituire le disponibilità del Fondo stesso con propri decreti di variazione all'entrata e alla spesa del bilancio dell'AIMA, sostenendo il relativo onere a carico di appositi stanziamenti iscritti annualmente nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I predetti stanziamenti destinati ad alimentare progressivamente il Fondo, sono stati nell'anno finanziario 1969 di lire 3 miliardi (dotazione iniziale del Fondo) e di lire 6,5 miliardi e nel successivo anno 1970 di lire 2,5 miliardi.

Il versamento a favore dell'AIMA ha avuto luogo soltanto per i 3 miliardi della dotazione iniziale, senza però che ne sia seguita l'iscrizione in bilancio, in quanto alla fine del 1970 non si erano ancora realizzate le condizioni per l'imputazione al Fondo delle spese nette sostenute dall'AIMA per le forniture realizzate.

Infatti, come conseguenza del mancato completamento della normativa comunitaria e, nei riguardi particolari degli aiuti nazionali, del ritardo nella corresponsione da parte del Ministero delle finanze delle restituzioni all'esportazione per le compiute forniture, non era stato possibile determinare per le medesime le spese nette effettivamente sostenute.

PAGINA BIANCA



FONDO PER GLI ONERI DERIVANTI  
DALLA CONTRAZIONE DI PRESTITI BANCARI

PAGINA BIANCA

**FONDO PER GLI ONERI DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE  
DI PRESTITI BANCARI**

Come indicato precedentemente, per superare a deficienze temporanee del Fondo di rotazione, l'AIMA è stata autorizzata a ricorrere alla contrazione di prestiti a breve termine con Istituti di credito, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, e successive modificazioni e integrazioni già menzionate.

Tali prestiti sono stati contratti in forma di apertura di credito per scoperto di conto corrente — atta a consentirne la graduale utilizzazione secondo le effettive esigenze degli interventi in corso di attuazione — per durata non superiore a 18 mesi e al tasso di interesse del 6,75 per cento.

La contrazione di essi è avvenuta per singoli gruppi ammontanti a lire 50, 40 e 50 miliardi — in complesso lire 140 miliardi — previa autorizzazione concessa con decreti del Ministro del tesoro di concerto con quello dell'agricoltura, rispettivamente in data 10 aprile e 10 ottobre 1968 e 18 gennaio 1970.

Nella precedente trattazione relativa al Fondo di rotazione sono stati indicati i tempi in cui si sono susseguite le estinzioni e le riduzioni dei medesimi prestiti, in conseguenza delle quali, alla fine del 1970, restava in essere soltanto la residua parte di lire 30 miliardi del gruppo di lire 50 miliardi da ultimo contratto.

Per gli oneri derivanti dai medesimi prestiti, il succitato articolo 19 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051 disponeva uno stanziamento iniziale di lire 2,5 miliardi, affluito al Fondo, nell'apposito conto corrente infruttifero n. 390 presso la Tesoreria centrale, in data 7 dicembre 1968.

Venivano successivamente disposti, rispettivamente dall'articolo 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234 e dall'articolo 9 del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, gli ulteriori stanziamenti di lire 3,5 e di lire 4,5 miliardi, affluiti al Fondo in data 5 luglio 1969 e 3 giugno 1970.

Con le disponibilità complessive del Fondo di lire 10,5 miliardi sono stati corrisposti gli interessi via via maturati sui prestiti anzidetti fino ad estinzione, fatta eccezione per i prestiti residuali di lire 30 miliardi per i quali il pagamento degli interessi ha dovuto arrestarsi al 30 giugno 1970.

Il complesso dei pagamenti in lire 10 miliardi 336.918.470 aveva esaurito in pratica le disponibilità del Fondo, con un'esigua rimanenza a detta data di lire 163.081.530 (vedi allegato prospetto E, ultima voce).

Riguardo a tali prestiti di lire 30 miliardi, data la sopravvenuta scadenza nell'agosto 1970, si creava per l'AIMA una situazione di inadempienza sia per la corresponsione degli interessi che per la restituzione del capitale.

Inoltre, l'onere degli interessi subiva un considerevole aumento a causa del noto andamento del mercato creditizio conseguente ai provvedimenti del Ministero del tesoro sulla maggiorazione condizionata dell'1,50 per cento, a decorrere dal 1° luglio 1969, della ragione normale dello sconto di cambiali presso la Banca d'Italia e sull'aumento dal 14 agosto 1969 del tasso ufficiale di sconto dal 3,50 al 4 per cento.

Per la proroga dei suddetti prestiti oltre la scadenza, gli Istituti di credito hanno preteso il tasso di interesse del 9,75 per cento fino al 31 dicembre 1970. Peraltro, in relazione alla manifestatasi inversione di tendenza del mercato creditizio, poteva essere conseguita, come frutto di laboriose trattative, la riduzione di tale tasso al 9,50 per cento dal 1° gennaio 1971 e all'8,75 per cento dal 1° aprile successivo (in dipendenza della variazione dal 5,50 al 5 per cento, a decorrere dal 5 dello stesso mese, della ragione normale dello sconto di cambiali presso la Banca d'Italia).

Ad ovviare all'anzidetta situazione interveniva, come già accennato in precedenza, il

decreto-legge 28 settembre 1970, n. 679, modificato dalla legge di conversione 24 novembre 1970, n. 846, che nel disporre la proroga dei prestiti in questione fino al 30 giugno 1971 e nell'autorizzare la contrazione di nuovi prestiti per l'ammontare di lire 50 miliardi, per i relativi oneri stabiliva lo stanziamento di lire 4 miliardi. Il versamento per la destinazione al Fondo, effettuato all'AIMA in relazione allo stanziamento, veniva peraltro limitato a lire 3 miliardi.

Le suindicate gestioni del Fondo di rotazione e del Fondo di dotazione per la commercializzazione dei cereali e quelle connesse dei fondi per gli aiuti alimentari e per gli oneri derivanti dalla contrazione di prestiti bancari, rivestono caratteristiche peculiari che le differenziano dalle gestioni pubbliche basate sul bilancio di previsione di competenza.

L'attività di intervento nei mercati, che costituisce l'oggetto di esse, non è esplicabile, infatti, secondo linee programmatiche prestabilite che consentano di determinare preventivamente le relative esigenze finanziarie. L'attività stessa è svolta a norma di regolamenti comunitari e di leggi nazionali che dispongono gli interventi in determinate circostanze e che trovano inoltre differenziata applicazione, per estensione ed onerosità, in dipendenza di situazioni contingenti del mercato dei prodotti per i quali gli interventi stessi sono realizzati.

Come conseguenza di tale impossibilità di prevedere quali interventi dovranno essere attuati nel corso dell'esercizio, la spesa che comporteranno e i mezzi finanziari di cui si disporrà per fronteggiarla, l'iscrizione in bilancio degli stanziamenti relativi a dette gestioni avviene all'atto della reale attuazione dei singoli interventi tenuto conto dell'entità accertata delle spese da sostenere.

Ciò conferisce al bilancio dell'AIMA, relativamente alle medesime gestioni, requisiti di mobilità che si contrappongono a quelli propri del bilancio di previsione di competenza delle gestioni pubbliche.

Tali requisiti consentono, in sostanza, di far fronte agli impegni finanziari inerenti ai singoli interventi via via che maturano, in rapporto alla graduale acquisizione delle disponibilità occorrenti e secondo la valutazione delle necessità di soddisfarli effettuata dal Consiglio di amministrazione dell'AIMA, con conseguenza tra l'altro di evitare l'immobilizzazione di somme che deriverebbe dalla precostituzione di apposito stanziamento per ciascun intervento che potenzialmente potrebbe essere attuato.

Siffatta impostazione trae origine, d'altra parte, dalla interdipendenza esistente tra il bilancio dell'AIMA e quello del Ministero dell'agricoltura e dal sistema con il quale gli interventi di mercato sono finanziati da parte della CEE.

GESTIONE DELLE DOTAZIONI ANNUE DELL'AIMA  
PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E DELLE AS-  
SEGNAZIONI PER ONERI GENERALI RELATIVI  
ALL'ATTUAZIONE DI TALUNI INTERVENTI

PAGINA BIANCA

GESTIONE DELLE DOTAZIONI ANNUE DELL'AIMA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO  
E DELLE ASSEGNAZIONI PER ONERI GENERALI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DI  
TALUNI INTERVENTI

La gestione è pienamente conforme al principio del bilancio di previsione di competenza e quindi per essa trovano esatta applicazione le relative disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

La medesima gestione riguarda le somme provenienti dallo stanziamento nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura della dotazione annua di lire 600 milioni spettante all'AIMA per le spese di funzionamento, nonché le somme di specifici stanziamenti nello stesso stato di previsione per le assegnazioni effettuate dall'AIMA per gli oneri generali dei servizi inerenti:

alla corresponsione dell'integrazione di prezzo olio di oliva:

campagna 1966-67 (decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912) lire 1.500 miliardi;

campagna 1967-68 (decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051) lire 2.100 miliardi;

campagna 1968-69 (decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234) lire 3.000 miliardi;

alla corresponsione dell'integrazione di prezzo grano duro:

raccolto 1967 (decreto-legge 27 giugno 1967, n. 461) lire 1.100 milioni;

raccolto 1968 (legge 29 luglio 1968, n. 856) lire 900 milioni;

raccolto 1969 (decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645) lire 600 milioni;

all'acquisto di formaggio grana operato direttamente sul mercato a sostegno del prezzo del prodotto stesso (decreto-legge 16 settembre 1967, n. 801 e decreto-legge 31 gennaio 1968, n. 18) lire 800 milioni.

Nel bilancio di previsione dell'AIMA dei corrispondenti anni finanziari, dette somme sono state stanziare secondo la qualificazione di spesa indicata dai singoli capitoli, condizionatamente all'afflusso delle somme stesse al conto corrente infruttifero n. 316 presso la Tesoreria centrale, intestato « AIMA, articoli 13, 16 e 20 della legge 13 maggio 1966, n. 303 ».

Questo conto corrente ha funzioni generali di « conto di cassa » o « conto di esercizio » per la gestione del bilancio nel suo complesso, in ottemperanza al disposto dell'articolo 576 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Allo stesso conto devono affluire infatti anche le disponibilità dei Fondi di cui alla precedente trattazione, via via che ne è stabilita l'utilizzazione per fronteggiare determinate esigenze, essendo condizionata a tale adempimento l'iscrizione in bilancio delle medesime disponibilità.

La situazione alla chiusura dell'anno finanziario 1970 della gestione qui trattata è esposta dettagliatamente, con il riepilogo dei dati alla fine del 1969 riguardanti gli anni finanziari precedenti, nell'allegato prospetto E.

I risultati di essa si riassumono come segue:

Totale stanziamenti . . . . .	L.	23.984.814.090
Pagamenti a fine anno 1969 . . . . .	L.	11.180.430.488
Pagamenti nel 1970. . . . .	»	5.753.488.692
		» 16.933.919.180
Impegni da soddisfare nel successivo anno finanziario 1971 . . . . .	L.	7.050.894.910

Per quanto concerne le anzidette assegnazioni per oneri generali relativi a particolari servizi, è da rilevare che l'iscrizione nel bilancio dell'AIMA dei rispettivi importi e la conseguente possibilità di erogarli, hanno richiesto la preventiva ripartizione di ciascuna di esse secondo le distinte voci di qualificazione delle spese dei servizi da svolgere e l'approvazione della ripartizione stessa con decreto del Ministro del tesoro su proposta di quello dell'agricoltura.

L'osservanza di tale procedura ha reso impossibile frequentemente la tempestiva erogazione delle somme a disposizione, con riflessi negativi sullo svolgimento dei servizi da parte degli Organi periferici ministeriali e degli Enti di sviluppo dei quali l'AIMA si avvale e la cui funzionalità dipende ovviamente dal poter disporre di adeguati mezzi per sostenere le spese dei servizi stessi, in aggiunta a quelle della loro normale attività.

Inoltre, stante che le assegnazioni per i servizi di corresponsione delle integrazioni di prezzo sono state disposte specificatamente per singola campagna di commercializzazione dell'olio di oliva e annata di produzione del grano duro, si è dovuto far luogo per esse alla tenuta di distinte gestioni, vincolate rigidamente a schemi prestabiliti, senza possibilità in pratica di successivi adeguamenti.

L'efficace utilizzazione dei mezzi disponibili ha perciò incontrato notevoli difficoltà, alle quali sono da attribuire i rilevanti importi di residui delle predette gestioni.

Sono per di più mancate, come già accennato, le assegnazioni di oneri generali per i servizi delle integrazioni di prezzo dell'olio di oliva campagna 1969-70 e del grano duro

raccolto 1970, non essendo state previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1053, e dal decreto-legge 28 settembre 1970, n. 679, concernenti rispettivamente tali integrazioni di prezzo.

Ciò ha provocato gravi inconvenienti che si compendiano in ritardi degli Organi periferici e degli Enti di sviluppo nell'assolvimento dei loro compiti e in disfunzionamenti dei servizi, nonché in un cumulo ingente di oneri necessariamente sostenuti, ma rimasti da soddisfare.

A porre rimedio allo stato di cose sopra delineato interveniva la legge più volte citata 31 marzo 1971, n. 144 che ai sensi dell'articolo 11 prevede, in luogo dell'annua dotazione e delle singole assegnazioni suddette, un'unica assegnazione a favore dell'AIMA per le spese generali di funzionamento che sarà stabilita annualmente, in rapporto alle effettive esigenze dei servizi da svolgere, con la legge di bilancio ed iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Lo stesso articolo 11, nel determinare in lire 3.100 milioni l'importo di tale assegnazione per l'anno finanziario 1971 (in realtà del tutto insufficiente, avuto riguardo specialmente al menzionato cumulo di oneri pregressi) stabilisce la riassegnazione all'AIMA, a titolo di contribuzione straordinaria, delle eventuali economie realizzate nella gestione di funzionamento alla data del 31 dicembre 1970.

Si configura in ordine a ciò una distinta gestione di funzionamento intesa a soddisfare le esigenze della generalità dei servizi dell'AIMA, correlativamente alla gestione finanziaria per gli interventi di mercato, basata sul principio del bilancio di cassa.



ALLEGATI

FONDO DI

*Situazione della gestione del fondo a chiusura dell'anno finanziario 1970 e dati riassuntivi*

N. capitolo riferimento 1970 (1)	INTERVENTI (2)	Stanziamento complessivo (3)	PAGAMENTI FINO AL 31	
			Lordi (4)	Detrazioni e recuperi (5)
751	Integrazione prezzo olio di oliva campagna 1966-67: finanziamento a carico del fondo . . . . . L. 48.263.889.000 finanziamento a carico del- l'Erario . . . . . » 24.900.000.000	73.163.889.000	69.768.963.365	2.500.000.000
753	Indennizzi ai detentori di olii prodotti nelle cam- pagne anteriori alla 1966-67 . . . . .	8.200.000.000	6.194.496.483	—
756	Integrazione prezzo olio di oliva campagna 1967-68	128.047.261.652	126.253.548.712	2.308.924.652
274	Integrazione prezzo olio di oliva campagna 1968-69	121.740.405.835	69.481.440.534	—
273	Integrazione prezzo olio di oliva campagna 1969-70	45.790.000.000	—	—
754	Integrazione prezzo grano duro raccolto 1967 . . .	50.685.262.967	49.931.692.344	2.004.988.967
271	Integrazione prezzo grano duro raccolto nel 1968	50.250.000.000	48.992.429.451	—
	Indennità compensazione su giacenze cereali a fine campagna 1967-68 . . . . .		187.466.697	—
280	Integrazione prezzo grano duro raccolto 1969 . . .	63.503.948.130	—	—
	Indennità compensazione su giacenze cereali a fine campagna 1968-69 . . . . .		—	—
755	Integrazione ordinaria di prezzo per i semi oleosi campagna 1967-68 . . . . .	2.730.000.000	2.058.682.646	—
	Integrazione supplementare di prezzo per i semi di colza, campagna 1967-68 . . . . .		126.819.457	—
279	Integrazione ordinaria di prezzo per i semi oleosi, campagna 1968-69 . . . . .	1.285.000.000	595.568.635	—
	Integrazione supplementare di prezzo per i semi di colza . . . . .		632.360.695	—
276	Integrazione ordinaria di prezzo per i semi oleosi, campagna 1969-70 . . . . .	1.560.000.000	—	—
	Integrazione supplementare di prezzo per i semi di colza . . . . .		—	—

PROSPETTO A.

ROTAZIONE

alla fine dell'anno finanziario 1969 delle gestioni degli anni precedenti (1966-67-68 e 1969).

DICEMBRE 1969	PAGAMENTI NELL'ANNO FINANZIARIO 1970			IMPORTI COMPLESSIVI AL 31 DICEMBRE 1970		
Effettivi (4 — 5)	Lordi	Detrazioni e recuperi	Effettivi (7 — 8)	Lordi (3 + 7)	Detrazioni e recuperi (5 + 8)	Effettivi (6 + 9)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
67.268.963.365	2.770.672.117	2.763.889.000	6.783.117	72.539.635.482	5.263.889.000	67.275.746.482
6.194.496.483	1.407.284.086	1.200.525.555	206.758.531	7.601.780.569	1.200.525.555	6.401.255.014
123.944.624.060	350.530.935	240.864.325	109.666.610	126.604.079.647	2.549.788.977	124.054.290.670
69.481.440.534	45.740.331.863	1.574.234.080	44.166.097.783	115.221.772.397	1.574.234.080	113.647.538.317
—	36.367.932.887	581.956.313	35.785.976.574	36.367.932.887	581.956.313	35.785.976.574
47.926.703.377	30.647.340	26.540.595	4.106.745	49.962.339.684	2.031.529.562	47.930.810.122
48.992.429.451	450.792.457	360.130.000	90.662.457	49.443.221.908	360.130.000	49.083.091.908
187.466.697	50.608.895	—	50.608.895	238.075.592	—	238.075.592
—	61.611.590.555	326.574.132	61.285.016.423	61.611.590.555	326.574.132	61.285.016.423
—	301.505.864	—	301.505.864	301.505.864	—	301.505.864
2.058.682.646	—	—	—	2.058.682.646	—	2.058.682.646
126.819.457	—	—	—	126.819.457	—	126.819.457
595.568.635	55.115.960	—	55.115.960	650.684.595	—	650.684.595
632.360.695	—	—	—	632.360.695	—	632.360.695
—	651.092.625	—	651.092.625	651.092.625	—	651.092.625
—	—	—	—	—	—	—

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

N. capitolo riferimento 1970 (1)	INTERVENTI (2)	Stanziamento complessivo (3)	PAGAMENTI FINO AL 31	
			Lordi (4)	Detrazioni e recuperi (5)
752	Aiuti all'olio di vinaccioli, campagna 1966-67 . . .	1.031.000.000	740.441.491	—
278	Aiuti all'olio di vinaccioli, campagna 1967-68 . . .	1.305.571.750	634.913.735	—
	Aiuti all'olio di vinaccioli, campagna 1968-69 . . .		—	—
235	Acquisti sul mercato di prodotti ortofrutticoli (crisi grave) . . . . .	15.065.126.205	12.134.876.365	—
243	Contributi alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli . . . . .	16.238.873.795	1.269.684.750	—
253	Accertamento qualitativo e quantitativo dei prodotti ortofrutticoli ritirati dal mercato . . . . .	550.000.000	—	—
281	Compensazioni finanziarie per commercializzazione arance e mandarini nel mercato comunitario	700.000.000	—	—
282	Compensazioni finanziarie per trasformazione industriale . . . . .	300.000.000	—	—
272	Aiuti alimentari comunitari in grano e farina ai Paesi in via di sviluppo . . . . .	22.200.000.000	—	—
	Aiuti alimentari nazionali in grano e farina ai Paesi in via di sviluppo . . . . .		—	—
719	Acquisti di formaggio grana da parte dell'AIMA	12.090.000.000	11.910.331.034	11.773.175.835
222	Commercializzazione dell'olio di oliva . . . . .	1.350.000.000	1.336.326.160	—
237	Commercializzazione dei prodotti zootecnici . . .	64.000.000	—	—
234	Commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari . . . . .	116.500.000	113.064.415	—
601	Ammortamento dei prestiti bancari . . . . .	90.000.000.000	50.000.000.000	—
	Totali . . .	707.966.839.334	452.363.106.969	(a) 18.587.089.454

(a) Di tale importo di lire 18.587.089.454, lire 2.500.000.000 sono state versate all'Erario e lire 16.087.589.454

Segue: PROSPETTO A.

DICEMBRE 1969	PAGAMENTI NELL'ANNO FINANZIARIO 1970			IMPORTI COMPLESSIVI AL 31 DICEMBRE 1970		
Effettivi (4 — 5)	Lordi	Detrazioni e recuperi	Effettivi (7 — 8)	Lordi (3 + 7)	Detrazioni e recuperi (5 + 8)	Effettivi (6 + 9)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
740.441.491	289.910.753	273.424.000	16.486.753	1.030.352.244	273.424.000	756.928.244
634.913.735	232.324.942	—	232.324.942	867.238.677	—	867.238.677
—	418.933.956	—	418.933.956	418.933.956	—	418.933.956
12.134.876.365	1.523.345.930	—	1.523.345.930	13.658.222.295	—	13.658.222.295
1.269.684.750	13.142.901.655	—	13.142.901.655	14.412.586.405	—	14.412.586.405
—	—	—	—	—	—	—
—	212.424.316	—	212.424.316	212.424.316	—	212.424.316
—	3.232.635	—	3.232.635	3.232.635	—	3.232.635
—	8.812.732.375	—	8.812.732.375	8.812.732.375	—	8.812.732.375
—	11.144.767.230	—	11.144.767.230	11.144.767.230	—	11.144.767.230
137.155.199	12.070.300	—	12.070.300	11.922.401.334	11.773.175.835	149.225.499
1.336.326.160	114.840	—	114.840	1.336.441.000	—	1.336.441.000
—	55.221.555	—	55.221.555	55.221.555	—	55.221.555
113.064.415	3.108.940	—	3.108.940	116.173.355	—	116.173.355
50.000.000.000	40.000.000.000	—	40.000.000.000	90.000.000.000	—	90.000.000.000
433.776.017.515	225.639.195.011	7.348.138.000	218.291.057.011	678.002.301.980	25.935.227.454	652.067.074.526

sono state fatte riaffluire al fondo.

PROSPETTO B (sub A).

FONDO DI ROTAZIONE

*Conto corrente infruttifero n. 316 presso la Tesoreria Centrale intestato « AIMA, fondo di rotazione per gli interventi nel settore agricolo ».*

DISPONIBILITÀ DEL FONDO A TUTTO L'ANNO 1969.

Dotazione iniziale (articolo 49 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912) . . . . .	L.	58.100.000.000	
1ª integrazione (articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80) . . . . .	»	89.500.000.000	
2ª integrazione (articolo 7 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234) . . . . .	»	100.000.000.000	
		<hr/>	L. 247.600.000.000
Quota a carico dell'Erario della spesa per l'integrazione di prezzo dell'olio di oliva, campagna 1966-67 (articolo 51 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912) . . . . .	»	24.900.000.000	
Quota a carico dell'Erario della spesa per gli indennizzi ai detentori di olii prodotti anteriormente alla campagna 1966-67 (articolo 51 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912) . . . . .	»	8.200.000.000	
Prestiti a breve termine contratti con Istituti di credito (importo ridotto) . . . . .	»	120.000.000.000	
1º versamento dei rimborsi del FEOGA (in data 9 gennaio 1970 pel 31 dicembre 1969) . . . . .	»	143.182.849.499	
		<hr/>	
Totale . . . . .	L.	543.882.849.499	
Somme riaffluite al Fondo:			
Somme non utilizzate dagli Enti incaricati del servizio delle integrazioni di prezzo e versate da essi negli appositi conti correnti postali:			
a fine anno 1968 . . . . .	L.	2.487.578.619	
a fine anno 1969 . . . . .	»	1.826.335.000	
		<hr/>	L. 4.313.913.619
Ricavi dalla vendita di formaggio grana acquistato dall'AIMA e recuperi di spese sostenute per gli acquisti . . . . .	»	11.773.175.835	
		<hr/>	» 16.087.089.454
		<hr/>	
Ammontare delle disponibilità del Fondo a tutto l'anno 1969 . . . . .	L.	559.969.938.953	
Ammontare degli stanziamenti disposti in bilancio . . . . .	»	475.013.913.619	
		<hr/>	
Disponibilità residuali del Fondo a fine anno 1969 . . . . .	L.	84.956.025.334	

Segue: PROSPETTO B (sub A).

DISPONIBILITÀ DEL FONDO COSTITUITESI NELL'ANNO 1970.

2° versamento al Fondo di rimborsi del FEOGA in data 23 marzo 1970 . . . . .	L.	21.328.505.594
3° versamento al Fondo di rimborsi del FEOGA in data 14 aprile 1970 . . . . .	»	36.818.900.000
4° versamento al Fondo di rimborsi del FEOGA in data 15 luglio 1970 . . . . .	»	3.465.000.000
5° versamento al Fondo di rimborsi del FEOGA in data 7 settembre 1970 . . . . .	»	10.667.008.037
6° versamento al Fondo di rimborsi del FEOGA in data 5 ottobre 1970 . . . . .	»	68.369.348.750
		<hr/>
	L.	140.648.762.381

Somme riaffluite al Fondo:

Eccedenze degli stanziamenti di cui all'articolo 51 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, portate ad incremento del Fondo con decreto del Ministro del tesoro . . . . .	L.	3.230.000.000
Eccedenze di stanziamenti già disposti a carico del Fondo, riaffluite al Fondo stesso . . . . .	»	1.007.313.000
Somme non utilizzate dagli Enti incaricati del servizio delle integrazioni di prezzo e da essi versate negli appositi conti correnti postali a fine anno 1970 . . . . .	»	3.110.825.000
		<hr/>
	»	7.348.138.000
		<hr/>
	Totale . . . . .	L. 147.996.900.381
Disponibilità residuali a fine anno 1969 . . . . .	»	84.956.025.334
		<hr/>
Ammontare delle disponibilità del Fondo nell'anno 1970 . . . . .	L.	232.952.925.715
Ammontare degli stanziamenti di bilancio nell'anno 1970 . . . . .	»	232.952.925.715
		<hr/>
Disponibilità residuali a fine anno 1970 . . . . .	L.	—

PROSPETTO C (sub A).

FONDO DI ROTAZIONE

Destinazione agli interventi delle disponibilità del fondo.

STANZIAMENTI DISPOSTI IN BILANCIO.

Ammontare delle disponibilità a tutto l'anno 1969 . . . . .	L.	559.969.938.953
Ammontare delle disponibilità nell'anno 1970 . . . . .	»	147.996.900.381
Totale delle disponibilità . . . . .	L.	707.966.839.334
Ammontare degli stanziamenti a tutto l'anno 1969 . . . . .	L.	475.013.913.619
Ammontare degli stanziamenti nell'anno 1970 . . . . .	»	232.952.925.715
Totale degli stanziamenti . . . . .	L.	707.966.839.334

N. capitolo riferimento 1970	INTERVENTI	Stanziamenti a tutto l'anno 1969	Stanziamenti nell'anno 1970	Totale
751	Integrazione prezzo olio oliva campagna 1966-67 . . . . .	48.263.889.000	—	48.263.889.000
		24.900.000.000	—	24.900.000.000
753	Indennizzi ai detentori di olii prodotti anteriormente campagna 1966-67 . . . . .	8.200.000.000	—	8.200.000.000
756	Integrazione prezzo olio oliva campagna 1967-68 . . . . .	128.047.261.652	—	128.047.261.652
274	Integrazione prezzo olio oliva campagna 1968-69 . . . . .	78.600.000.000	43.140.405.835	121.740.405.835
273	Integrazione prezzo olio oliva campagna 1969-70 . . . . .	—	45.790.000.000	45.790.000.000
754	Integrazione prezzo grano duro raccolto 1967 . . . . .	50.685.262.967	—	50.685.262.967
271	Integrazione prezzo grano duro raccolto 1968 . . . . . Indennità compensativa su giacenze cereali a fine campagna 1967-68 . . . . .	50.250.000.000	—	50.250.000.000
280	Integrazione prezzo grano duro raccolto 1969 . . . . . Indennità compensativa su giacenze cereali a fine campagna 1968-69 . . . . .	—	63.503.948.130	63.503.948.130
755	Integrazione ordinaria prezzo semi oleosi campagna 1967-68 . . . . . Integrazione supplementare prezzo semi di colza, campagna 1967-68 . . . . .	2.730.000.000	—	2.730.000.000



Segue: PROSPETTO C (sub A).

N. capitolo riferimento 1970	INTERVENTI	Stanziamanti a tutto l'anno 1969	Stanziamanti nell'anno 1970	Totale
279	Integrazione ordinaria prezzo semi oleosi campagna 1968-69 . . . . .	1.250.000.000	35.000.000	1.285.000.000
	Integrazione supplementare prezzo semi di colza, campagna 1968-69 . . . . .			
276	Integrazione ordinaria prezzo semi oleosi campagna 1969-70 . . . . .	—	1.560.000.000	1.560.000.000
	Integrazione supplementare prezzo semi di colza, campagna 1969-70 . . . . .			
752	Aiuti all'olio di vinaccioli campagna 1966-67 . . . . .	1.031.000.000	—	1.031.000.000
278	Aiuti all'olio di vinaccioli campagna 1967-68 . . . . .	900.000.000	405.571.750	1.305.571.750
	Aiuti all'olio di vinaccioli campagna 1968-69 . . . . .			
235	Acquisti sul mercato di prodotti ortofrutticoli (crisi gravi) . . . . .	15.065.126.205	—	15.065.126.205
243	Contributi alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli . . . . .	1.534.873.795	14.704.000.000	16.238.873.795
253	Accertamento qualitativo e quantitativo dei prodotti ortofrutticoli ritirati dal mercato . . . . .	—	550.000.000	550.000.000
281	Compensazione finanziaria per commercializzazione arance e mandarini nel mercato comunitario . . . . .	—	700.000.000	700.000.000
282	Compensazione finanziaria per trasformazione industriale di arance . . . . .	—	300.000.000	300.000.000
272	Aiuti alimentari comunitari in grano e farina ai Paesi in via di sviluppo . . . . .	—	22.200.000.000	22.200.000.000
	Aiuti alimentari nazionali in grano e farina ai Paesi in via di sviluppo . . . . .			
719	Acquisti diretti di formaggio grana da parte dell'AIMA . . . . .	12.090.000.000	—	12.090.000.000
222	Commercializzazione dell'olio di oliva . . . . .	1.350.000.000	—	1.350.000.000
237	Commercializzazione dei prodotti zootecnici . . . . .	—	64.000.000	64.000.000
234	Commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari . . . . .	116.500.000	—	116.500.000
601	Ammortamento dei prestiti bancari . . . . .	50.000.000.000	40.000.000.000	90.000.000.000
	Totale . . . . .	475.013.913.619	232.952.925.715	707.966.839.334

PROSPETTO D.

FONDO DI DOTAZIONE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI CEREALI

(Conto corrente infruttifero n. 317 presso la Tesoreria Centrale intestato « AIMA, articolo 21, legge 13 maggio 1966, n. 303 »).

(Situazione alla chiusura dell'anno finanziario 1970).

(1)	(2)	Somme iscritte nel bilancio AIMA al 31 dicembre 1969	(3)	Impegni vigenti al 31 dicembre 1969	(4)	Somme iscritte nel bilancio AIMA al 31 dicembre 1970	(5)	Impegni vigenti al 31 dicembre 1970	PAGAMENTI AL LONDO			
									Fino al 31 dicembre 1969	(7)	Nell'anno 1970	(8)
Anno finanziario 1966 .	8.100.000.000	8.100.000.000	—	—	—	8.100.000.000	—	—	—	—	—	8.100.000.000
Anno finanziario 1967 .	13.500.000.000	13.500.000.000	—	—	—	13.500.000.000	—	—	—	—	—	13.500.000.000
Recuperi effettuati nel 1967 . . . . .	2.787.169.720	2.787.169.720	—	—	—	2.787.169.720	—	—	—	—	—	2.787.169.720
Recuperi effettuati nel 1967 . . . . .	4.861.990	4.861.990	—	—	—	4.861.990	—	—	—	—	—	4.861.990
Anno finanziario 1968 .	5.379.161.000	5.379.161.000	3.279.142.195	3.279.142.195	—	2.100.018.805	—	—	3.279.142.195	—	—	5.379.161.000
Anno finanziario 1969 .	5.000.000.000	5.000.000.000	—	5.000.000.000	—	—	—	—	5.000.000.000	—	—	5.000.000.000
Anno finanziario 1970 .	18.000.000.000	—	—	—	—	18.000.000.000	3.205.642.453	3.205.642.453	—	14.794.357.547	—	14.794.357.547
	52.771.192.710	34.771.192.710	8.279.142.195	8.279.142.195	—	18.000.000.000	3.205.642.453	3.205.642.453	23.073.499.742	26.492.050.515	23.073.499.742	49.565.550.257

(a) Compresi i pagamenti di lire 5.081.477.940 di spese per forniture di grano o farina in dono ai Paesi in via di sviluppo, sostenute temporaneamente tra quelle delle gestioni di commercializzazione dei cereali imputabili all'apposito fondo istituito dalla legge 7 novembre 1969, n. 944, sull'attuazione dei programmi di aiuti alimentari.

PROSPETTO E.

DOTAZIONI ANNUALI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E ASSEGNAZIONI PER ONERI GENERALI RELATIVI AI SERVIZI DI CORRESPONSIONE DELLE INTEGRAZIONI DI PREZZO, NONCHÉ AGLI ACQUISTI DIRETTI DA PARTE DELL'AIMA DI FORMAGGIO GRANA

(Situazione alla chiusura dell'anno finanziario 1970).

OGGETTO (1)	Stanziameti (2)	Impegni vigenti (3)	PAGAMENTI AL LORDO		
			Fino al 31 dicembre 1969 (4)	Nell'anno 1970 (5)	Totale (6)
Dotazioni per spese di funzionamento dell'Azienda (articolo 16 della legge 13 maggio 1966, n. 303, lire 600 milioni per 5 anni) . . . . .	3.000.000.000	1.534.426.394	(a) 1.096.032.407	369.541.199	(a) 1.465.573.606
Oneri di carattere generale relativi all'applicazione dei seguenti provvedimenti:					
Decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912 (integrazione prezzo olio oliva campagna 1966-67) . . . . .	1.500.000.000	197.392.574	1.302.014.851	652.575	1.302.667.426
Decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, ad incremento dell'assegnazione ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051	435.000.000	28.113.445	—	406.886.555	406.886.555
Decreto-legge 27 giugno 1967, n. 461 (integrazione prezzo grano duro raccolto 1967) . . . . .	1.100.000.000	610.354.064	386.584.916	103.061.020	489.645.936

(a) Di cui lire 484.814.090 per economie sulla dotazione di funzionamento del 1966, versate all'Erario ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051 e riassegnate all'AIMA ad incremento degli stanziamenti per oneri generali relativi all'applicazione del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912 (lire 435.000.000) nonché destinate al fondo di riserva per sostenere gli oneri dell'applicazione del citato decreto-legge n. 912 e del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051 (lire 49.814.090).

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: PROSPETTO E.

OGGETTO (1)	Stanziamenti (2)	Impegni vigenti (3)	PAGAMENTI AL LORDO		
			Fino al 31 dicembre 1969 (4)	Nell'anno 1970 (5)	Totale (6)
Decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051 (integrazione prezzo olio, oliva campagna 1967-68) . . . . .	2.100.000.000	610.179.634	1.487.370.505	2.449.861	1.489.820.366
Legge 29 luglio 1968, n. 856 (integrazione prezzo grano duro raccolto 1968) . . . . .	900.000.000	622.712.817	263.306.637	13.980.546	277.287.183
Decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234 (integrazione prezzo olio oliva campagna 1968-69) . . . . .	3.000.000.000	2.264.482.762	256.156.127	479.361.111	735.517.238
Decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645 (integrazione prezzo grano duro raccolto 1969) . . . . .	600.000.000	600.000.000	—	—	—
Somme destinate al fondo di riserva per incrementare gli stan- ziamenti:					
Decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, e 21 novembre 1967, n. 1051	49.814.090	49.814.090	—	—	—
Decreto-legge 16 settembre 1967, n. 801 - lire 500 milioni					
Decreto-legge 31 gennaio 1968, n. 18 - lire 300 milioni	800.000.000	370.397.600	397.756.240	31.846.160	429.602.400
Oneri derivanti dalla contrazione di prestiti bancari . . . . .	10.500.000.000	163.081.530	5.991.208.805	4.345.709.665	10.336.918.470
Totali . . . . .	23.984.814.090	7.050.894.910	11.180.430.488	5.753.488.692	16.933.919.180